

3. GLI INTERVENTI DELL'AUTORITÀ

3.1. LA TELEFONIA FISSA

3.1.1. Gli interventi in materia di regolamentazione

Nel corso del 2001, l'Autorità è intervenuta sul mercato della telefonia fissa con diversi provvedimenti, che hanno contribuito ad implementare il processo di liberalizzazione del settore delle telecomunicazioni.

Tra gli elementi salienti del periodo di riferimento, relativamente alla regolamentazione della rete fissa, è opportuno ricordare le decisioni in materia di:

1. Offerta di Interconnessione di Riferimento (OIR) di Telecom Italia;
2. accesso disaggregato alla rete locale (*Local Loop Unbundling - ULL*);
3. offerta di linee affittate *wholesale*, rivolta agli operatori licenziatari e ai soggetti fornitori di accesso ad Internet;
4. regolamentazione della banda larga (DSL, CVP), che ha reso il mercato italiano tra i più sviluppati a livello europeo. Brevemente, alla fine del 2001, risultavano attivate circa 247.000 linee fornite direttamente da Telecom Italia alla propria clientela, mentre altre 143.000 sono state acquisite dagli operatori alternativi (*other licenced operator - OLO*) per la rivendita agli utenti finali (imprese e clientela residenziale). In termini di copertura geografica, sono circa 700 i comuni raggiungibili dall'offerta DSL;
5. pubblicazione della verifica della contabilità dei costi di Telecom Italia;
6. revisione dei valori del *price cap*, relativamente ai canoni e ai contributi di attivazione;
7. condizioni tariffarie agevolate per particolari categorie di clientela (c.d. "fasce sociali");
8. servizio universale;
9. elenco telefonico generale;
10. servizio 12 di informazione abbonati;
11. numerazione e frequenze (risorse scarse).

Inoltre, si ricorda che nel maggio 2002, l'Autorità ha adottato la delibera n. 152/02/CONS, contenente “misure atte a garantire la piena applicazione del principio di parità di trattamento interna ed esterna da parte degli operatori aventi notevole forza di mercato nella telefonia fissa”. In particolare, il provvedimento disciplina gli aspetti relativi alla contabilità regolatoria, alle modalità di offerta dei servizi agli altri operatori, alle tariffe di interconnessione e alle modalità di verifica delle condizioni di offerta al pubblico dell'operatore notificato, al fine di garantire, nell'interesse complessivo dell'utenza, l'evoluzione concorrenziale del mercato delle telecomunicazioni.

Offerta di interconnessione di riferimento (OIR) di Telecom Italia

Nell'ambito delle decisioni citate, la verifica delle condizioni tecniche ed economiche di fornitura dei servizi d'interconnessione alla rete di Telecom Italia continua a rappresentare un'attività particolarmente rilevante, dal momento che l'interconnessione mantiene il ruolo di principale strumento utilizzato dagli operatori nuovi entranti (unitamente a soluzioni infrastrutturali alternative) per fornire servizi in concorrenza con Telecom Italia e che il c.d. “Listino” si è esteso anche ai servizi di accesso disaggregato, nonché alla diverse modalità di accesso ad Internet.

La delibera n. 4/02/CIR “Valutazione e richiesta di modifica dell'offerta di riferimento per l'anno 2001 di Telecom Italia” riporta le modifiche di natura tecnica e delle condizioni economiche di interconnessione ed accesso alla rete di Telecom Italia.

Nel corso del procedimento istruttorio sono stati rilevati alcuni aspetti critici dell'offerta di riferimento, sia relativi all'interconnessione, sia relativi ai servizi di accesso disaggregato, per i quali l'Autorità ha ritenuto opportuno intervenire.

In primo luogo, si ricorda la modifica delle condizioni di offerta dei servizi a livello di SGU (Stadio gruppo urbano), per i quali l'Autorità ha ritenuto opportuno prevedere, a partire dal 2002, l'introduzione, nell'offerta di riferimento, di servizi di raccolta e terminazione via SGU distrettuale. Inoltre, l'offerta relativa a tutti gli SGU in ambito distrettuale potrà essere affiancata da un'offerta caratterizzata da condizioni economiche migliorative rispetto all'offerta accessibile da tutti gli SGU, previa approvazione dell'Autorità.

In secondo luogo, l'Autorità ha osservato che, in vista di una sempre maggiore diffusione dell'accesso disaggregato, aumenterà il numero di operatori che saranno attestati a livello di SGU e con esigenze reciproche di interconnessione. Ne consegue, quindi, la necessità di garantire a tali operatori la possibilità di usufruire del servizio di transito anche tramite SGU e di beneficiare delle relative riduzioni di costo rispetto al transito via SGT (Stadio gruppo di transito). Ciò considerato, l'Autorità ha ritenuto opportuno prevedere l'introduzione, nell'offerta di riferimento, delle condizioni relative a servizi di transito a livello SGU, valutate secondo le modalità appena menzionate.

In merito all'impiego dei valori di *best practice* per la definizione delle condizioni economiche di offerta, l'Autorità ha rilevato che la Commissione europea, con la raccomandazione n. 2000/263/CE del 20 marzo 2000, ha aggiornato la tabella dei prezzi di interconnessione di cui alla raccomandazione n. 98/195/CE e, pertanto, ha ritenuto di mantenere una valorizzazione basata sui dati di contabilità regolatoria a costi correnti, in linea con il parere della Commissione europea. Inoltre, l'Autorità ha applicato alcune modifiche su elementi di particolare criticità rilevati nel corso dell'istruttoria, al fine di assicurare una maggiore efficienza di Telecom Italia rispetto alle migliori condizioni di offerta a livello europeo, anche alla luce delle indicazioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

In particolare, sono stati riscontrati due elementi di criticità, relativi: da un lato, alle modalità di allocazione dei costi di struttura ai servizi di interconnessione (anche con riferimento al principio di non discriminazione rispetto ai servizi offerti alle divisioni commerciali di Telecom Italia); dall'altro lato, ai valori proposti per il servizio di doppio transito che presentavano un aumento rispetto al 2000, in controtendenza rispetto agli altri servizi. Con riguardo al primo aspetto, l'Autorità ha riconsiderato l'allocazione dei costi direttamente attribuibili, riservandosi di rivedere, anche alla luce della necessità di assicurare la parità di trattamento interno-esterno, la metodologia di allocazione di tali voci di costo (delibera n. 152/02/CONS del 15 maggio 2002). Con riferimento al secondo aspetto, l'Autorità non ha ritenuto condivisibile l'impostazione presentata, nell'ottica di un corretto assetto concorrenziale del mercato: infatti, costi molto elevati, soprattutto nelle tratte di collegamento tra SGT, riflettono inefficienze allocative di Telecom Italia, anche alla luce degli analoghi valori esposti a livello internazionale. L'Autorità, pertanto, ha ritenuto opportuno utilizzare i valori all'anno precedente (rettificati), per la determinazione delle condizioni economiche di raccolta e terminazione via doppio transito. L'applicazione delle indicazioni sopra esposte, per il 2001, conduce ad una riduzione delle condizioni di raccolta e terminazione contenute nell'offerta di riferimento per i servizi di fonìa.

Per quanto riguarda la modalità di misurazione delle distanze a valere per i collegamenti trasmissivi di interconnessione, la "distanza minima via cavo" tra la centrale Telecom e quella dell'OLO è apparsa non in linea con quella adoperata per altre tipologie di servizio analoghe (ad esempio, le linee affittate), per le quali la distanza tra le centrali viene calcolata in linea d'aria. L'Autorità, pertanto, ha ritenuto opportuno prevedere l'impiego di un'unica metodologia di misurazione, indipendentemente dalla specifica tipologia di servizio, nonché disporre l'introduzione della variazione metodologica per la valutazione delle distanze dei collegamenti trasmissivi urbani in linea d'aria a partire dal 2002.

Per quanto riguarda i tempi di *provisioning* e il *Service Level Agreement* (SLA) dei servizi di interconnessione, l'Autorità ha riscontrato come il processo di pianificazione per l'attivazione dei servizi di interconnessione rappresenti un elemento determinante per garantire condizioni

di effettiva concorrenzialità. L'offerta di riferimento prevede, in capo agli OLO, dettagliate procedure di pianificazione per le richieste di servizi di interconnessione. Tali procedure risultano particolarmente onerose, sia in termini di tempo, in quanto i servizi devono essere richiesti con molto anticipo, sia in termini economici, giacché il mancato rispetto della tempistica prevista comporta l'applicazione di penali. In altre parole, a fronte di un processo di pianificazione particolarmente vincolante, non corrispondono tempi di attivazione del servizio più efficienti. L'Autorità ha quindi ritenuto opportuno un riesame delle condizioni proposte, non solo in termini di tempi di pianificazione ma soprattutto in termini di tempi di realizzazione delle risorse pianificate, con l'obiettivo di incrementare il grado di flessibilità per gli operatori interconnessi. Pertanto, ritenendo il sistema proposto eccessivamente rigido per gli OLO, l'Autorità non ha considerato opportuno prevedere l'applicazione delle penali per il mancato rispetto delle pianificazioni annuali e trimestrali per il 2001 e, in prospettiva, per il 2002. Infine, è stata inclusa la possibilità, per gli OLO, di richiedere risorse di interconnessione anche non previste nel processo di pianificazione.

Particolarmente rilevanti sono stati, inoltre, gli interventi per la promozione dei servizi Internet. In tal senso, l'Autorità ha richiesto a Telecom Italia la pubblicazione nell'OIR di specifiche condizioni economiche per l'accesso alle nuove numerazioni in decade 7 dedicate a servizi Internet (in base al nuovo Piano di numerazione nazionale, approvato con delibera n. 6/00/CIR). Le relazioni tecniche ed economiche tra operatori in merito all'utilizzo delle nuove numerazioni in decade 7 sono successivamente state oggetto di ulteriori approfondimenti, al fine di consentire agli operatori di replicare l'attuale gamma di soluzioni di *business* adottate in relazione al traffico Internet.

L'Autorità ha inoltre richiamato il principio generale per cui l'offerta al pubblico da parte di Telecom Italia di nuove soluzioni commerciali debba avere come prerequisito l'esistenza di soluzioni di interconnessione che garantiscano pari opportunità agli operatori concorrenti, nel rispetto del principio di non discriminazione; tale principio trova un'applicazione particolarmente interessante nel caso di offerte commerciali di accesso ad Internet a tariffa *flat* (vedi paragrafo 3.3.1.).

Nel corso del periodo di riferimento, alcuni specifici temi attinenti all'interconnessione sono stati oggetto di particolare attenzione e di conseguenti determinazioni *ad hoc* da parte dell'Autorità.

Si ricorda, in primo luogo, l'attività di verifica del grado di concorrenzialità dei servizi di instradamento del traffico internazionale uscente e la decisione di alleggerire i vincoli regolamentari imposti a Telecom Italia in relazione ad alcune destinazioni (delibera n. 13/01/CIR). Il tema era già stato affrontato in precedenza, in occasione della formulazione, da parte di Telecom Italia, di offerte "a prenotazione" riservate agli operatori interessati ad instradare determinati volumi di traffico su specifiche tratte e per periodi di tempo limitati e, successivamente, nell'ambito della consultazione pubblica relativa all'offerta di interconnessione per il

2000. In tale occasione, la maggioranza degli operatori aveva espresso parere favorevole all'introduzione di strumenti di maggiore flessibilità per Telecom Italia, contando di poter beneficiare di riduzioni di prezzo.

L'analisi di mercato effettuata ha confermato l'esistenza di numerosi elementi indicativi di un forte grado di concorrenzialità su specifiche tratte. Nel corso dell'istruttoria sono inoltre stati esaminati i modelli adottati da alcuni paesi (Regno Unito e Francia), che avevano già introdotto varie forme di flessibilità. La soluzione prescelta è stata quella di eliminare l'obbligo di pubblicazione, nell'offerta di interconnessione, delle condizioni economiche relative ad alcune tratte, ritenute pienamente concorrenziali (verso paesi Unione europea, Nord America, Norvegia e Svizzera) ed introdurre condizioni di flessibilità monitorata per le altre tratte.

Un approfondimento si è inoltre reso indispensabile per la definizione di ulteriori specifici temi connessi all'offerta di interconnessione 2000. In particolare, a seguito della verifica dell'offerta 2000 (conclusasi con le disposizioni della delibera n. 10/00/CIR), Telecom Italia ha provveduto a ripubblicare, in data 23 novembre 2000 e 9 aprile 2001, due nuove versioni dell'offerta. Tuttavia, entrambe sono risultate carenti con riferimento a tre aspetti: a) la definizione della fattispecie tecnica di "circuito parziale" e la determinazione delle relative condizioni economiche, in linea con i valori massimi fissati dalla Raccomandazione europea del dicembre 1999; b) le tempistiche previste per il *Service Level Agreement* relativo ai servizi di preselezione dell'operatore e di portabilità del numero, secondo quanto già stabilito dalle delibere n. 4/00/CIR e n. 7/00/CIR; c) l'inquadramento regolamentare delle prestazioni di fatturazione e di rischio di insolvenza per l'accesso di abbonati Telecom Italia ai servizi non geografici di altro operatore e dei criteri per la definizione delle relative condizioni economiche.

In considerazione di ciò, l'Autorità, con la delibera n. 18/01/CIR, è intervenuta per definire direttamente i contenuti dell'offerta di riferimento in relazione alle prestazioni sopra richiamate, adeguando così l'offerta alle indicazioni già fornite nella delibera n. 10/00/CIR.

Con specifico riferimento alle condizioni economiche delle prestazioni di fatturazione e rischio di insolvenza per l'accesso di abbonati Telecom Italia ai servizi non geografici di altro operatore, si è proceduto ad un'analisi approfondita dei relativi dati forniti nell'ambito dell'offerta di riferimento 2001. Da tale analisi è emersa una serie di aspetti critici sulla metodologia adottata e, pertanto, i dati forniti da Telecom Italia non sono stati utilizzati come base valutativa per la determinazione dei costi del servizio. Inoltre, dai dati di contabilità regolatoria, è emerso un valore medio per la remunerazione delle attività di fatturazione e rischio di insolvenza in linea con la misura del 7% del prezzo fatturato al cliente finale. Lo stesso valore è stato pertanto posto come misura massima per le condizioni economiche del servizio di fatturazione e rischio di insolvenza applicabili da Telecom Italia per il 2001.

Oltre a portare a conclusione il processo di valutazione per l'offerta di riferimento per il 2001, l'Autorità ha fornito alcuni elementi di riferimento per gli anni successivi introducendo, a partire dal 2002, una nuova struttura di prezzo in grado di rispecchiare le differenti caratteristiche dei servizi di fatturazione. Inoltre, l'Autorità ha richiesto a Telecom Italia di articolare l'offerta in due livelli di prezzo, entrambi espressi come percentuale del prezzo fatturato al cliente finale, uno per i servizi audiotel, caratterizzati da un alto grado di rischio insolvenza, e l'altro per i restanti servizi non geografici. L'Autorità ha, infine, sottolineato la possibilità, per gli operatori interconnessi, di richiedere la prestazione di fatturazione anche per i servizi di accesso in *dial up* alla rete Internet mediante l'utilizzo delle numerazioni non geografiche in decade 7.

L'Autorità ha inoltre disposto forti riduzioni delle condizioni economiche (anche nell'ordine dell'80% rispetto alle proposte di Telecom Italia) e importanti modifiche relative alle condizioni di fornitura del servizio nell'ambito della *carrier preselection* e della *service provider portability*, nonché nell'ambito dell'accesso speciale e della fornitura di linee affittate.

In particolare, sono state disposte le seguenti modifiche alle condizioni d'offerta relative ai servizi dell'offerta di riferimento per il 2001:

a) preselezione dell'operatore: riformulazione della c.d. lista di attesa per servizi di *carrier preselection*;

b) interventi a vuoto: inserimento di una soglia di franchigia per gli interventi a vuoto, per servizi di accesso, interconnessione a traffico e configurazioni;

c) accesso ai servizi offerti sulla rete di Telecom Italia: inserimento delle condizioni economiche per il servizio di accesso al *data base* del servizio 12;

d) circuiti di *backhaul*: adeguamento dei livelli di SLA e delle penali a quelli previsti dalla delibera n. 711/00/CONS;

e) servizi di interconnessione di traffico commutato: modifica delle relative condizioni economiche;

f) servizio di transito: eliminazione della voce di costo di "intermediazione amministrativa" prevista da Telecom Italia per la modalità di fatturazione "a cascata";

g) collegamenti trasmissivi ed interfacce di interconnessione: riformulazione dell'offerta per il costo di attivazione dei *kit* base e canali fonici in ampliamento;

h) attività di configurazione delle centrali: semplificazione delle attività di configurazione e riformulazione delle condizioni economiche per l'offerta del servizio di circuiti parziali;

i) accesso disaggregato alla rete locale: mancata approvazione di alcune delle condizioni economiche per i servizi di accesso disaggregato alla rete locale di cui all'offerta di riferimento 2001 e, nelle more della pubblicazione dell'offerta di riferimento 2002, applicazione delle condizioni economiche dell'offerta di riferimento per il 2000, così come modificate dalla delibera n. 14/00/CIR;

j) servizio di co-locazione: modifica o non applicazione di particolari condizioni economiche.

Sono state inoltre disposte modifiche ed integrazioni delle condizioni dell'offerta di riferimento di Telecom Italia 2001, con effetti a partire dal 2002, nonché modifiche alle condizioni di offerta di alcuni servizi già contenuti nell'OIR per i servizi di accesso disaggregato alla rete locale di Telecom Italia. Per quanto riguarda questi ultimi:

a) Telecom Italia rende accessibili le informazioni sulla disponibilità di fibra ottica presso i siti disponibili per l'accesso disaggregato;

b) viene previsto l'inserimento delle condizioni di offerta per il servizio di condivisione delle infrastrutture di Telecom Italia per la posa di portanti trasmissivi o l'installazione di apparati per ponti radio ad opera di altro operatore, in caso di comprovata indisponibilità del servizio di prolungamento dell'accesso su portanti trasmissivi o canale numerico di Telecom Italia;

c) con riferimento al servizio di co-locazione sono state adottate le seguenti decisioni: 1) per quanto riguarda i servizi di energia elettrica e condizionamento, previsti nell'offerta 2001, Telecom Italia è tenuta a fornire evidenza, ad ognuno degli operatori che ha già sottoscritto il contratto di co-locazione, della tipologia di soluzione per essi realizzata, evidenziando i maggiori o minori costi sostenuti in fase di attivazione del servizio. Inoltre, è stata disposta l'integrazione degli aspetti relativi ai criteri di scelta degli stessi servizi adottati nell'ambito degli studi di fattibilità, prevedendo l'eventualità, per l'operatore co-locato, di derogarvi su base negoziale; 2) è stata esplicitata la possibilità, per gli operatori co-locati, di installare negli spazi di co-locazione apparati di qualsiasi tipo e svolgenti qualsiasi funzione, che rispettino gli *standard* internazionali e non influenzino gli altri servizi erogati sulla rete (compatibilità dei servizi); 3) è stata prevista la possibilità di richiedere il servizio di co-locazione virtuale anche indipendentemente dalla disponibilità di risorse per la co-locazione fisica di un sito di Telecom Italia; 4) è stato ridotto a 5 giorni lavorativi il tempo massimo previsto per il subentro di un operatore su uno spazio di co-locazione precedentemente assegnato ad altro operatore; 5) è stata eliminata, in caso di subentro, la fase preliminare di verifica, da parte di Telecom Italia, della possibilità di utilizzo in proprio degli spazi o risorse resi disponibili dall'operatore cedente.

Ancora, sono state introdotte alcune novità relative alle condizioni di offerta dei servizi contenuti nell'OIR, da presentare a partire dal 2002:

a) servizi di raccolta e terminazione: inclusione dei servizi in decade 4 nel paragrafo relativo al servizio di raccolta in *carrier selection easy access*;

b) servizio di transito: pubblicazione, ad integrazione del servizio di transito già previsto, delle condizioni di offerta complessive del servizio con modalità di fatturazione "a cascata", eventualmente distinte per ogni operatore di terminazione, nonché comunicazione in via riservata all'Autorità del dettaglio delle voci di costo componenti il totale. Le condizioni di offerta complessive possono essere aggiornate, rese pubbliche

e comunicate all'Autorità nel corso dell'anno, al variare degli accordi di terminazione stipulati da Telecom Italia; inserimento delle condizioni di offerta del servizio di *direct billing*, evidenziando gli eventuali requisiti tecnici alla realizzazione della prestazione;

c) collegamenti trasmissivi ed interfacce di interconnessione: previsione della virtualizzazione dell'interconnessione anche a livello SGU, in caso di impedimenti tecnici all'interconnessione, con rimozione delle eccezioni attualmente previste; integrazione delle condizioni di offerta della modalità di interconnessione a 155 Mbps, comprendendo le modalità di utilizzo e le procedure di attivazione per gli operatori interconnessi. Il piano di operatività è, inoltre, eventualmente differenziato per tecnologia di centrale;

d) accesso ai servizi offerti sulla rete dell'operatore interconnesso: 1) inserimento delle condizioni economiche relative ai servizi di accesso degli abbonati Telecom Italia a tutte le numerazioni non geografiche, assegnate all'operatore interconnesso, previste all'interno del piano di numerazione nazionale; 2) applicazione di nuove condizioni a tutte le numerazioni non geografiche assegnate all'operatore interconnesso, ivi incluse le numerazioni 163 e 164. Su richiesta dell'operatore interconnesso, e per specifici servizi o numerazioni, inoltre, possono essere definite condizioni negoziali per l'accesso degli abbonati di Telecom Italia a tali numerazioni;

e) circuiti parziali: 1) previsione di livelli di SLA per la fornitura dei circuiti parziali e di livelli di *assurance*, nonché del relativo livello di penali, non superiori a quelli previsti dalla delibera n. 711/00/CONS; 2) riformulazione del manuale delle procedure per i servizi di circuiti parziali; 3) inserimento delle condizioni di offerta per il servizio di circuito parziale per tutte le velocità disponibili sulla rete Telecom Italia e con lunghezze anche superiori a 5 km;

f) punto di interconnessione SGU distrettuale: inserimento delle condizioni tecniche ed economiche per l'accesso ai servizi di traffico commutato a livello di SGU distrettuale;

g) servizio di transito via SGU: inserimento delle condizioni tecniche ed economiche per il servizio di transito a livello di SGU, applicabile almeno a livello distrettuale;

h) collegamenti trasmissivi ed interfacce di interconnessione: 1) previsione della modalità di misurazione in linea d'aria per le distanze dei collegamenti trasmissivi di interconnessione, indipendentemente dalla specifica tipologia di servizio; 2) allineamento ad un anno delle clausole di scadenza contrattuale per tutti i servizi necessari per l'accesso alla rete; 3) presentazione di una nuova proposta relativa al processo di pianificazione per la fornitura di servizi di interconnessione ed alle modalità e tempi di attivazione delle risorse pianificate. La proposta include, tra le altre, anche le modalità e i tempi di realizzazione delle risorse richieste dall'operatore interconnesso e non previste nel processo di pianificazione; 4) inserimento di interfacce di interconnessione sulle centrali di Telecom Italia a capacità superiore ai 2 Mbps;

i) servizio di co-locazione: 1) inserimento della possibilità di installare, a cura degli operatori co-locati, misuratori di energia che consentano di sostenere i costi di energia elettrica non sulla base della potenza assorbita dichiarata a Telecom Italia ma sulla base degli effettivi consumi; 2) inserimento delle condizioni tecnico-economiche per la realizzazione e gestione delle infrastrutture necessarie all'interconnessione tra due operatori co-locati; 3) disponibilità del servizio di co-locazione virtuale per gli apparati di raccolta xDSL già introdotti nella rete di Telecom Italia; 4) formulazione di una nuova proposta per il servizio di sopralluogo dei siti di centrale sulla base di un contributo *una tantum* ed un costo orario. La proposta prevede la sospensione dei termini di realizzazione unicamente nel caso in cui le attività di sopralluogo impediscano la prosecuzione delle attività di predisposizione del sito;

l) servizi in decade 7: 1) le condizioni economiche per la terminazione verso numerazioni 701 di Telecom Italia devono essere riformulate applicando i medesimi livelli di interconnessione degli altri servizi di traffico commutato (SGU, SGU distrettuale, SGT, doppio SGT), nonché la valorizzazione di tutti gli elementi di rete sottostanti analogamente al servizio di raccolta in decade 7; 2) il prezzo al pubblico per l'accesso a numerazioni 701 è definito dall'operatore di accesso in maniera non discriminatoria verso numerazioni proprie e di altri operatori interconnessi; 3) con riferimento alle numerazioni 702 e 709, le condizioni di offerta al chiamante sono definite dall'operatore assegnatario della numerazione che può richiedere all'operatore di accesso la prestazione di fatturazione;

m) attività di configurazione: introduzione, nel *Service Level Agreement* per i servizi di interconnessione, di un'ulteriore voce riguardante le attività di configurazione di numerazioni su *data base* di rete intelligenti, per le quali il tempo massimo di evasione è fissato in 30 giorni;

n) accesso al servizio 12: applicazione del modello di interconnessione di raccolta verso numerazioni non geografiche delle chiamate originate da altri operatori verso il servizio 12 di Telecom Italia.

Accesso disaggregato alla rete locale: interventi regolamentari e attività dell'Unità per il monitoraggio

L'Autorità ha continuato, nel corso del periodo di riferimento, a dedicare specifica attenzione alla disciplina ed alla promozione delle attività di implementazione dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale, avendo individuato, nell'utilizzo combinato di tali servizi con le tecnologie DSL lo strumento cardine per lo sviluppo di dinamiche competitive nei servizi a larga banda.

Nel corso del 2001, ha avuto piena attuazione il quadro regolamentare definito durante il 2000, in anticipo rispetto al regolamento UE (delibere n. 2/00/CIR e n. 13/00/CIR). Dopo una prima fase di sperimenta-

zione (ottobre-dicembre 2000), a partire dal gennaio 2001, hanno avuto luogo le tre fasi della procedura finalizzata alla selezione dei siti di co-locazione e alla predisposizione dei relativi servizi da parte di Telecom Italia. A conclusione della procedura risultano disponibili 1040 siti di co-locazione, distribuiti in modo equilibrato sul territorio nazionale (13% Milano; 9% Roma; 29% Centro; 28% Nord; 21% Sud) ed in grado di assicurare una copertura di circa la metà della clientela di Telecom Italia.

I risultati della procedura hanno confermato la validità dell'approccio seguito dall'Autorità, sia per quanto riguarda l'idea di procedere preliminarmente alla predisposizione degli spazi di co-locazione (nella considerazione che ciò avrebbe agevolato una rapida e consistente richiesta di linee da parte degli operatori), sia per quanto riguarda l'affidamento ad una specifica unità interna del monitoraggio della gestione delle fasi d'implementazione, tra cui l'intera procedura di assegnazione degli spazi agli operatori.

Le attività di monitoraggio hanno inoltre messo in luce la necessità di definire, con norme di dettaglio, alcuni aspetti di carattere tecnico e procedurale, al fine di migliorare l'efficienza dei processi e assicurare una più ampia e qualificata concorrenza nel mercato dell'accesso.

Su alcuni temi, tale esigenza si è realizzata con l'introduzione di nuove norme di rango regolamentare; l'Autorità ha apportato alcune integrazioni al vigente quadro di riferimento (delibera n. 15/01/CIR), disponendo: a) alcuni affinamenti delle norme procedurali; b) la definizione della capacità minima di evasione di ordinativi giornalieri di accesso disaggregato (e di prestazioni di portabilità del numero associata) da parte di Telecom Italia, fissata in 10.000 ordinativi giornalieri; c) la definizione di specifici obblighi per Telecom Italia di informazione circa i tempi di disponibilità dei siti di co-locazione e di preavviso per le attività di consegna; d) la possibilità di fornitura di servizi *wholesale* da parte degli operatori ad altri operatori oppure ad *Internet Service Provider*: tale opzione, fortemente sollecitata dagli operatori, appare utile al fine di ottimizzare l'utilizzo degli spazi di co-locazione e consentire agli operatori di realizzare offerte commerciali più capillari; e) la possibilità di subentro nei contratti di co-locazione (anch'essa mirante a massimizzare l'effettivo utilizzo di spazi di co-locazione); f) l'introduzione di specifici strumenti di controllo della disponibilità e dei costi degli spazi di co-locazione, da parte degli OLO (possibilità per gli operatori di proporre soluzioni alternative e di effettuare sopralluoghi nei siti di Telecom Italia).

Su altri temi di carattere applicativo, l'Unità per il monitoraggio ha provveduto in via interpretativa, fornendo indicazioni ad alcune richieste degli operatori, con una sostanziale economia e flessibilità procedimentale: ci si riferisce, ad esempio, alla possibilità di un utilizzo indifferenziato degli spazi di co-locazione per accesso ed interconnessione; all'utilizzo delle diverse tecnologie della famiglia DSL.

Allo stato attuale, sono oramai sostanzialmente completate le attività di allestimento dei siti di co-locazione richieste dagli operatori; l'U-

nità per il monitoraggio ha svolto attività ispettive presso alcuni siti, al fine di verificare il corretto adempimento, da parte di Telecom Italia, alle richieste degli operatori e ha pubblicato sul sito dell'Autorità una relazione circa le risultanze di questa attività ispettiva.

Sono in pieno svolgimento le attività di richiesta di linee da parte degli operatori stessi; l'ultimo aggiornamento disponibile riporta, al 31 maggio 2002, circa 31.500 linee disaggregate a favore degli operatori alternativi.

Per quanto riguarda il servizio di accesso condiviso e di accesso alla sottorete di utente, con delibera n. 24/01/CIR l'Autorità ha definito le condizioni operative per l'applicazione delle indicazioni del regolamento comunitario n. 2887/2000/CE, in relazione ai servizi di accesso condiviso e di accesso alla sottorete d'utente. Detto regolamento dispone, per gli operatori notificati, l'obbligo di pubblicare, dal 31 dicembre 2000, un'offerta di riferimento per i servizi di "accesso disaggregato alla rete locale", che comprenda sia "l'accesso completamente disaggregato alla rete locale", sia "l'accesso condiviso alla rete locale". In base alle definizioni riportate nel regolamento, l'"accesso completamente disaggregato alla rete locale" consiste nella "fornitura a un beneficiario dell'accesso alla rete locale o alla sottorete locale (*sub-loop unbundling*) dell'operatore notificato che autorizzi l'uso di tutto lo spettro delle frequenze disponibile sulla coppia elicoidale metallica". L'"accesso condiviso (*shared access*) alla rete locale" consiste invece nella "fornitura a un beneficiario dell'accesso alla rete locale o alla sottorete locale dell'operatore notificato che autorizzi l'uso della banda non vocale di frequenza dello spettro disponibile sulla coppia elicoidale metallica; la rete locale continua ad essere impiegata dall'operatore notificato per fornire al pubblico il servizio telefonico".

La delibera, assunta anche sulla base delle risultanze di una consultazione pubblica, ha fissato nel dettaglio le condizioni tecnico-economiche che consentono agli operatori di fornire i servizi, prevedendo anche una modalità di offerta *wholesale*. Le condizioni economiche di offerta del servizio di accesso condiviso alla rete locale sono definite nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione ed orientamento al costo. I costi ammessi sono solamente quelli addizionali imputabili alla fornitura del servizio di accesso condiviso. L'offerta di riferimento deve riportare, inoltre, in allegato, un manuale di procedura contenente i necessari elementi tecnici, procedurali, amministrativi e gestionali per l'effettiva operatività dei servizi di accesso condiviso alla rete locale e di accesso alla sottorete locale.

Offerta di linee affittate wholesale

Nel corso del 2000 e del 2001, l'Autorità è intervenuta sul mercato delle linee affittate (ovvero dei circuiti diretti analogici e numerici) a più riprese, come già segnalato nella precedente Relazione annuale. A

tal proposito, si ricorda che con la delibera n. 389/00/CONS si è proceduto ad una prima razionalizzazione del mercato dei circuiti diretti, attraverso una distinzione tra circuiti di interconnessione e linee affittate, per le quali si è provveduto a ridefinire la struttura dell'offerta ed a prevedere un apposito SLA (delibera n. 711/00/CONS).

Successivamente, in data 14 febbraio 2001, l'Autorità ha avviato un'istruttoria finalizzata a verificare l'opportunità della predisposizione di un'offerta *wholesale* a carico di Telecom Italia dedicata agli operatori licenziatari ed, eventualmente, agli operatori autorizzati. In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 1 della risultante delibera n. 393/01/CONS, in data 7 novembre 2001, Telecom Italia ha presentato all'Autorità l'offerta *wholesale* di linee affittate. Dopo alcune modifiche alla proposta della società, nonché una lettera-provvedimento con la quale l'Autorità specificava che l'accesso all'offerta *wholesale* di linee affittate di Telecom Italia, da parte degli operatori licenziatari (OLO) e/o degli *Internet Service Providers* (ISP) interessati, è condizionata all'utilizzo di almeno un nodo e/o un apparato di cui l'OLO/ISP sia proprietario o abbia comunque disponibilità, l'Autorità, con delibera n. 59/02/CONS ha ritenuto che i valori economici e le condizioni di offerta presentate da Telecom Italia rispettassero quanto previsto dalla delibera n. 393/01/CONS. In particolare, l'entità delle riduzioni – rispetto all'offerta ai clienti finali – risulta essere la seguente:

a) 10% per i canoni mensili dei circuiti diretti numerici (CDN) dell'offerta *standard* per tutte le capacità trasmissive e classi di sconto, tranne per i circuiti di capacità di 155 Mbit/s e 622 Mbit/s dove, per le classi di sconto fino a 5,2 milioni di euro e da 5,2 a 25,8 milioni di euro, la riduzione è pari al 5%;

b) 11% per i contributi di attivazione dei circuiti diretti numerici (CDN) dell'offerta *standard*, per tutte le capacità trasmissive e le classi di sconto;

c) 3% per i canoni mensili e i contributi di attivazione dei CDN dell'offerta pianificata, per tutte le capacità trasmissive e le classi di sconto;

d) 10% per i prezzi dei circuiti diretti analogici (CDA).

La regolamentazione della banda larga

L'Autorità ha affrontato, fin dal 1999, il tema della banda larga. Poiché il mercato è cresciuto significativamente, è opportuno ripercorrere le principali decisioni che hanno portato alla situazione attuale. Distingueremo così tra servizi ADSL, destinati prevalentemente alla clientela residenziale o SOHO (*small office, home office*) e servizi DSL di altro tipo.

Per quanto concerne i servizi ADSL 640, Telecom Italia ha ricevuto dall'Autorità l'autorizzazione provvisoria per la fornitura di servizi di accesso ad Internet ad alta velocità basati sull'applicazione delle tecnologie ADSL (delibera n. 407/99 del 21 dicembre 99). In tal senso, la commercializzazione delle offerte *retail* di Telecom Italia è subordinata

alla verifica, svolta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/97, a seguito della quale l'Autorità può modificare le condizioni dell'offerta *wholesale* per garantirne la coerenza con l'offerta *retail*. L'offerta *wholesale* è accessibile agli operatori licenziatari ed agli ISP, dotati di autorizzazione generale per la fornitura di servizi di trasmissione dati, ai sensi della delibera n. 467/00/CONS.

Alla luce della suddetta autorizzazione, Telecom Italia ha presentato una prima offerta *wholesale* per i servizi di accesso ADSL, modificata dall'Autorità con la delibera n. 217/00/CONS del 5 aprile 2000. Le principali modifiche previste erano relative alla richiesta di disaggregare alcune componenti (porta fisica di uscita ATM e connettività ATM in ambito interurbano) e di modificare i prezzi delle classi di servizio proposte. Detta delibera ha inoltre fornito puntuali indicazioni in merito allo schema di contratto applicabile agli operatori ed alla necessità di uno SLA non discriminatorio.

L'offerta *wholesale*, approvata ad aprile 2000, ha subito un notevole sviluppo, in conseguenza delle nuove esigenze manifestate dal mercato e dagli operatori e dell'evoluzione della stessa tecnologia. L'ultima offerta *wholesale*, applicata da Telecom Italia a partire dal marzo 2002, prevede un'importante articolazione delle condizioni tecniche e più favorevoli condizioni economiche. Sono inoltre previste agevolazioni finalizzate a favorire lo sviluppo del servizio ADSL *wholesale*, quali: 1) la gratuità del canone per il primo mese successivo alla consegna; 2) il pagamento del 35% del canone per il secondo mese; 3) il pagamento del 65% del canone dal terzo mese; 4) il pagamento completo del canone a partire dal quarto mese; 5) la possibilità di effettuare un aggregato di più lotti, sulla stessa area di raccolta, in un unico lotto commerciale di maggiore potenzialità e medesime caratterizzazioni di banda unitaria, corrispondendo il canone del lotto più grande; 6) la possibilità di aumentare la banda PCR (*Peak Cell Rate*) del lotto, senza modifiche di configurazione degli accessi già attivi, corrispondendo solo l'adeguamento al canone del lotto di maggiore banda, senza contributi di riconfigurazione.

Con riferimento al servizio di Canale Virtuale Permanente (CVP) relativi alle tecnologie xDSL/SDH, nel dicembre del 1999, Telecom Italia ha lanciato sul mercato un'offerta di servizi xDSL, denominata *Ring*, che l'Autorità ha ritenuto non essere inclusa tra i servizi autorizzati ai sensi della delibera n. 407/99. Per consentire l'apertura della concorrenza anche in tale segmento di offerta, l'Autorità ha pertanto disposto, con la delibera n. 2/00/CIR del 16 marzo 2000, l'obbligo per Telecom Italia di "offrire agli operatori licenziatari un servizio di canale virtuale permanente, in tutti i casi in cui sistemi di accesso in tecnologia xDSL siano utilizzati per la fornitura di servizi alla clientela da parte di proprie divisioni commerciali, nonché di società controllate, controllanti, collegate o consociate". Nell'offerta di servizi di CVP, Telecom Italia deve inoltre rispettare i principi di trasparenza e non discriminazione, con particolare riguardo ai tempi e alle condizioni tecniche, economiche e qualitative del servizio.

La citata delibera ha stabilito che le condizioni economiche proposte da Telecom Italia per l'offerta del servizio di CVP devono essere determinate sulla base del prezzo praticato alla clientela per l'offerta di servizi *retail* che utilizzano tecnologie xDSL, depurato dai costi non pertinenti, quali i costi di commercializzazione dell'offerta (ad esempio, *marketing*, pubblicità e rete di vendita) e i costi di gestione del cliente (ad esempio, costi di fatturazione e assistenza clienti).

L'articolo 3 della suddetta delibera dispone, inoltre, che i soggetti legittimati a richiedere la fornitura di servizi di CVP sono gli operatori licenziatari. Con delibera n. 3/01/CIR del 22 febbraio 2001, l'Autorità ha esteso ai soggetti titolari di autorizzazione generale l'accesso all'offerta *wholesale* del servizio di canale virtuale permanente.

Con delibera n. 15/00/CIR del 21 dicembre 2000, l'Autorità ha dato puntuali indicazioni sulle modalità di offerta dei servizi xDSL, sia *wholesale* che *retail*, prevedendo, tra l'altro, che Telecom Italia comunichi preventivamente all'Autorità i servizi che intende commercializzare alla clientela finale basati sull'offerta di connettività in tecnologie x-DSL e le relative condizioni economiche, e che le ulteriori articolazioni tariffarie dei servizi x-DSL, già offerti da Telecom Italia al cliente finale, debbano essere comunicate all'Autorità e siano valutate anche nell'ottica dell'applicazione del principio di non discriminazione all'offerta *wholesale*.

Telecom Italia sarebbe stata autorizzata alla commercializzazione dell'offerta dei servizi in tecnologia xDSL denominati *Ring* e *Full Business Company* solo a seguito dell'approvazione della menzionata offerta *wholesale*.

L'offerta presentata da Telecom Italia, ai sensi della delibera n. 15/00/CIR, è stata modificata ed approvata dall'Autorità con la delibera n. 4/01/CIR del 22 febbraio 2001.

L'offerta per il servizio di canale virtuale permanente attualmente prevede accessi a larga banda con tecnica xDSL (ADSL e HDSL) e SDH su fibra ottica, tutti con tecniche di trasporto ATM. In particolare, vengono offerti i seguenti servizi di trasporto dati:

a) servizio CVP ADSL, che consente di connettere il singolo cliente finale alla rete dati dell'operatore concorrente; il servizio prevede una banda *Minimum Cell Rate* (MCR) su *Virtual Channel* (VC) variabile tra 32 kb/s e 512 kb/s in *downstream* e tra 32 kb/s e 256 kb/s in *upstream*. Il *Peak Cell Rate* è pari a 4 volte il MCR, compatibilmente con la velocità fisica di accesso tra il DSLAM e il *modem* del cliente (2 Mb/s in DS e 512 kb/s in US). È possibile configurare più VC su singolo accesso. Il servizio CVP può avvenire su POTS con lo stesso doppino o su ISDN con linea aggiuntiva (solo per traffico dati). Per implementare tale servizio Telecom Italia fornisce: *modem* e *splitter* lato cliente (opzionali), DSLAM, nodo ATM urbano di interfaccia con l'operatore concorrente;

b) servizio CVP HDSL, che consente di connettere il singolo cliente finale alla rete dati dell'operatore concorrente; il servizio prevede la fornitura di CVP all'interfaccia sede cliente consistente in un accesso simmetrico da 2 Mb/s o 8 Mb/s (con uno o 4 sistemi HDSL). Tali VC sono consegnati all'operatore concorrente all'interfaccia ATM UNI (*User*

Network Interface) del nodo ATM (nel caso 2 Mb/s è anche previsto il protocollo *Frame Relay*). Per quanto riguarda la catena impiantistica, a differenza di prima sono sempre necessari doppiini aggiuntivi: due doppiini per 2 Mb/s e otto per 8 Mb/s;

c) servizio CVP SDH: consente di connettere il singolo cliente finale alla rete dati dell'operatore concorrente; il servizio prevede la fornitura di CVP all'interfaccia sede cliente consistente in un accesso in fibra ottica a 34 o 155 Mb/s simmetrici.

Per tutte le tecnologie l'offerta prevede una modalità di fatturazione "a consumo", in funzione del volume di traffico sviluppato su ogni accesso (trasmesso e ricevuto). Solo per gli accessi in tecnologia ADSL è prevista anche una modalità di offerta forfetaria.

Ad oggi, a distanza di un anno dall'approvazione dell'offerta *wholesale CVP*, l'Autorità è impegnata in una fase di revisione dell'offerta congiuntamente agli operatori interessati. In particolare, è in fase di valutazione, da un lato, la necessità di introdurre modalità di offerta forfetarie anche per gli accessi in tecnologia HDSL; dall'altro, la possibilità di introdurre tecnologie di trasmissione innovative, quali la SDSL.

Pubblicazione della verifica della contabilità dei costi di Telecom Italia

Con delibera n. 402/01/CONS è stata disposta la pubblicazione della descrizione e della relazione di conformità del sistema di contabilità dei costi e di separazione contabile di Telecom Italia, relative all'esercizio 1998. L'attività di verifica per gli anni successivi è in corso ed è svolta dalla società di revisione esterna Kpmg s.p.a..

Revisione dei valori del price cap relativamente ai canoni e ai contributi di attivazione

Il sistema di *price cap* è stato introdotto dall'Autorità, per la prima volta, con la delibera n. 171/99. Ai sensi della stessa delibera e nei termini previsti, si è proceduto alla revisione dei valori del sistema di *price cap*, dapprima con la delibera n. 847/00/CONS e, da ultimo, con la delibera n. 469/01/CONS, con la quale è stato confermato, per l'anno 2002, il valore del sotto-vincolo fissato per i canoni e contributi di attivazione di Telecom Italia, in IPC (Indice dei prezzi al consumo) +6%.

La decisione è stata adottata a valle di una verifica degli effetti prodotti dall'applicazione del *price cap*, condotta dall'Autorità anche mediante un confronto con la Commissione europea, sulla base di un'analisi del mercato dell'accesso e, in particolare, sull'andamento dei costi e ricavi dei servizi di accesso e sullo stato di implementazione dei servizi di accesso disaggregato alla rete locale di Telecom Italia.

In particolare, gli esiti delle attività di analisi effettuate dall'Autorità sono stati oggetto di confronto, nel corso dell'autunno 2001, con gli uffici

della Commissione europea, con specifico riguardo alla necessità di revisione del *sub-cap* relativo a contributi e canoni, al fine di raggiungere il ribilanciamento entro il 2002. Inoltre, è stato valutato che la variazione del *sub-cap* per l'anno 2001 ha consentito una riduzione del *deficit* dell'accesso in linea con le valutazioni condotte con la Commissione europea nel corso del 2000. Infine, resta valida la considerazione per cui la piena realizzazione del processo di riequilibrio non deve consentire all'operatore dominante di generare rendite sul mercato dell'accesso, così alterando il funzionamento dei meccanismi concorrenziali in tale mercato ed in quelli correlati nell'ambito dei servizi di fonia vocale. Anche per il futuro, nel definire la struttura ed i valori del sistema di *price cap*, l'Autorità terrà comunque conto del livello di concorrenzialità nei diversi segmenti del mercato di fonia vocale (si veda anche il successivo paragrafo 3.1.2.).

Condizioni tariffarie agevolate per particolari categorie di clientela (c.d. fasce sociali)

Il 2001 ha visto l'Autorità intervenire, per la seconda volta, a favore di categorie di clientela considerate particolarmente svantaggiate. Infatti, il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318 (art. 7, comma 11), prevede che l'Autorità possa determinare speciali condizioni economiche in relazione a particolari categorie di clientela rilevanti sotto il profilo della tutela sociale. Sulla base di tale previsione, l'Autorità, in data 1° giugno 2000, ha approvato la delibera n. 314/00/CONS, in materia di “determinazioni di condizioni economiche agevolate per il servizio di telefonia vocale a particolari categorie di clientela”, nella quale si prevedeva un sistema di agevolazione tariffaria a favore di categorie di clientela considerate socialmente ed economicamente svantaggiate.

Più in particolare, per quanto riguarda l'aspetto di carattere sociale, venivano individuate, come categorie da ammettere ad agevolazione: i nuclei familiari con, all'interno, un percettore di pensione di invalidità civile; quelli con un percettore di pensione sociale; i nuclei familiari con, all'interno, un anziano al di sopra dei 75 anni di età e quelli il cui capofamiglia risulti disoccupato.

Per quanto riguarda l'aspetto economico, veniva individuato, come parametro di selezione, l'indicatore della situazione economica equivalente (criterio ISEE), stabilendo, come soglia di accesso alle agevolazioni tariffarie, un limite di reddito familiare equivalente pari ad euro 6.713,93 annui.

La quantificazione dell'agevolazione tariffaria è stata fissata in una riduzione pari al 50% del canone mensile di abbonamento al servizio telefonico di categoria B, per i soggetti che soddisfano entrambi i requisiti indicati, mentre, per gli utenti residenziali che utilizzano sistemi di comunicazione denominati DTS (Dispositivo Telefonico per Sordomuti), è stata disposta l'esenzione totale dal pagamento del canone mensile. Il si-

stema individuato per l'accesso all'agevolazione prevede che l'ISEE venga calcolato dall'Inps sulla base della c.d. dichiarazione sostitutiva unica, compilata dal richiedente.

Infine, con riferimento all'entrata in vigore della delibera n. 314/00/CONS, l'art. 2, comma 1, della stessa prevedeva che "le disposizioni contenute nel presente provvedimento si applicano in conformità ai tempi e secondo le modalità previsti dal decreto del Presidente del Consiglio nel quale verranno stabiliti i modelli-tipo della dichiarazione sostitutiva unica e dell'attestazione, nonché le relative istruzioni per la compilazione, di cui all'art. 4, comma 6, del decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130."

Nel corso del 2001 si è giunti al completamento del quadro normativo indicato nella delibera n. 314/00/CONS, nonché al perfezionamento del sistema informativo dell'Inps necessario per il calcolo del requisito economico. Pertanto, a seguito di tali eventi, l'Autorità ha provveduto ad indicare – con l'adozione della delibera n. 330/01/CONS – le modalità attuative della delibera n. 314/00/CONS e, quindi, a rendere l'agevolazione tariffaria effettivamente applicabile.

Inoltre, l'Autorità, al fine di consentire la più ampia conoscenza del sistema di agevolazione ai cittadini italiani ha avviato, a seguito di una costruttiva attività di confronto con le associazioni dei consumatori e con i principali sindacati nazionali, una campagna di comunicazione su tutto il territorio nazionale.

Le decisioni in materia di servizio universale

Come ogni anno, anche nel 2001, l'Autorità (delibera n. 23/01/CIR) ha verificato l'esistenza delle condizioni per l'applicabilità del meccanismo di ripartizione del servizio universale, sulla base di quanto previsto dall'art. 3, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/97 e dal decreto ministeriale 10 marzo 1998 (Finanziamento del servizio universale nel settore delle telecomunicazioni).

Nel corso del procedimento, l'Autorità ha valutato il grado di concorrenzialità del mercato italiano delle telecomunicazioni nel 2000 e il costo netto del servizio universale dichiarato da Telecom Italia, avvalendosi, come prescrive la normativa di riferimento, dell'ausilio di un soggetto autonomo rispetto agli organismi di telecomunicazioni e con specifiche competenze.

Per quanto riguarda l'analisi delle condizioni di mercato, l'Autorità ha accertato che il grado di concorrenza è aumentato nel 2000, come testimoniato anche dall'incremento del numero di operatori presenti sul mercato e dalle riduzioni delle quote di mercato dell'*incumbent*. Sulla base delle analisi effettuate nel corso del procedimento, l'Autorità ha valutato l'ammontare del costo netto presentato da Telecom Italia. Al proposito, la società ha dichiarato, in data 30 marzo 2001, l'esistenza di un costo netto positivo per l'anno 2000 pari a 201,41 milioni di euro. A seguito di tale presentazione, il consulente

incaricato dall'Autorità (la società inglese Nera) ha esaminato il rapporto presentato da Telecom Italia, al fine di verificarne la conformità ai criteri, ai principi ed alle modalità di determinazione del costo netto previste dalla regolamentazione vigente. Inoltre, il consulente ha provveduto a calcolare i benefici indiretti, ovvero i vantaggi di mercato, connessi alla fornitura del servizio universale da parte di Telecom Italia.

Per quanto riguarda il meccanismo di esenzione dalla contribuzione al fondo per gli operatori nuovi entranti, l'Autorità, tenuto conto del livello di concorrenzialità del mercato, ha stabilito tale livello nell'1% dei ricavi netti degli operatori licenziatari, coerentemente con quanto definito nella delibera n. 8/00/CIR. La definizione di tale meccanismo di esenzione trova ragione nell'esigenza di non imporre oneri eccessivi agli operatori licenziatari nella fase di entrata sul mercato, almeno fino a quando i livelli di fatturato, al netto del costo dei servizi acquisiti da altri operatori, non abbiano raggiunto dimensioni coerenti con la contribuzione al fondo per il servizio universale, ovvero fino a quando tale contribuzione non comprometta la capacità competitiva degli operatori nuovi entranti.

Nel rapporto finale presentato all'Autorità, la società Nera ha verificato il costo netto dichiarato da Telecom Italia, evidenziando la necessità di alcune rettifiche dei valori presentati e, come anticipato, ha fornito la propria valutazione circa il valore dei benefici indiretti derivanti a Telecom Italia.

La Tabella 2.1 indica, in dettaglio, le voci del costo netto presentate da Telecom Italia, i correttivi introdotti dalla società Nera a seguito dell'attività di verifica, nonché le valutazioni effettuate dall'Autorità circa l'ammissibilità dei singoli costi all'interno del costo netto totale.

Tabella 2.1 - Costo netto del servizio universale presentato da Telecom Italia e modifiche apportate (milioni di euro)

	Aree SL non remunerative	Aree armadio non remunerative	Servizio 12	Telefoni pubblici	Benefici indiretti
Dichiarazione Telecom Italia	96,06	23,76	52,16	29,44	6,71
Valutazione Nera	96,06*	23,76*	38,73	20,66	32,02
Ammissibilità ai fini della ripartizione	70,29	–	–	20,45	32,02

Fonte: Autorità

(*) La società Nera non ha ritenuto di poter giustificare in maniera analitica i costi presentati nel rapporto di Telecom Italia.

Con riferimento ai singoli elementi indicati, le valutazioni del consulente sono state le seguenti:

a) è stata innanzitutto evidenziata una criticità relativa all'imputazione dei costi, laddove dall'analisi della società Nera, il campione (circa 300 aree stadio di linea SL) dal quale sono state calcolate le stime dei costi è risultato statisticamente non rappresentativo della popolazione di tutte le aree di centrale SL (10.279). Inoltre, è stata riscontrata l'assenza o l'incongruenza di talune informazioni fornite da Telecom Italia. In tal senso, l'Autorità ha ritenuto che il costo netto dichiarato da Telecom Italia non fosse sufficientemente giustificato, in quanto il metodo utilizzato rischiava di portare ad una non corretta valutazione dei reali costi delle aree di centrale. In particolare, i costi totali evitabili dichiarati da Telecom Italia ammontavano a 400,25 milioni di euro, di cui 272,17 basati su costi effettivi e 128,08 derivati dalle stime calcolate sul campione disponibile. I ricavi delle stesse aree di centrale SL risultavano pari a 304,19 milioni di euro. A seguito della propria analisi, l'Autorità ha ritenuto che il costo netto delle sole aree di centrale SL, risultate non remunerative e, quindi, ammesse nel calcolo del costo netto del servizio universale fosse di 70,29 milioni di euro (per un numero di 1.630 centrali). In particolare, in relazione al numero addizionale di centrali ritenute da Telecom Italia non remunerative (551 oltre quelle del 1999), l'Autorità ha ritenuto che Telecom Italia non avesse adeguatamente dimostrato l'evitabilità di tale costo, in assenza di obblighi di fornitura del servizio universale, dal momento che l'operatore notificato detiene sufficienti informazioni *ex-ante* per stabilire la non remunerabilità delle aree che ha deciso di servire.

b) Aree Armadio non remunerative (Gruppi di clienti non profittevoli in aree remunerative): Telecom Italia ha individuato, all'interno delle aree complessivamente remunerative, alcuni gruppi di clienti non remunerativi identificati come "aree armadio complessivamente non remunerative", con un costo netto pari a 23,76 milioni di euro. Nella valutazione effettuata di tale costo, l'Autorità ha ritenuto che - ai fini dell'ammissibilità - non è sufficiente la dimostrazione di un costo netto positivo, quanto piuttosto la dimostrazione che tale costo poteva essere evitato in assenza di obblighi di fornitura del servizio universale. Ciò che occorreva verificare, pertanto, era se Telecom Italia avesse sufficienti informazioni *ex-ante* per stabilire che quel gruppo di clienti non sarebbe stato remunerativo nel momento in cui ha comunque deciso di servire una determinata "area armadio" o un determinato cliente all'interno di aree complessivamente remunerative. Nella fattispecie, la società Nera, a seguito di alcune richieste di informazioni a Telecom Italia ritenute non sufficienti, non è stata in grado di valutare la richiesta di Telecom Italia di includere tali aree all'interno del costo netto.

c) Servizio 12: Telecom Italia ha dichiarato un costo netto per la fornitura del servizio di informazione abbonati pari a 52,16 milioni di euro, ritenuto eccessivo dal consulente Nera, in quanto si è ritenuto che un ope-

ratore efficiente avrebbe la possibilità di offrire lo stesso servizio di informazione abbonati a costi inferiori. Pertanto, il costo netto è stato ridotto a 38,73 milioni di euro, in linea con il principio secondo cui Telecom Italia non può attribuire ad altri operatori costi derivanti da proprie specifiche inefficienze interne. Anche in questo caso, indipendentemente dall'esistenza di un costo netto positivo, l'Autorità ha valutato la giustificazione di includere il costo stesso all'interno del costo netto da ripartire. Dal punto di vista normativo, mentre il servizio di informazione abbonati è incluso tra i contenuti del servizio universale, non vi è un obbligo di includere il costo netto che ne deriva all'interno del meccanismo di ripartizione, se non giustificato, alla luce dei vantaggi di mercato che Telecom Italia ne ricava, anche considerando la posizione competitiva goduta dalla stessa società nell'annuaristica. A seguito di tale analisi, l'Autorità ha confermato l'orientamento, già espresso nelle delibere n. 2/CIR/99 e n. 8/00/CIR, di non includere tale servizio nel costo netto del servizio universale.

d) Telefoni pubblici: Telecom Italia ha dichiarato un costo netto derivante dall'obbligo di fornitura di telefoni pubblici pari a 29,44 milioni di euro, equivalenti a circa 76.000 telefoni pubblici non profittevoli. Il soggetto incaricato della verifica del calcolo del costo netto ha apportato una rettifica di circa 8,78 milioni di euro. Tale rettifica è stata motivata da diversi fattori, tra cui l'incertezza sui criteri per la quantificazione dei telefoni pubblici derivanti dall'obbligo di fornitura del servizio universale ed il permanere di una sovrastima del costo netto delle cabine pubbliche, dovuta alla metodologia di calcolo utilizzata. Pertanto, il costo netto è stato calcolato applicando l'aliquota del 2,7% (invece del 3% utilizzata da Telecom Italia) ed utilizzando una metodologia tale da eliminare i telefoni pubblici "duplicati", per un totale di telefoni pubblici non profittevoli pari a 61.282 e un costo netto di 20,45 milioni di euro.

e) Per quanto riguarda i benefici indiretti derivanti dalla fornitura del servizio universale, essi sono elencati nell'articolo 5, comma 2, lett. b), del decreto ministeriale 10 marzo 1998. In particolare, è significativa la diminuzione dell'entità dei benefici indiretti proposto da Telecom Italia negli ultimi tre anni, laddove da 91,41 milioni di euro nel 1998, si è passati a 39,77 milioni di euro nel 1999, per arrivare a 6,71 milioni di euro nel 2000. Per quanto riguarda le singole componenti dei benefici, Telecom Italia ha realizzato, per il 2000, una ricerca di mercato dalla quale è risultato che il potenziale beneficio dovuto a una denominazione commerciale notevolmente avviata ha un valore irrilevante. Diversamente, la società Nera, utilizzando lo stesso approccio adottato nel 1999, ha stabilito un valore pari a 20,45 milioni di euro, inferiore a quello dell'anno precedente, in virtù di una parziale diminuzione dei ricavi e del numero dei clienti. Per quanto riguarda il valore pubblicitario delle occasioni di contatto, il beneficio stimato da Telecom Italia per il 2000 è stato pari a circa 4,13 milioni di euro. Le valutazioni effettuate dalla società Nera sono risultate in linea con la metodologia adottata da Telecom Italia, introducendo solo una leggera correzione per tenere conto dei

clienti non profittevoli in aree armadio, che vengono esclusi dal computo. Con riferimento al valore pubblicitario delle cabine e cupole degli apparecchi pubblici, il beneficio stimato per il 2000 da parte di Nera è stato di 5,94 milioni di euro, nei quali sono stati inclusi i benefici derivanti dai telefoni pubblici a muro e dalle postazioni pubbliche interne, nonché i benefici pubblicitari delle postazioni sia in aree profittevoli che in aree non profittevoli.

Per quanto riguarda il ciclo di vita del cliente, Telecom Italia ha ritenuto di non includere alcun beneficio indiretto da esso derivante poiché, complessivamente, i ricavi totali della telefonia vocale sono destinati a diminuire. La società Nera ha ritenuto, diversamente, che, a fronte di una diminuzione dei ricavi da telefonia vocale, alcune aree marginalmente non profittevoli potrebbero diventare remunerative nel corso del ciclo di vita degli investimenti effettuati da Telecom Italia, anche se non vi sono informazioni sufficienti sul numero e sull'identificazione di tali aree. A fronte di tali valutazioni, i vantaggi di mercato relativi all'effetto del ciclo di vita del cliente sono stati stimati in circa 1,7 milioni di euro.

Con riferimento ai benefici relativi al *data base* e ai profili di consumo dei clienti, essi derivano dalla possibilità di disporre commercialmente di una base di dati aggiornata che comprende sia l'anagrafica dei clienti, sia i profili di consumo. Pertanto, la valutazione è finalizzata ad individuare il valore commerciale di tali informazioni. Sul punto, occorre rilevare che, a seguito della fusione con Seat, Telecom Italia è stata obbligata a fornire il *data base* sulla clientela ad altri operatori a titolo gratuito. Pertanto, la stima effettuata dal soggetto incaricato è pari a circa 129.114 euro per la prima metà dell'anno 2000. Per quanto riguarda la stima dei benefici indiretti associati con la fornitura del servizio universale, l'Autorità ha effettuato un'analisi a livello internazionale, nella quale si sono riscontrati valori dei benefici indiretti molto più elevati rispetto a quelli rilevati in Italia. A titolo di esempio, OFTEL (*Office of Telecommunications*), ha stimato i benefici indiretti in circa 92,96 milioni di euro nel 2000, mentre l'ART (*Autorité de régulation des télécommunications*) ha stimato i benefici indiretti derivanti dalla sola categoria di *brand loyalty* in circa 85,22 milioni di euro nel 1999. Sulla base della propria esperienza, l'Autorità ritiene ipotizzabile, per il futuro, sia l'istituzione dei meccanismi di *pay or play*, sia una maggiore attenzione ed approfondimento sulle metodologie per la stima delle voci componenti i benefici indiretti.

L'attività istruttoria si è conclusa con l'adozione della delibera n. 23/01/CIR, con la quale l'Autorità ha stabilito in 58,72 milioni di euro il costo netto per il servizio universale per l'anno 2000, tenuto conto dei vantaggi di mercato e dei benefici indiretti, cui vanno aggiunti i costi del soggetto incaricato della verifica del costo netto, per un totale di 58,90 milioni di euro. Inoltre, l'Autorità, sulla base della relazione presentata dal soggetto incaricato per la verifica del costo netto, ha ritenuto applicabile il meccanismo di ripartizione del costo netto del

servizio universale ed ha determinato la contribuzione al fondo da parte delle società Telecom Italia s.p.a., Infostrada s.p.a., Omnitel Pronto Italia s.p.a. e Telecom Italia Mobile s.p.a., secondo quanto indicato nella Tabella 2.2.

Tabella 2.2 - Soggetti e quote di contribuzione al fondo del servizio universale

Soggetto debitore	Quota di contribuzione %	Contributo al fondo (Milioni di euro)
Telecom Italia	48,26	28,42
Telecom Italia Mobile	31,38	187,49
Omnitel Pronto Italia	18,90	11,13
Infostrada	1,46	0,86
Totale	100,00	58,90

Fonte: Autorità

Infine, per quanto riguarda l'evoluzione della metodologia di valutazione del costo netto del servizio universale e del meccanismo di ripartizione, l'Autorità ha adottato la raccomandazione del 1999. Sul punto, Telecom Italia ha evidenziato l'esigenza di pervenire ad una definizione *a priori*, condivisa con l'Autorità, dei criteri e delle metodologie utilizzate per la quantificazione del costo netto e per l'ammissibilità delle singole voci di costo all'interno del meccanismo di ripartizione dello stesso.

Elenco telefonico generale

Nel corso del 2002, l'Autorità ha adottato la delibera n. 36/02/CONS "Regole e modalità organizzative per la realizzazione e l'offerta di un servizio di elenco telefonico generale e adeguamento al servizio universale". Infatti, le disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei servizi di telecomunicazione, recepite dal decreto del Presidente della Repubblica n. 318/97, sanciscono, a partire dal 1° gennaio 1998, l'abolizione di ogni diritto esclusivo, includendovi quelli relativi alla predisposizione ed alla prestazione di servizi concernenti gli elenchi telefonici e di servizi di ricerca, nonché quelli relativi alla pubblicazione degli elenchi stessi. In tal senso, lo sviluppo della concorrenza nei mercati dei servizi di informazione abbonati, degli annuari telefonici e dei servizi di informazione sull'elenco abbonati tramite operatore/risponditore automatico, presuppone la disponibilità delle informazioni relative agli abbonati al servizio telefonico. Tali informazioni sono inoltre essenziali anche per lo svolgimento di altri servizi aggiuntivi, che possono essere offerti da nuovi e diversi operatori, come gli annuari categorici, gli elenchi *on-line*, la raccolta pubblicitaria sull'annuaristica telefonica e categorica e i servizi legati ad Internet. In tal senso, si è espressa anche l'Autorità garante della concorrenza e del mercato che, con il provvedimento n. 8545 ha autorizzato l'operazione

di concentrazione Telecom Italia–Seat Pagine Gialle ponendo, come condizione per il completamento dell'operazione, la cessione, da parte di Telecom Italia s.p.a., dell'intera base di dati degli abbonati al servizio telefonico (ivi inclusi i dati forniti dagli OLO e relativi ai propri abbonati) a titolo gratuito e senza vincolo di utilizzo ad alcuni soggetti (OLO, ISP, fornitori di servizi di *directory assistance*, soggetti operanti nel settore degli annuari telefonici e nel commercio elettronico) e a pagamento ai restanti soggetti interessati. Tale base di dati comprende, tra le altre informazioni, quelle inerenti l'accesso telefonico, la località, i dati anagrafici e i dati accessori degli abbonati. Tali informazioni hanno acquisito notevole importanza anche per quanto concerne i servizi offerti dagli operatori mobili, in considerazione della sempre maggiore diffusione dell'utilizzo del numero mobile come numero primario di contatto. Nello stesso provvedimento, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha prescritto “[...] che Telecom metta a gara la raccolta pubblicitaria per l'elenco ufficiale abbonati al telefono di Telecom Italia a partire dal primo gennaio 2008”, aggiungendo poi che “tale impegno non pregiudica le determinazioni che potrebbero essere assunte dall'Autorità di settore nell'esercizio delle proprie funzioni regolamentari, in conformità alla normativa comunitaria e nazionale in materia di liberalizzazione del settore delle telecomunicazioni, al fine di anticipare l'apertura del mercato”. Per quanto riguarda la disciplina di settore, l'art. 17, comma 1, lett. a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/97, dispone che “l'Autorità provvede affinché l'elenco degli abbonati al servizio di telefonia vocale sia reso disponibile, in uso gratuito, agli utenti, limitatamente alla rete urbana di appartenenza, su supporto cartaceo o elettronico a richiesta, e lo stesso elenco sia aggiornato periodicamente”; ancora, il comma 2 del medesimo articolo, dispone che “ogni organismo di telecomunicazioni deve rendere disponibili ed accessibili a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, su richiesta, le basi dei dati relativi agli elenchi pubblici dei propri abbonati al servizio di telefonia vocale anche al fine di consentire la realizzazione di elenchi telefonici generali”. Inoltre, l'art. 20, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 77/01, in attuazione della direttiva 98/10/CE, integra le disposizioni succitate, prevedendo la necessità di armonizzare le disposizioni del medesimo articolo con le garanzie che il legislatore ha introdotto con fonte primaria attraverso il decreto legislativo n. 171/1998, a tutela di diritti fondamentali delle persone interessate, con particolare riferimento al diritto alla riservatezza nel settore delle comunicazioni.

Per realizzare gli obiettivi sopra evidenziati, è necessario che sia disponibile un'unica base di dati, in considerazione dell'evoluzione del mercato rispetto alla situazione in cui l'unico operatore telefonico provvedeva anche alla pubblicazione degli elenchi e alla fornitura del servizio di informazione abbonati ed in cui, quindi, esisteva un unico *data base* degli abbonati. Inoltre, una base di dati unica determina vantaggi in termini di: strutturazione univoca dei dati (con soluzioni tecniche omogenee e flessibili); rispetto della sicurezza dei dati della

gestione degli stessi secondo le previsioni normative in materia di protezione dei dati personali e della vita privata nel settore delle comunicazioni; diminuzione del rischio di accessi non autorizzati. Per quanto riguarda la definizione delle modalità di gestione della base di dati unica, le modalità di accesso e l'eventuale individuazione dell'organismo che la gestisce, l'Autorità ritiene opportuna la stipula di un accordo quadro tra i soggetti titolari di servizi di telecomunicazioni, ai quali risultino assegnate risorse di numerazione effettivamente utilizzate.

L'Autorità, nella delibera n. 36/02/CONS, ha inoltre stabilito, che i soggetti incaricati della fornitura dell'elenco telefonico relativo alla rete urbana di appartenenza dell'abbonato, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. b) del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/97, sono tenuti ad inserire le informazioni rispettando il principio di non discriminazione nel trattamento e nella presentazione delle informazioni ed, in particolare, a:

a) includere tutti i numeri degli abbonati residenti a prescindere dall'operatore utilizzato per il servizio telefonico, senza operare discriminazioni;

b) rendere disponibile a tutti gli abbonati, a prescindere dall'operatore utilizzato, con le stesse modalità e condizioni, l'elenco telefonico;

c) includere, a condizioni eque e non discriminatorie, le condizioni di abbonamento ai servizi telefonici di tutti gli operatori che ne facciano richiesta. Ciascun operatore ha diritto all'inserimento gratuito in un'apposita sezione dei numeri del servizio assistenza clienti. In tale sezione, che deve essere ben visibile e facilmente individuabile dall'utente, non sono ammessi caratteri differenziati di presentazione;

d) non indicare, nel frontespizio, il simbolo o i simboli di riconoscimento di specifici operatori del servizio telefonico: è ammessa la presentazione dei simboli, in uguale misura, di tutti gli operatori che hanno abbonati al servizio telefonico presenti in elenco;

e) permettere le evidenziazioni a pagamento dei numeri degli abbonati: sono vietate le forme di evidenziazione che possono indurre il pubblico a preferire un particolare operatore del servizio telefonico.

Inoltre, l'affidamento del servizio potrà avvenire mediante meccanismi di gara o altre procedure selettive, anche su base regionale, purché venga garantita l'erogazione all'utenza di un servizio con modalità efficienti e tale da ridurre i costi di fornitura del servizio o ripartirne i profitti.

Servizio 12 di informazione abbonati

Con delibera n. 79/02/CONS, a seguito di una consultazione pubblica, è stata autorizzata la rimodulazione del prezzo del servizio 12 di informazione abbonati, per le comunicazioni originate da apparati di telefonia pubblica.

Numerazione e frequenze

Con la delibera n. 2/02/CIR è stato assegnato al Ministero delle comunicazioni il codice di emergenza “114” ai fini dell’accesso, senza onere per il chiamante, ad un servizio di emergenza a disposizione di bambini e adolescenti che denunciino maltrattamenti o altre gravi difficoltà.

Per quanto riguarda l’accesso radio fisso (*wireless local loop*), con la delibera n. 400/01/CONS del 10 ottobre 2001 “Disposizioni relative all’assegnazione di frequenze per reti radio a larga banda punto-multipunto in banda 26 e 28 GHz e misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza”, si chiude il percorso regolamentare dell’Autorità in merito al processo di rilascio delle cosiddette “licenze WLL (*Wireless Local Loop*)”, iniziato con una consultazione pubblica e proseguito col l’adozione del regolamento di cui alla delibera n. 822/00/CONS ed, infine, con la selezione dell’*advisor* incaricato di assistere il Ministero delle comunicazioni nelle procedure per il rilascio delle licenze.

Premesso che già nel citato regolamento si stabiliva che le licenze sarebbero state rilasciate con una procedura d’asta e che l’estensione territoriale delle stesse sarebbe stata regionale, con la successiva delibera n. 400/01/CONS sono stati indicati il numero massimo delle licenze rilasciabili e la quantità di banda per ciascuna di esse e sono state emanate le misure per un ordinato sviluppo della concorrenza (c.d. misure asimmetriche).

In particolare, per quanto riguarda il numero e l’ampiezza di banda delle licenze, si è stabilito che queste possono essere rilasciate fino ad un massimo di sette licenze da 2x56 MHz l’una per regione nella banda a 26 GHz, e fino ad un massimo di tre, da 2x112 MHz l’una, sempre per regione, nella banda a 28 GHz. Vengono poi stabilite regole per l’eventuale banda non assegnata in una prima fase della procedura, prevedendo che agli aggiudicatari che ne abbiano manifestato l’interesse possa essere assegnato un ulteriore blocco da 2x56 MHz, ma solo nella banda a 26 GHz. Ciò evita il possibile accaparramento della banda a 28 GHz ed aumenta la contendibilità di tale banda.

Per quanto riguarda invece le misure a favore dello sviluppo della concorrenza, si segnala la possibilità di condividere infrastrutture ed impianti fra gli aggiudicatari, in considerazione della particolare rilevanza che ha la disponibilità di idonei siti per la co-locazione degli apparati radio, nonché per limitare il numero dei siti destinati agli apparati a radiofrequenza. Inoltre, rileva l’obbligo, per gli operatori aventi notevole forza di mercato come Telecom Italia, di non avviare il servizio commerciale, qualora aggiudicatari di una licenza in una certa area regionale, per almeno 48 mesi dal conseguimento della stessa, nonché di mantenere una separazione contabile sufficientemente disaggregata, corredata da una formale evidenza della contrattazione di tutte le transazioni tra le principali divisioni aziendali o le unità organizzative interessate. Si aggiunge, per completezza, che già nel regolamento di cui al-

la delibera n. 822/00/CONS era previsto che non potesse partecipare alla procedura di rilascio delle licenze più di una società per gruppo industriale o finanziario, per ciascuna area regionale.

Infine, si segnala che nella delibera n. 400/01/CONS è prevista anche la proroga, fino ad un massimo di 24 mesi, dei termini, di 24 mesi dal conseguimento della licenza, per l'assolvimento degli obblighi di copertura previsti nel citato regolamento. In conclusione, la previsione di cui alla citata delibera, relativa all'assegnazione di un massimo di 10 licenze per regione, con complessivamente quasi un GHz di banda accoppiata, rappresenta, anche a livello europeo, una significativa opportunità concorrenziale, il che, unito alla previsione della possibilità di utilizzo delle frequenze anche per attività di *backhauling* da parte degli operatori mobili e al descritto pacchetto di misure asimmetriche, pone le premesse per lo sviluppo del settore.

Si segnala, infine, che il bando di gara per l'assegnazione delle licenze WLL di cui alla delibera n. 400/01/CONS è stato pubblicato dal Ministero delle comunicazioni in data 31 gennaio 2002 e che le procedure si sono concluse nel mese di maggio 2002.

3.1.2. Gli interventi in materia di vigilanza

La legge 249/97, art.1, comma 6, lettera b), punti 1) e 3), attribuisce all'Autorità il compito di vigilare “sulla conformità alle prescrizioni della legge dei servizi e dei prodotti che sono forniti da ciascun operatore destinatario di concessione ovvero autorizzazione [...]” e “sulle modalità di distribuzione dei servizi e dei prodotti [...]”.

In proposito, si osserva che, pur non rilasciando più licenze, secondo quanto previsto dalla legge 20 marzo 2001, n. 66 che ha riportato nell'ambito del Ministero delle comunicazioni tale attività, permane in capo all'Autorità non solo la competenza di vigilare sul singolo operatore e verificare il rispetto degli obblighi di licenza da parte degli stessi, ma anche e soprattutto spetta all'Autorità di valutare le modalità di fornitura al pubblico dei servizi e prodotti nei vari settori di mercato. In tal senso, come già richiamato nel precedente paragrafo 3.1.1., l'Autorità ha adottato la delibera n. 152/02/CONS che, tra le varie disposizioni, disciplina le modalità di verifica delle condizioni di offerta al pubblico da parte dell'operatore notificato, al fine di garantire una maggiore trasparenza nelle modalità di offerta dei servizi di telecomunicazioni.

Condizioni economiche di offerta e price cap

Con riferimento al monitoraggio delle condizioni economiche di offerta, nel corso del 2001 è stato applicato - per il secondo anno - il sistema del *price cap*. Come richiamato nel paragrafo 3.1.1., il controllo dei prezzi, esercitato dall'Autorità attraverso il meccanismo del *price cap*, discende direttamen-

te dalle leggi 31 luglio 1997, n. 249, e 14 novembre 1995, n. 481. La delibera n. 171, del 28 luglio 1999, ha dato attuazione ai principi esposti nelle predette norme, determinando i panieri soggetti a vincolo, gli obiettivi di riduzione della spesa telefonica per gli anni 2000, 2001 e 2002 e disciplinando nel dettaglio l'attività di verifica del rispetto degli obblighi prefissati.

La delibera 847/00/CONS, dell'11 dicembre 2000, ha successivamente modificato il livello del *sub cap* su contributi di attivazione e canoni, in maniera da corrispondere all'impegno assunto nei confronti della Commissione europea di riequilibrare i conti dei servizi di accesso, ed ha introdotto nuovi meccanismi di controllo tesi a garantire una miglior distribuzione degli effetti di riduzione della spesa nel corso dell'anno. Il sistema del *price cap*, al secondo anno di implementazione, ha funzionato secondo le attese, garantendo una riduzione del costo del paniere dei servizi preso a riferimento di circa 166 milioni di euro, con una diminuzione di circa il 2% della spesa complessiva sostenuta da famiglie e imprese per i servizi di telefonia vocale offerti da Telecom Italia s.p.a..

Va sottolineato che il sistema del *price cap* non tiene conto di altri benefici assicurati ai consumatori da ulteriori sconti di cui gli utenti hanno potuto beneficiare con l'adesione a particolari "pacchetti tariffari" offerti dalla stessa Telecom Italia s.p.a., ed ovviamente, alle riduzioni e sconti proposti da altri gestori.

Nel 2001 sono state realizzate da Telecom Italia, nell'ambito del meccanismo del *price cap*, tre manovre che hanno riguardato:

a) i canoni di abbonamento al servizio telefonico, con un incremento complessivo dell'8,47% della relativa spesa dell'utenza stimata su base annua;

b) i prezzi del traffico distrettuale, che sono stati equiparati a quelli del traffico urbano con una diminuzione complessiva del 23,4% della relativa spesa dell'utenza stimata su base annua;

c) la riduzione del prezzo delle comunicazioni del 1° scaglione del traffico interdistrettuale e l'introduzione della cosiddetta tariffa *week end* (50 lire al minuto) per il traffico interdistrettuale diretto a qualsiasi destinazione, svolto nelle giornate di sabato, domenica e nei festivi, con una diminuzione complessiva dell'8,3% della relativa spesa dell'utenza stimata su base annua;

d) l'unificazione dei prezzi delle comunicazioni del 2° e 3° scaglione del traffico interdistrettuale con una diminuzione complessiva, cumulata con quella di cui al punto precedente, del 18,5% della relativa spesa dell'utenza stimata su base annua;

e) i prezzi del traffico internazionale, con un impatto sulla relativa spesa dell'utenza, stimata su base annua, pari a -0,45%.

L'effetto complessivo delle manovre che precedono, cui va aggiunto quello derivante dalla reintroduzione della festività del 2 giugno, è stato di completare l'obiettivo annuale di *price cap* per il 2001 realizzando, anzi, una riduzione di spesa di quasi il 2% (Tabella 2.3), per un risparmio di 166,2 milioni di euro, tenuto conto dell'aggravio conseguente alle variazioni di canoni e contributi.

Tabella 2.3 - Effetti del price cap per il 2001

	Effetto delle manovre realizzate nel 2000 (%)	Valore in milioni di euro
Paniere complessivo	-1,97 ⁽¹⁾	-166,2
Paniere servizi residenziali	-0,28	-13,1
Contributi di attivazione e canoni	+8,47	306,1
Telefonia urbana	-0,04	-0,7

Fonti: Autorità

Appare evidente che, se da un lato è stata utilizzata da Telecom Italia pressoché tutta la possibilità di aumento dei canoni e dei contributi di attivazione consentita dalla delibera 847/00/CONS, d'altro canto, la spesa complessiva ha subito una consistente riduzione.

Come già accennato, un altro degli obiettivi che ci si era prefissati con la delibera n. 847/00/CONS, e che è stato raggiunto, era di garantire una distribuzione graduale delle riduzioni di spesa nel corso dell'anno evitando, quindi, che le stesse si concentrassero in prossimità degli istanti di verifica, a metà e a fine anno.

Per quanto attiene più in generale all'attività di monitoraggio relativa alle comunicazioni delle condizioni economiche di offerta dei servizi da parte degli operatori di telecomunicazioni, l'Autorità, già a partire dallo scorso anno ha avviato un progetto, il c.d. "Progetto Trasparenza", con lo scopo di monitorare e rendere più trasparenti e chiare le comunicazioni delle condizioni economiche di offerta all'Autorità stessa e agli utenti finali. Nel corso dell'ultimo anno, l'attività riferita a tale progetto è continuata lungo due direttrici principali. Con riferimento alla prima, a cui è stata data priorità in considerazione dell'approssimarsi dell'introduzione dell'euro, l'Autorità, con la delibera 417/01/CONS del 7 novembre 2001, ha emanato alcune linee guida in merito alle comunicazioni al pubblico delle condizioni di offerta dei servizi di telecomunicazioni. Le indicazioni contenute nella delibera, che in base alla corrente normativa hanno carattere di indirizzo e non natura cogente, prevedono che nelle comunicazioni al pubblico siano evidenziati in maniera chiara e trasparente i seguenti aspetti:

- a) l'esistenza di elementi (ad esempio, territoriali e temporali) che limitino la possibilità di sottoscrivere i servizi pubblicizzati;
- b) il prezzo del servizio per unità di tempo;
- c) il prezzo (IVA inclusa) per i servizi rivolti, anche parzialmente, alla clientela residenziale;
- d) gli oneri accessori eventualmente previsti.

Per quanto concerne la seconda linea di attività, che ha riguardato il progetto di istituzione di un Osservatorio sui prezzi, disponibile anche agli utenti attraverso la consultazione del sito *web* dell'Autorità, la stessa sta valutando una serie di possibilità implementative che tengano conto sia dell'evoluzione e delle specificità del mercato italiano, sia di analoghe esperienze sviluppate in diversi paesi europei.

⁽¹⁾ rappresenta la diminuzione percentuale subita complessivamente dalla valorizzazione del paniere dei consumi telefonici e dalla spesa sostenuta dalla clientela per l'accesso (il riferimento per i dati è convenzionalmente fissato al 1999), per effetto dell'applicazione dei prezzi al pubblico di inizio e fine anno.

Il mercato delle linee affittate

Una ulteriore attività di vigilanza è stata avviata nel corso del 2001 in tema di linee affittate.

Facendo seguito alle segnalazioni di alcuni operatori, infatti, l'Autorità ha intrapreso una attività di verifica presso le imprese per l'accertamento di eventuali violazioni, da parte di Telecom Italia, della delibera n. 711/00/CONS del 31 ottobre 2000 in materia di condizioni economiche per l'offerta di linee affittate. Tale attività è volta essenzialmente a valutare, da un lato, eventuali comportamenti anticompetitivi da parte di Telecom Italia e, dall'altro, l'adeguatezza dei *Service Level Agreement* previsti nella citata delibera alle condizioni operative del mercato.

La carrier preselection

La corretta attuazione delle procedure relative alla *carrier preselection* costituisce uno degli altri punti sui quali si è concentrata l'attività di controllo dell'Autorità, che si è occupata principalmente del monitoraggio delle capacità di evasione mensile e della distribuzione delle richieste di *carrier preselection*.

In seguito a tale attività di controllo, sono emerse alcune problematiche relative alle disposizioni della delibera n. 8/01/CIR, che ha lo scopo di incrementare l'efficienza del processo, introducendo un meccanismo che prevede che siano utilizzate al massimo le risorse disponibili per ciascuna giornata, pari all'evasione minima di 20.000 ordinativi, mediante elementi di flessibilità che consentano l'impiego, secondo necessità, di capacità di evasione degli ordinativi che non sarebbe utilizzata ove ci si attendesse rigidamente alle capacità assegnate a ciascun operatore.

Dall'analisi delle informazioni fornite mensilmente all'Autorità, ai fini del monitoraggio del processo previsto dall'art. 4 della delibera richiamata, condotta con riferimento al periodo giugno-dicembre 2001, è stato rilevato uno scostamento consistente tra la capacità di evasione mensile minima prescritta ed il numero totale di ordinativi evasi. Per le motivazioni sopra esposte, tenuto conto che non sussistevano specifiche motivazioni ostative, si è ravvisata la necessità, attraverso l'art.1, comma 1, lett. a), della delibera n. 4/02/CIR "Valutazione e richiesta di modifica dell'offerta di riferimento per l'anno 2001 di Telecom Italia", di riformulare la *waiting List* per i servizi di *carrier preselection* garantendo un limite massimo giornaliero per operatore pari alla capacità massima teorica di Telecom Italia al netto degli ordinativi assegnati all'operatore.

Inoltre, a seguito delle segnalazioni ricevute da parte di alcuni operatori concorrenti, riguardo a presunti comportamenti anticompetitivi e in violazione delle procedure relative alla *carrier preselection* da parte dell'operatore dominante Telecom Italia s.p.a, l'Autorità ha avviato una specifica attività di monitoraggio in merito ai fatti segnalati.

Numerazione e frequenze

Altro profilo che ha interessato l'attività di vigilanza si riferisce all'uso delle risorse di numerazione, che deve avvenire in maniera da conseguire l'efficienza dell'utilizzo della risorsa scarsa. In tale ottica, le verifiche condotte dall'Autorità hanno riguardato essenzialmente la sussistenza di un effettivo utilizzo, da parte degli operatori, della numerazione assegnata dal Ministero delle comunicazioni. Sulla base di alcune segnalazioni, sono state avviate procedure per l'accertamento dell'utilizzo di alcune specifiche numerazioni da parte degli operatori assegnatari, richiamando l'applicazione del principio della revoca delle numerazioni non utilizzate. Inoltre, sempre su segnalazione di alcuni operatori, è stata avviata una ricognizione ed una riflessione sull'impiego delle numerazioni da parte degli operatori, relativamente agli aspetti legati alle tipologie di servizio associate alle diverse numerazioni ed alla tutela degli utenti "deboli" rispetto all'utilizzo "non informato" dei servizi offerti.

A tale riguardo, si è registrato nell'ultimo anno un notevole incremento dell'offerta di servizi a sovrapprezzo mediante l'utilizzo delle numerazioni telefoniche 163, 164, 166, 840, 841, 847, 848, 892, 899, nonché dei messaggi pubblicitari relativi a tali servizi. Tenuto conto che l'utilizzo delle risorse di numerazione è disciplinato dalla delibera n. 6/00/CIR dell'8 giugno 2000, recante "Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa", l'Autorità, nelle more del completamento dell'attuazione della normativa comunitaria, di cui all'art. 14 della direttiva 98/10/CE, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77, ha disposto che i servizi a sovrapprezzo vengano svolti attraverso l'utilizzo di numerazioni per le quali sia resa disponibile alla clientela la prestazione di blocco selettivo delle chiamate. Tali disposizioni sono state adottate in considerazione del fatto che per le numerazioni citate possono essere previsti livelli di prezzo anche elevati e possono essere raggiunti servizi per i quali è necessaria l'adozione di adeguate cautele a protezione dei minori.

In base agli stessi principi, al fine di assicurare la massima tutela, si è ritenuto indispensabile informare gli utenti, con la più ampia diffusione, in merito alla possibilità di chiedere, per i servizi citati, la prestazione di blocco selettivo delle chiamate al proprio operatore. In tal senso l'Autorità ha avviato un'attività di sensibilizzazione, invitando le emittenti radiotelevisive nazionali, le associazioni delle emittenti radiotelevisive locali, le associazioni della stampa, nonché le associazioni dei fornitori di servizi, ad adoperarsi affinché i propri associati siano portati a conoscenza della necessità, allorquando vengano offerti servizi attraverso l'impiego delle numerazioni sopracitate, di informare i propri clienti, con modalità adeguate, mediante scritte in sovrimpressione chiaramente percepibili, della facoltà di attuare sulla propria utenza il blocco selettivo delle chiamate verso le stesse numerazioni, facendone richiesta al proprio operatore telefonico.

3.1.3. Gli interventi in materia di contenzioso

a) Contenzioso tra organismi di telecomunicazioni


L'art. 1, comma 6, lett. a), n. 9, conferisce alla Commissione per le infrastrutture e le reti dell'Autorità il compito di "dirimere le controversie in tema di interconnessione e accesso alle infrastrutture di telecomunicazioni entro novanta giorni dalla notifica della controversia", sentite le parti interessate.

Relativamente al contenzioso tra organismi di telecomunicazioni operanti nel mercato della telefonia fissa, in applicazione del Regolamento per la risoluzione non giurisdizionale delle controversie tra organismi di telecomunicazioni, di cui all'allegato A della delibera n. 148/01/CONS, sono state trattate, nel periodo di riferimento, undici controversie (di cui una secondo la procedura prevista dal Capo I dell'allegato A della delibera n. 148/01/CONS e dieci secondo la procedura prevista al Capo II della medesima delibera).

Delle controversie trattate secondo la procedura prevista dal Capo II del regolamento, disciplinante il tentativo obbligatorio di conciliazione con effetto sospensivo dei termini per andare in giudizio, due hanno avuto ad oggetto rispettivamente la fatturazione e l'interruzione del servizio ed entrambe si sono concluse con il raggiungimento di un accordo tra le parti. Le altre otto controversie - relative a richieste di risarcimento danni, obblighi di *carrier preselection* e condizioni contrattuali - si sono al contrario concluse con un verbale di mancata conciliazione tra le parti, non essendo successivamente pervenuta alcuna richiesta congiunta di definizione della controversia (Figura 2.1).

La controversia trattata secondo la procedura prevista dal Capo I, avente ad oggetto l'accesso disaggregato alla rete locale, è stata definita dall'Autorità adottando, con delibera, un atto vincolante tra le parti.

Figura 2.1 - Controversie di cui alla delibera n. 148/01/CONS - Capo II (maggio 2001 - aprile 2002)



Fonte: Autorità

b) Contenzioso tra utenti e organismi di telecomunicazioni

L'art. 1, comma 11, della legge 249/97, dispone che "l'Autorità disciplina con propri provvedimenti le modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie" che possono sorgere tra utenti ed operatori licenziatari o soggetti autorizzati. In attuazione della disposizione precedente, l'Autorità ha approvato il regolamento in materia di risoluzione delle controversie insorte tra organismi di telecomunicazioni e utenti (delibera n. 182/02/CONS del 19 giugno 2002).

La procedura prevede due fasi distinte: una prima fase nella quale viene esperito il tentativo di conciliazione tra le parti; una seconda fase, eventuale, nella quale l'Autorità, su richiesta anche del solo utente, definisce la controversia con atto vincolante tra le parti.

Per esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione, gli utenti e gli organismi di telecomunicazioni dovranno rivolgersi ai Comitati regionali per le comunicazioni, in via di attivazione in tutte le regioni.

Il ricorso giurisdizionale non può essere proposto sino a quando non sia stato espletato il tentativo di conciliazione, da ultimare entro trenta giorni dalla proposizione dell'istanza. La proposizione dell'istanza, in ogni caso, sospende i termini per agire in sede giurisdizionale, che riprendono a decorrere dalla scadenza del termine per la conclusione del procedimento di conciliazione. E' riconosciuta, inoltre, alle parti la facoltà di esperire il tentativo di conciliazione anche dinanzi agli organi non giurisdizionali di risoluzione delle controversie in materia di consumo che rispettino i principi sanciti dalla raccomandazione della Commissione europea 2001/310/CE.

In caso di mancato accordo nell'ambito della procedura conciliativa anche una sola delle parti potrà chiedere all'Autorità di risolvere la controversia con atto vincolante, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/97, ovvero rivolgersi all'Autorità giudiziaria ordinaria.

Una norma apposita regola il problema della sospensione del servizio: in pendenza della procedura per l'esperimento del tentativo di conciliazione, la sospensione può essere adottata solo con riferimento al servizio interessato dal mancato pagamento e, comunque, la sospensione relativa al servizio universale di telecomunicazioni non può essere adottata se non per gravi motivi, quali i casi di frode o di insolvenza abituale. In caso di sospensione, l'utente - contestualmente alla proposizione dell'istanza per il tentativo di conciliazione o nel corso della relativa procedura - può chiedere al Dipartimento garanzie e contenzioso dell'Autorità l'adozione di provvedimenti temporanei, diretti a garantire l'erogazione del servizio o a far cessare forme di abuso o di scorretto funzionamento da parte dell'organismo di telecomunicazioni, sino al termine della procedura conciliativa. Entro 10 giorni dal ricevimento dell'istanza il Dipartimento garanzie e contenzioso adotta un provvedimento temporaneo o rigetta l'istanza, dandone comunicazione alle parti.

Per facilitare il ricorso alla procedura conciliativa è stato predisposto il formulario UG, nonché il formulario S per l'inoltro delle semplici segnalazioni, entrambi disponibili sul sito Internet dell'Autorità (www.agcom.it).

La procedura prevista è particolarmente snella, dal momento che l'istanza può essere trasmessa anche a mezzo fax e, per essere valida, deve indicare, oltre ai fatti che sono all'origine della controversia tra le parti, le informazioni riguardanti il nome, il cognome e la residenza o il domicilio dell'utente, il numero dell'utenza telefonica, la denominazione e la sede dell'organismo di telecomunicazioni.

Oltre a quanto appena riportato, l'art. 1, comma 6, lett. a), n. 14 della legge 31 luglio 1997, n. 249, conferisce alla Commissione per le infrastrutture e le reti il compito di "intervenire nelle controversie tra l'ente gestore del servizio di telecomunicazioni e gli utenti privati".

Nel periodo compreso tra maggio 2001/aprile 2002 sono pervenute 1015 istanze da parte di utenti e consumatori (Tabella 2.4), un dato che conferma sostanzialmente quello dell'anno precedente, anche nella tipologia, essendo le istanze classificabili come:

- richieste esplicite di risoluzione della controversia;
- richieste di riconoscimento di quanto dovuto a titolo di indennizzo;
- denunce di violazioni di legge con richiesta di sanzioni;
- segnalazioni di distorsioni generali che presuppongono un intervento regolatorio.

L'analisi congiunta delle problematiche più ricorrenti tra quelle segnalate ha evidenziato la necessità di un intervento dell'Autorità con riferimento all'attivazione, da parte degli operatori di telefonia, di servizi e di offerte non richieste dagli utenti, molto spesso per il tramite di tecniche di comunicazione a distanza. Il numero delle denunce di tali comportamenti abusivi è cresciuta esponenzialmente: le segnalazioni di attivazioni non richieste, infatti, rappresentano oggi il 25,4% del totale, rispetto al 5,25% dello scorso anno.

Tabella 2.4 - Istanze pervenute per operatore di rete fissa (maggio 2001 - aprile 2002)

Organismo di telecomunicazioni	Reclami pervenuti
FASTWEB	12
INFOSTRADA	32
PLANETWORK	3
PUBLITEL	1
TELECOM ITALIA	651
TELEPHONICA	1
TELE 2	30
TISCALI	5
WIND-Infostrada	212
ALBACOM	4
CITIES ON LINE	8
ALTRI	54
TOTALE	1015

Fonte: Autorità

Nella Tabella 2.5 sono riportati i dati relativi alle attivazioni non richieste segnalate, con la specifica della tipologia di servizio o offerta.

Tabella 2.5 - Attivazioni non richieste (maggio 2001 - aprile 2002)

Tipologia	Segnalazioni
Offerte economiche	126
Carrier preselection	95
Contratto di fornitura di servizio	37
Totale	258

Fonte: Autorità

L'Autorità, dopo aver provveduto ad interessare il Nucleo di polizia postale e delle comunicazioni per i profili di violazione del decreto legislativo n. 185 del 22 maggio 1999 riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza, ha richiesto alle società interessate la produzione di tutta la documentazione necessaria ad accertare la sussistenza di eventuali comportamenti contrari alla tutela degli utenti e alla loro libertà di scelta tra i servizi forniti da diversi operatori.

In particolare, sono state individuate irregolarità relativamente sia alla prova delle informazioni fornite all'utente prima dell'esecuzione del contratto, sia dell'avvenuta richiesta del servizio, tali da rendere il rapporto contrattuale incerto e comunque contrario ai criteri di trasparenza, correttezza ed equità.

In merito all'attivazione delle offerte "Teleconomy 24", "Teleconomy No Stop" e "Formula Vantaggio", l'Autorità, con delibera n. 342/01/CONS del 2 agosto 2001, ha contestato alla società Telecom Italia s.p.a. la violazione dell'art. 2, comma 1, lett. c) del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 19 settembre 1997, per le modalità di promozione e attivazione delle suddette offerte, diffidandola dal proseguire in tale comportamento.

A seguito della ricezione di ulteriori segnalazioni da parte di utenti che lamentano l'attivazione non richiesta delle offerte, successivamente alla data di notifica della delibera indicata, è stato aperto un procedimento sanzionatorio volto a verificare la mancata ottemperanza di Telecom Italia alla diffida.

c) Funzioni di garanzia

L'Autorità, congiuntamente alla Camera di commercio di Milano, ha concluso l'indagine conoscitiva sulle clausole vessatorie nei contratti di telefonia, avviata lo scorso anno.

A seguito dell'analisi e dello studio della casistica dei contratti, effettuato dalla Commissione tecnica all'uopo costituitasi, è stato reso il "Parere sulla conformità delle clausole dei contratti di telefonia alla disciplina di cui agli artt. 1469 bis e seguenti del codice civile".

Tale Commissione, nascendo dalle competenze in materia specificamente attribuite alle Camere di commercio dall'art. 2, comma 4 della legge n. 580/93, rappresenta un efficace tentativo di raccordo tra istituzioni competenti in materia di tutela degli interessi dei consumatori.

L'Autorità, infatti, è titolare, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/97, di un'autonoma facoltà, ovvero di "proporre la modifica delle condizioni contrattuali e delle condizioni di indennizzo e di rimborso applicate dagli organismi di telecomunicazioni".

L'indagine sulle clausole vessatorie rappresenta, quindi, uno studio accurato su uno degli aspetti più rilevanti nella tutela degli interessi economici e giuridici degli utenti. Per una completa analisi delle problematiche sono stati convocati in audizione sia i rappresentanti degli operatori che le principali associazioni dei consumatori.

La Commissione ha considerato le clausole che compaiono nei contratti *standard* dei principali operatori di telefonia fissa e mobile, con l'obiettivo di individuare criteri interpretativi generali che possano costituire il riferimento al quale rapportarsi nella stesura dei contratti di telefonia. Sono state così esaminate, tra le altre, le clausole relative alla formazione, alla modifica e alla durata del contratto; all'addebito tramite conto corrente; alla fase di reclamo e di contestazione; alla ripartizione delle responsabilità tra consumatore e gestore, nonché al foro competente.

L'esito dell'indagine ha evidenziato la necessità di un generale riesame dei contratti di telefonia, alla luce di una prassi che risente di una configurazione dei rapporti utente/gestore non sempre in linea con i principi di tutela degli utenti in un settore concorrenziale.

3.2. LA TELEFONIA MOBILE

3.2.1. Gli interventi in materia di regolamentazione

Per quanto riguarda la telefonia mobile, tra le principali decisioni adottate nel 2001, in materia di regolamentazione, si segnalano:

1. la recente introduzione della portabilità del numero per le reti mobili. Tale misura oggi acquista particolare importanza alla luce dell'alto tasso di penetrazione della telefonia mobile che caratterizza il mercato italiano, nel quale è importante aumentare le facoltà di scelta dell'operatore da parte degli utenti finali (delibere n. 12/01/CIR, n. 19/01/CIR, n. 22/01/CIR e n. 7/02/CIR);

2. la pubblicazione di "Linee guida per la predisposizione della contabilità a fini regolatori da parte degli operatori mobili notificati e l'evoluzione del sistema di contabilità dei costi" (delibera n. 485/01/CONS);

3. la consultazione pubblica sull'introduzione di meccanismi di programmazione dei prezzi massimi di terminazione praticati dagli operatori mobili notificati e la regolamentazione dei prezzi delle chiamate fisso-mobili praticati dagli operatori fissi notificati (delibera n. 486/01/CONS);

L'introduzione delle condizioni regolamentari per consentire la portabilità del numero sulle reti mobili

La delibera n. 12/01/CIR, “Disposizioni in tema di portabilità del numero tra operatori del servizio di comunicazione mobile e personale (*Mobile Number Portability*)”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 22 giugno 2001, la delibera n. 19/01/CIR, “Modalità operative per la portabilità del numero tra operatori di reti per i servizi di comunicazioni mobili e personali (*Mobile Number Portability*)”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana n. 197 del 25 agosto 2001, la delibera n. 22/01/CIR, “Risorse di numerazione per lo svolgimento del servizio della portabilità del numero tra operatori di reti per i servizi di comunicazioni mobili e personali (*Mobile Number Portability*)”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 23 ottobre 2001 e, infine, la delibera n. 7/02/CIR, recante “Disposizioni in materia di portabilità del numero mobile: fissazione delle condizioni economiche e di fornitura del servizio”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 85, dell'11 aprile 2002, costituiscono il percorso regolamentare per l'introduzione in Italia dell'importante misura concorrenziale costituita dalla portabilità del numero per le reti mobili.

Il perfezionamento del processo decisionale ha richiesto una numerosa serie di incontri con operatori e costruttori per la definizione delle condizioni tecnico-economiche nell'ambito di un accordo quadro previsto dalla delibera n. 19/01/CIR. A titolo esemplificativo, sono state ampiamente discusse la definizione del prezzo dell'attivazione della prestazione, le comunicazioni cliente/*recipient* con riferimento alla necessità di includere la disdetta del precedente contratto, la rinuncia al credito residuo, il consenso informato del trattamento dei dati da parte del *recipient* e del *donating*, l'eventuale aggiunta di ulteriori casi di rifiuto, annullamento o sospensione e la distribuzione della capacità offerta dal *donating*.

A seguito di detti lavori, gli operatori Blu, Omnitel Pronto Italia, Telecom Italia Mobile e Wind Telecomunicazioni hanno sottoscritto un protocollo di intesa che definisce le modalità di avvio della prestazione relativamente alla fase iniziale (fino al 1° maggio 2002). Successivamente a tale intesa, l'Autorità (con la citata delibera n. 7/02/CIR) ha ritenuto di definire ulteriormente le condizioni operative, con particolare riguardo al prezzo interoperatore e al trattamento del credito residuo relativo al traffico prepagato, nonché di provvedere ad alcune disposizioni transitorie.

L'Autorità, peraltro, ha affidato ad una Unità interna di monitoraggio la sorveglianza sull'effettiva implementazione delle misure previste.

L'evoluzione dei sistemi contabili per gli operatori mobili notificati

Con la delibera n. 485/01/CONS l'Autorità ha approvato le “linee guida per la predisposizione della contabilità a fini regolatori da parte degli operatori mobili notificati e l'evoluzione del sistema di contabilità dei costi”. Tale delibera rappresenta un'importante fase intermedia del processo avviato tra il 2000 e il 2001. L'Autorità ha introdotto, infatti, nuove metodologie di valutazione dei costi degli operatori notificati nei mercati dell'interconnessione e dei servizi di telecomunicazione. In particolare, gli operatori mobili notificati hanno fornito un sistema contabile per la terminazione fisso-mobile a costi storici e sono tenuti a predisporre un sistema di contabilità a costi correnti, quale passaggio intermedio per l'adozione di una contabilità di tipo *Long Run Incremental Cost* (LRIC). Si tratta di un passaggio chiave per valutare l'effettivo orientamento al costo dei beni intermedi, quali l'interconnessione.

La consultazione sull'introduzione di meccanismi di programmazione dei prezzi massimi di terminazione praticati dagli operatori mobili notificati

Con la delibera n. 486/01/CONS l'Autorità ha indetto una consultazione pubblica sull'introduzione di meccanismi di programmazione dei prezzi massimi di terminazione praticati dagli operatori mobili notificati e la regolamentazione dei prezzi delle chiamate fisso-mobile praticati dagli operatori fissi notificati.

3.2.2. Gli interventi in materia di vigilanza

Secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 318/97, all'art. 2, comma 4, “sono modificate, su iniziativa dell'Autorità le concessioni ad uso pubblico e le autorizzazioni di cui all'art. 184, comma 1, del codice postale esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, allineandole alle disposizioni in esso contenute”. L'attività condotta in proposito, nel corso del 2001, ha portato al compimento del processo iniziato nel precedente anno, con il rilascio dei titoli abilitativi che, eliminando ogni diritto speciale o esclusivo previsto dalle precedenti concessioni, le allineano alla normativa vigente ed, in particolare, alle disposizioni del decreto richiamato.

Sotto il profilo dell'attività di controllo effettuata sugli operatori mobili, tra le condizioni che vengono imposte ai soggetti che ottengono una licenza per l'espletamento del servizio radiomobile pubblico, figurano generalmente vincoli relativi alla realizzazione di piani di sviluppo delle reti, che possono essere espressi in termini di percentuali di copertura del territorio e/o di popolazione servita.

Per quanto riguarda la società Blu s.p.a., nel corso dell'anno 2001, l'Autorità ha controllato il grado di copertura previsto alla scadenza del 31 dicembre 2000 verificandone la conformità.

L'Autorità, nel corso dell'anno 2001, in relazione alla scadenza del 31 dicembre 2000, ha avviato parimenti l'attività di controllo, tuttora in corso, anche nei confronti di Wind s.p.a., con riferimento agli obblighi derivanti dal capitolato d'oneri associato alla licenza individuale per il servizio radiomobile pubblico di comunicazione numerico, rilasciata in data 30 giugno 1998.

3.2.3. Gli interventi in materia di contenzioso


a) Contenzioso tra organismi di telecomunicazioni

Relativamente al contenzioso tra organismi di telecomunicazioni operanti nel mercato della telefonia mobile, in applicazione del regolamento per la risoluzione non giurisdizionale delle controversie tra organismi di telecomunicazioni di cui all'allegato A della delibera n. 148/01/CONS, sono state trattate due controversie. Entrambe le controversie hanno avuto ad oggetto il valore del *roaming* offerto dagli operatori avente notevole forza di mercato ai nuovi entranti, con riferimento alle condizioni economiche previste dall'art. 5, comma 3, della delibera n. 388/00/CONS. L'intervento dell'Autorità ha fatto sì che le parti raggiungessero un accordo commerciale, fermo restando, in ogni caso, il rispetto del generale principio di non discriminazione.

b) Contenzioso tra utenti e organismi di telecomunicazioni

Nell'ambito dell'attività relativa al contenzioso tra operatori di telecomunicazioni ed utenti, ai sensi dell'art. 1, comma 6, lett. a), n. 14, della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono pervenute 97 istanze da parte di utenti, aventi ad oggetto richieste di riconoscimento di quanto dovuto a titolo di indennizzo, nonché denunce di violazioni di legge con richiesta di applicazione delle relative sanzioni (Figura 2.2). Inoltre, si ricorda che le disposizioni del recente regolamento di cui alla delibera n. 182/02/CONS, descritte nel paragrafo 3.1.3, lett. b), si applicano anche nel caso di controversie tra utenti e operatori di telefonia mobile.

Figura 2.2 - Istanze pervenute per operatore (maggio 2001 – aprile 2002)



Fonte: Autorità

3.3. INTERNET

3.3.1. Gli interventi in materia di regolamentazione

La regolamentazione relativa a Internet con, da ultimo, l'approvazione della legge 8 aprile 2002, n. 59, recante "Disciplina relativa alla fornitura di servizi di accesso ad Internet", ha conosciuto un'importante evoluzione nel corso del periodo di riferimento.

Oltre agli effetti della legge n. 59/02, che introduce l'equiparazione degli *Internet Service Provider* agli operatori licenziatari di telecomunicazioni, occorre ricordare:

1. l'introduzione di un modello forfetario di accesso a Internet (c.d. FRIACO);
2. l'introduzione della regolamentazione relativa all'utilizzo di numerazione dedicata per l'accesso a Internet (decade 7);
3. l'introduzione del servizio di accesso condiviso e di accesso alla sottorete di utente (vedi precedente paragrafo 3.1.1.).

L'introduzione di un modello forfetario di accesso a Internet (c.d. FRIACO)

Telecom Italia ha inviato all'Autorità, in data 22 gennaio 2002, una proposta di integrazione all'offerta di riferimento per il 2001, in ottemperanza alla delibera n. 25/01/CIR che richiedeva l'inserimento di un servizio di interconnessione su base forfetaria per l'accesso ad Internet.

In data 1° febbraio 2002, Telecom Italia ha inviato un'integrazione a tale proposta, contenente le condizioni economiche per il servizio di raccolta forfetaria a livello distrettuale ed il manuale di procedure e *Service Level Agreement*.

L'Autorità ha, pertanto, avviato l'attività di valutazione di tale offerta. Nell'ambito di tale valutazione, è stata approfondita la metodologia adottata da Telecom Italia con riferimento al calcolo delle condizioni economiche, la configurazione tecnica del servizio proposta e sono stati effettuati confronti approfonditi con altre Autorità nazionali di regolamentazione in Paesi che hanno già introdotto tale servizio.

Sono state quindi introdotte, con la delibera n. 5/02/CIR, alcune modifiche di natura tecnico-economica all'offerta di Telecom Italia.

La regolamentazione relativa all'utilizzo di numerazione dedicata per l'accesso a Internet (decade 7)

La delibera dell'Autorità n. 6/00/CIR ha riservato la numerazione in decade 7 per l'accesso ai servizi Internet. Ad oggi, per l'accesso ad Internet, sono state utilizzate prevalentemente numerazioni di tipo geografico che hanno consentito anche lo sviluppo di offerte di tipo "free inter-

net”, rese possibili dal modello di interconnessione c.d. di terminazione, in base al quale l'operatore dalla cui rete origina la chiamata fattura al cliente chiamante una tariffa urbana e corrisponde, all'operatore sulla cui rete è attestato l'ISP, il valore di interconnessione di terminazione. Tale modello è sostenibile nella misura in cui la tariffa di terminazione *reverse* consente margini sufficienti all'OLO per la remunerazione dei propri costi di rete e per la eventuale corresponsione all'ISP della quota c.d. di *revenue sharing*.

Per le numerazioni in decade 7 relative agli archi 700, 702 e 709, utilizzati rispettivamente per l'accesso gratuito, la fatturazione a carico dell'operatore assegnatario della numerazione e per i servizi a tariffazione specifica, viene applicato un modello di interconnessione c.d. di raccolta, in base al quale l'operatore assegnatario della numerazione fissa la tariffa al chiamante e remunera l'operatore d'accesso per il servizio di interconnessione di raccolta ed eventuali attività di fatturazione e rischio di insolvenza.

Telecom Italia ha proposto, all'interno dell'offerta di riferimento per il 2001, per le chiamate rivolte verso le proprie numerazioni 701, un modello di terminazione, prevedendo allo stesso tempo una differenziazione delle condizioni economiche rispetto al servizio di terminazione per le chiamate verso numerazioni geografiche, nonché una diversa architettura di interconnessione.

Il modello proposto prevedeva, infatti, per gli operatori interconnessi la consegna del traffico con origine nel distretto e destinato a numerazioni 701 di Telecom Italia sul c.d. punto di consegna distrettuale, individuato da Telecom Italia stessa per ciascun distretto. Inoltre, il valore economico di terminazione verso numerazioni 701 di Telecom Italia era posto a 0,28 €cent/minuto in *peak*, da confrontarsi con il corrispondente valore di terminazione SGU delle chiamate voce (0,72 €cent/minuto in *peak*). Tale riduzione veniva giustificata da Telecom Italia sulla base di proprie scelte architetture che prevedevano l'attestazione degli ISP direttamente sui punti di consegna distrettuali scelti da Telecom Italia, con la conseguente eliminazione di alcuni costi di rete.

Nel corso del procedimento, Telecom Italia ha chiarito che nella negoziazione delle condizioni economiche per la terminazione di chiamate originate da abbonati della stessa Telecom Italia verso numerazioni 701 di altri operatori, la tariffa all'utente chiamante viene posta pari al prezzo della tariffa urbana a tempo, al netto della differenza tra le normali condizioni di terminazione previste per il traffico voce (pari a 0,72 €cent in *peak*) e le condizioni di terminazione verso numeri 701, contenute nell'offerta di riferimento (pari a 0,28 €cent in *peak*). Qualora l'operatore interconnesso avesse richiesto un valore di terminazione superiore, la differenza sarebbe stata ribaltata sull'utente finale.

L'Autorità ha ritenuto che la modalità di interconnessione prevista da Telecom Italia presentassero delle criticità in quanto, da un lato, poteva non corrispondere a scelte architetture effettuate dagli altri operatori e, dall'altro, poteva comportare discriminazioni tra ISP in funzione della lo-

ro localizzazione sul territorio. Non si è ritenuto, pertanto, di giustificare l'introduzione di una differente modalità di interconnessione di terminazione verso numerazioni 701, ritenendo opportuna la riformulazione dell'offerta, con riferimento ai medesimi livelli di interconnessione di terminazione degli altri servizi di traffico commutato.

In merito alle condizioni di offerta al pubblico per l'accesso a numerazioni 701, inoltre, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nel parere formulato, ha evidenziato come “gli interventi regolamentari, pur indirizzati primariamente ad un obiettivo di efficienza di breve periodo attraverso la riduzione dei costi di accesso per l'utenza finale, non possano non tenere conto dell'esistenza di processi concorrenziali in tutti gli stadi della filiera produttiva di tali servizi, evitando in particolare artificiose contrazioni dei margini di alcuni operatori a favore di altri o la creazione di nuove situazioni monopolistiche a discapito degli effetti positivi della concorrenza sull'efficienza di lungo periodo”.

A seguito della propria analisi, pertanto, l'Autorità ha ritenuto opportuno che in fase di avvio dei servizi sulle numerazioni 701, l'operatore di accesso determinasse le condizioni economiche di offerta al pubblico per l'accesso a tali servizi senza praticare differenziazioni in funzione dell'operatore di terminazione, al fine di evitare che le eventuali riduzioni nei confronti dell'utenza si realizzassero solo a fronte di una riduzione dei margini dell'operatore di terminazione.

3.3.2. Gli interventi in materia di vigilanza

Nel corso del 2001 e nei primi mesi del 2002, si è assistito ad un crescente interesse del mercato verso le tecnologie x-DSL (*Digital Subscriber Loop*) che consentono un accesso alla rete Internet a velocità elevate utilizzando le esistenti coppie in rame. L'intensificarsi della competizione sui tradizionali servizi telefonici, da un lato, e la rilevanza di Internet, dall'altro lato, hanno reso indispensabile per gli operatori allargare la propria gamma di servizi e sviluppare offerte di accesso ad Internet tramite tecnologie x-DSL, mercato divenuto oggetto di una crescente competizione fra operatori.

Caratteristica principale dei servizi x-DSL è la possibilità di realizzare una connessione alla rete Internet di tipo *always-on*, consentendo, allo stesso tempo, di usufruire del tradizionale servizio telefonico sullo stesso doppino in rame. Ad oggi, l'offerta di servizi x-DSL si basa prevalentemente sull'utilizzo dell'esistente infrastruttura in rame di Telecom Italia, che offre servizi *wholesale* ad altri operatori ed *Internet Service Providers*. Nel corso dello stesso periodo, si è inoltre assistito ad un significativo sviluppo delle aree geografiche coperte dai servizi x-DSL, nonché ad una diversificazione dell'offerta tra servizi rivolti all'utenza affari (caratterizzati da velocità trasmissive per l'accesso lato utente finale che vanno da un minimo di 2Mb/s fino a 8Mb/s) e servizi rivolti alla clientela residenziale e piccole e medie imprese (caratterizzati da ve-

locità trasmissive per l'accesso lato utente finale che vanno da un minimo di 128 kbit/s fino a 640 kbit/s).

Lo sviluppo combinato rete/servizi ha direttamente inciso sulle modalità e capacità di offerta dei vari gestori che nel corso del 2001 hanno innovato le proprie offerte commerciali integrando fonia e dati. L'Autorità, attraverso un'azione necessariamente coordinata di vigilanza e di regolamentazione ha inteso garantire il mantenimento di un ambiente competitivo aperto e trasparente e, per tal motivo, le azioni di verifica delle condizioni di fornitura del servizio si sono concentrate, in particolare, sulle modalità di offerta *wholesale* e *retail* dell'operatore *incumbent*, sul presupposto che, in tale segmento di mercato, sia fondamentale garantire l'effettiva replicabilità dell'offerta *retail* da parte degli operatori nuovi entranti.

In altri termini, l'analisi delle condizioni proposte da Telecom Italia ha riguardato sia il profilo tecnico, sia la valutazione della coerenza tra l'offerta *wholesale* di Telecom Italia rivolta ad altri operatori e ISP, nonché la possibilità, per questi ultimi, di offrire servizi *retail* in concorrenza con Telecom Italia.

Quest'ultima, tenendo conto delle osservazioni dell'Autorità, ha proposto alcuni miglioramenti all'offerta *wholesale* in termini di riduzioni dei prezzi, introduzione di maggiori elementi di flessibilità e significativo miglioramento dei *Service Level Agreement*, con la previsione di penalità stringenti a garanzia del processo di attivazione ed assistenza tecnica contrattualizzato.

Dalle valutazioni effettuate dall'Autorità e dai commenti e segnalazioni pervenuti da parte degli operatori licenziatari, è emersa l'ulteriore necessità, anche alla luce della crescente importanza dei servizi x-DSL nel mercato delle telecomunicazioni, di rivedere l'offerta *wholesale* di Telecom Italia al fine di risolvere alcuni aspetti problematici; a tal fine, l'Autorità ha avviato un tavolo tecnico con Telecom Italia e con gli operatori licenziatari e ISP, con l'obiettivo di rivedere l'attuale articolazione dell'offerta *wholesale* ADSL fino a 640 kbit/s, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

- a) la corresponsione della totalità del canone per tutti gli accessi del lotto indipendentemente dall'attivazione del singolo accesso;
- b) la non uniformità della struttura di *pricing* della componente di trasporto ATM che presenta, a parità di banda, prezzi non uniformi al variare dei lotti.

L'obiettivo dell'Autorità è principalmente quello di assicurare la non discriminazione tra operatori in funzione della dimensione del lotto richiesto, la coerenza delle caratteristiche tecniche ed economiche tra tutte le offerte x-DSL da parte di Telecom Italia agli operatori e ISP, ivi inclusi i servizi x-DSL con capacità pari o superiore a 2 Mbit/s in tecnologia ADSL e HDSL, nonché la coerenza tra le condizioni economiche dell'offerta *wholesale* per servizi x-DSL e le condizioni economiche dei servizi di accesso disaggregato, con particolare riferimento all'accesso disaggregato alla rete locale ed accesso condiviso.

L'Autorità ha vagliato varie condizioni di fornitura dei servizi proposte da Telecom Italia s.p.a. che secondo la stessa società erano funzionali allo sviluppo del mercato Internet con accesso a larga banda in tecnologia ADSL.

Proprio nella prospettiva di assicurare lo svolgersi di corrette dinamiche competitive, con riferimento agli aspetti di natura concorrenziale legati ad offerte congiunte Internet/fonia da parte dell'operatore *incumbent*, l'Autorità ha valutato, anche sulla base di uno specifico parere richiesto all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di non approvare alcune di tali offerte congiunte, in relazione ad eventuali distorsioni che esse avrebbero potuto produrre sullo sviluppo concorrenziale di mercati diversi.

3.4. LA TELEVISIONE

3.4.1. Gli interventi in materia di regolamentazione

La regolamentazione nel settore radiotelevisivo si è esplicitata, nel periodo di riferimento, con particolare riguardo all'evoluzione della televisione digitale terrestre e ai temi del pluralismo e delle posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo. La legge 66/01 ha fissato alcune importanti regole relative all'introduzione della televisione digitale terrestre. Si tratta di un passaggio chiave verso la modernizzazione del settore, nel quale il riassetto tecnologico potrà avere conseguenze rilevanti anche nel mercato. Assume, quindi, particolare rilevanza il regolamento predisposto dall'Autorità (delibera n. 435/01/CONS).

Relativamente alla tematica del pluralismo, l'Autorità è intervenuta con la delibera n. 401/00/CONS nel mercato della televisione a pagamento.

In applicazione dell'art. 3 della legge 249/97, infine, l'Autorità con delibera n. 346/01/CONS, ha fissato i termini per l'abbandono delle frequenze analogiche terrestri da parte delle emittenti che superano i limiti previsti in termini di irradiazione.

In aggiunta a ciò, sono state avviate tre importanti consultazioni pubbliche sui temi dei diritti residuali, dell'evoluzione della direttiva "Televisione senza frontiere" e sulla pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa.

Infine, l'Autorità si è attivata per l'implementazione del piano delle frequenze per la radiodiffusione sonora televisiva digitale (PNAF-DVB).

Lo sviluppo della televisione digitale terrestre in Italia

La legge 22 marzo 2001 n. 66, come già segnalato nella scorsa Relazione annuale, definisce il quadro normativo di riferimento per lo sviluppo della televisione digitale terrestre. In particolare, l'art. 2-bis pre-

vede che tutti gli operatori che trasmettono via etere (su frequenze terrestri), via cavo e via satellite in tecnica analogica sono tenuti, entro il 31 dicembre 2006, a irradiare esclusivamente in tecnica digitale (art. 2-bis, comma 5). Per effettuare il passaggio dall'analogico al digitale, gli operatori dovranno chiedere al Ministero delle comunicazioni un'abilitazione, rilasciata entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta, corredata da un progetto di attuazione e da un progetto radioelettrico (art. 2-bis, comma 3). L'abilitazione *de quo* ha ad oggetto la "sperimentazione di trasmissioni televisive e servizi della società dell'informazione in tecnica digitale". A tal fine, le emittenti richiedenti possono costituire consorzi e definire intese per la gestione degli impianti e la diffusione dei programmi e servizi multimediali. Ciascun soggetto titolare di una concessione televisiva dovrà riservare almeno il 40% della capacità trasmissiva del medesimo blocco di programmi e servizi ad altri soggetti per la sperimentazione in digitale. Si tratta di una sorta di "interconnessione su sperimentazione" che la legge riserva a soggetti dotati di "minore forza contrattuale" (art. 2-bis, comma 1). Una normativa analoga viene riservata ai soggetti titolari di concessione per la radiodiffusione sonora, in ambito locale o nazionale.

L'Autorità deve adottare un piano nazionale di assegnazione delle frequenze in digitale entro il 31 dicembre 2002 (art. 1) ed era tenuta anche a redigere, entro il 30 giugno 2001, un regolamento avente ad oggetto l'indicazione delle condizioni che gli operatori devono possedere per ottenere le abilitazioni (rilasciate dal Ministero) per la diffusione di trasmissioni radiotelevisive in tecnica digitale sulla base dei piani di assegnazione delle frequenze in digitale.

In ottemperanza a quanto previsto dalla legge, l'Autorità ha quindi predisposto un regolamento sulla televisione digitale allo scopo di definire le condizioni relative al rilascio delle licenze e delle autorizzazioni per la diffusione di trasmissioni radiotelevisive su frequenze terrestri in tecnica digitale. L'Autorità, ai sensi della propria delibera n. 278/99, recante "Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell'ambito di ricerche e indagini conoscitive", ha indetto, nel mese di luglio 2001, una consultazione pubblica al fine di acquisire elementi in merito all'emanando regolamento sulla televisione digitale terrestre. Successivamente l'Autorità, con delibera n. 435/01/CONS, ha approvato, nel mese di dicembre 2001, il regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale per consentire, da un lato, l'avvio dei mercati legati alla radiodiffusione digitale terrestre e, dall'altro, la possibilità di una successiva revisione ed integrazione sulla base delle indicazioni derivanti dall'attività di pianificazione delle frequenze e dai risultati della sperimentazione.

Il regolamento suddivide gli obblighi, limiti e impegni che, in ambiente analogico, sono attribuiti a un unico soggetto (il concessionario), fra i due soggetti (l'operatore di rete dotato di licenza e il fornitore di contenuti dotato di autorizzazione) che la legge 66/01 prevede operanti in ambiente digitale. Il Regolamento ha pertanto attribuito tutti gli obblighi concernenti i contenuti editoriali ai soggetti autorizzati (responsabilità

dei programmi, registro operatori, rispetto delle norme su pubblicità, quote di emissione, minori), mentre ai licenziatari sono demandati gli obblighi relativi alle attività diffusive (progetto radioelettrico, funzionamento della rete, condivisione delle infrastrutture, soglie di investimento per la costruzione degli impianti).

In secondo luogo, il regolamento definisce le norme di applicazione per la fase di avvio dei mercati ed indica il percorso che, attraverso tale fase transitoria, conduce dal regime unitario della concessione al regime basato sulla coppia licenza/autorizzazione. Poiché si prevede che, dopo la fase d'avvio di 30 mesi, siano definibili con precisione maggiore limiti e impegni che gli operatori dovranno assumere entro il nuovo ambiente tecnologico, il regolamento delinea inoltre i principi guida per l'adozione di ulteriori disposizioni che l'Autorità dovrà predisporre entro il marzo 2004.

Riguardo la fase di avvio dei mercati, il regolamento definisce la configurazione delle abilitazioni per la sperimentazione in tecnica digitale su frequenze terrestri durante questo periodo. Le abilitazioni valgono per i soli operatori di rete (i nuovi fornitori di contenuto ottengono l'autorizzazione direttamente, senza passaggi intermedi), possono essere richieste fino al 30 marzo 2004 (fine del periodo in cui ai concessionari è consentito lo scambio di impianti e di rami d'azienda) e hanno validità fino al 25 luglio 2005. I soggetti abilitati dichiarano al Ministero delle comunicazioni le aree interessate alla sperimentazione, i siti prescelti per la diffusione e le frequenze utilizzate, impegnandosi a comunicare le variazioni dei dati intervenute dopo la presentazione della domanda.

Il regolamento ha inoltre puntualizzato l'obbligo di riservare a soggetti terzi il 40% della capacità trasmissiva disponibile nei blocchi di diffusione realizzati da operatori attualmente titolari di più di una concessione televisiva. Gli operatori di rete interessati devono ora assicurare l'osservanza di condizioni aggiuntive, tra le quali la garanzia di partecipazione alla sperimentazione per un ampio numero di soggetti (divieto di attribuire ai programmi di un unico autorizzato esterno l'intero 40% soggetto a riserva), il rispetto dei principi di pluralismo informativo, la varietà delle tipologie editoriali (divieto di attribuire per intero la quota di programmi sotto riserva a formule prive di informazione come per esempio le televendite), l'impegno alla diffusione e alla promozione di opere europee di produzione indipendente.

Il regolamento definisce inoltre il percorso che dalle abilitazioni, in quanto titolo vigente nella fase di avvio, porta alle licenze le quali hanno validità sia per la fase transitoria (a partire dalla scadenza delle concessioni per l'attività in tecnica analogica), sia, soprattutto, per l'assetto definitivo del sistema televisivo. La legge n. 66 implica per i soggetti abilitati, la cui "richiesta (va) corredata da un progetto di attuazione e da un progetto radioelettrico", un cospicuo impegno ad investire nella fase di avvio dei mercati, ovvero in una fase non ancora stabilizzata e quindi strutturalmente incerta. Qualora gli impegni operativi (soglia di investimenti fissata in misura esplicita e differenziata per i blocchi di diffusione

nazionali e locali; trasferimento sui siti di piano e pronta adozione delle variazioni di frequenze richieste; contributi per la diffusione dei decoder presso le famiglie; rispetto negli accordi con i fornitori di contenuti dei principi in materia di pluralismo e accesso) che l'abilitato è chiamato ad assumere formalmente siano mantenuti durante la fase di avvio dei mercati, la licenza è rilasciata quale conversione dell'abilitazione. Il regolamento prevede inoltre un percorso standard che concerne il monte di frequenze disponibili, derivato dall'estinzione delle concessioni non rinnovate, dalla liberazione di frequenze per cessazioni di attività definite a vario titolo o per altre motivazioni (per esempio frequenze utilizzate in misura non necessaria dai licenziatari). A tali frequenze, soggetti non preventivamente definiti potranno accedere sulla base di criteri determinati, una volta sentita l'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato.

Il mercato della televisione a pagamento

Con la delibera n. 401/01/CONS, l'Autorità è intervenuta per verificare l'applicazione del principio della tutela del pluralismo nello specifico mercato della televisione a pagamento. Alla luce delle considerazioni svolte nell'istruttoria, l'analisi condotta sul mercato della televisione a pagamento, allo stato, non presenta, in relazione agli aspetti relativi alla tutela del principio del pluralismo, elementi suscettibili di comportare specifici interventi ai sensi dell'art. 2 della legge n. 249/97. In particolare, relativamente alle norme generali previste dalla legge n. 249/97, occorre rilevare che, per quanto riguarda l'art. 2, comma 1, nel settore delle comunicazioni sonore e televisive, che include sia mercati basati sulla raccolta delle risorse pubblicitarie sia mercati basati sulla raccolta di proventi direttamente dagli utenti dei programmi, l'influenza delle singole emittenti a pagamento risulta, allo stato, marginale. Occorre, tuttavia, vigilare sugli effetti che eventuali restrizioni nel mercato dei diritti criptati possono avere sui mercati collegati, con speciale riferimento a quello dei diritti sportivi e cinematografici. Per quanto riguarda le disposizioni specifiche della legge n. 249/97, non si ravvisa allo stato un superamento delle soglie previste dalla legge, fatto salvo il caso dell'art. 3, comma 11, per il quale vige attualmente il regime transitorio previsto dall'art. 3, comma 6. In particolare, relativamente all'art. 2, comma 8, lettera a), le emittenti televisive a pagamento sono sottoposte al più generale limite alla raccolta di risorse economiche del settore televisivo nazionale riferito alle trasmissioni via etere terrestre (ivi comprese quelle codificate) e, come l'Autorità ha avuto modo di verificare, non risultano superati i limiti previsti da soggetti che offrono canali a pagamento, nel caso di specie Telepiù. Per quanto riguarda l'art. 2, comma 8, lettera c), le emittenti televisive a pagamento rientrano nel settore delle emittenti televisive nazionali via cavo e delle emittenti via satellite, con parziale coincidenza dei due settori. Non avendo l'Autorità provveduto a determinare il termine a partire dal quale verranno applicati i limiti di cui alla norma citata, si ritie-

ne tuttora in corso il periodo transitorio al fine di consentire l'avvio dei mercati, nel rispetto dei principi del pluralismo e della concorrenza; pertanto tali limiti non risultano applicabili nel caso di specie.

La decisione relativa all'art. 3 della legge n. 249/1997

In attuazione di quanto sancito dalla Corte costituzionale con sentenza 7 dicembre 1994, n. 420, la legge n. 249 del 31 luglio 1997, all'art. 2, comma 6, ha introdotto come limite alla disponibilità di risorse fisiche da parte delle emittenti titolari di concessione per la radiodiffusione televisiva in chiaro in ambito nazionale il parametro dell'irradiazione del 20 per cento delle reti televisive analogiche, individuate sulla base del piano nazionale di assegnazione delle frequenze redatto dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica e dei criteri indicati dalla medesima norma. In base alla pianificazione effettuata dall'Autorità con la delibera n. 68/98, il numero delle reti a copertura nazionale è stato determinato in diciassette, di cui undici assegnate alla radiodiffusione televisiva in ambito nazionale e sei alle esigenze della radiodiffusione televisiva in ambito locale.

In termini di reti televisive, il citato art. 2, comma 6, della legge n. 249/97, non consente, dunque, di rilasciare ad un medesimo soggetto o a soggetti controllati da o collegati a soggetti i quali a loro volta controllino altri titolari di concessione, ad esclusione della concessionaria pubblica, concessioni che permettano di irradiare più di due reti televisive nazionali. Transitoriamente, l'art. 3, comma 6, della medesima legge, ha autorizzato gli esercenti la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale che superino i limiti previsti dall'art. 2, comma 6, a proseguire, successivamente al 30 aprile 1998, data originariamente prevista, dall'art. 3, comma 2, come termine per il rilascio delle nuove concessioni radiotelevisive private, l'esercizio delle reti eccedenti gli stessi limiti, a condizione che le trasmissioni siano effettuate contemporaneamente su frequenze terrestri e via satellite o via cavo. Sancire la fine del periodo transitorio, mediante l'indicazione del termine a partire dal quale la trasmissione deve avvenire esclusivamente via cavo o via satellite, compete, ai sensi del successivo comma 7, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dipende dal numero di famiglie in grado di ricevere i segnali televisivi attraverso tali mezzi. Tale norma relaziona, infatti, la fissazione di tale termine all'effettivo e congruo sviluppo dell'utenza dei programmi radiotelevisivi così ricevuti. La delibera n. 346/01/CONS dell'Autorità individua la data stabilita per l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3, commi 6, 7, 9 e 11 della legge n. 249/97 nel 31 dicembre 2003. L'Autorità, entro il 31 gennaio 2003, si riserva di rivedere il termine suddetto secondo i criteri ivi riportati. Il termine di cui al comma 7 serve, inoltre, a stabilire il momento a partire dal quale deve proseguire la trasmissione esclusivamente via cavo o via satellite della rete eccedente i limiti di cui all'art. 3, comma 11, in base al quale nessun soggetto può essere destinatario di

più di una concessione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale per la trasmissione di programmi in forma codificata. Tale norma prevede, infatti, che l'esercizio in via transitoria della rete eccedente deve avvenire alle stesse condizioni e nei termini previsti dai commi 6 e 7, tenuto conto della particolare natura di tale tipo di trasmissioni. Contestualmente all'indicazione del termine di cui al comma 7, l'Autorità deve anche stabilire il termine entro cui la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo trasforma una delle sue reti televisive in una emittente che non può avvalersi di risorse pubblicitarie. In base al comma 9 dello stesso articolo l'Autorità indica il termine entro cui deve essere istituita tale emittente, dopo aver valutato il piano per la ristrutturazione della concessionaria pubblica e previo parere della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

La Commissione parlamentare si è espressa l'8 febbraio 2001 formulando parere favorevole sul progetto di Nuova Rai Tre con alcune osservazioni che valgono ad arricchire di contenuti il quadro normativo dettato dai citati articoli 2 e 3 della legge n. 249/97. Secondo la Commissione, dal punto di vista economico, il passaggio ad una competizione per le entrate pubblicitarie sulla base di non più di due reti per ciascun esercente di reti televisive su frequenze terrestri in ambito nazionale, non deve avere carattere punitivo per le imprese, ma deve contribuire a creare le condizioni per una concorrenza libera e basata su pari opportunità. A questo fine, essa ha ritenuto preliminare e necessaria l'esatta coincidenza del termine previsto dall'art. 3, comma 7, della legge n. 249/97, relativo all'abbandono delle frequenze terrestri da parte delle reti di cui al comma 6 del medesimo articolo, e del termine entro cui dovrà essere istituita l'emittente di cui al successivo comma 9. Rispetto a tale intervento, essa ha invitato l'Autorità a considerare, nell'esercizio del suo potere di segnalazione al Governo, i radicali cambiamenti di scenario intervenuti dopo l'approvazione della legge n. 249/97 e a tenere conto della attuale mancanza di una disciplina organica circa le risorse del sistema radiotelevisivo, anche con riferimento al servizio radiotelevisivo pubblico e del mutato contesto tecnologico, vale a dire del prossimo avvio delle trasmissioni televisive terrestri in tecnica digitale che consentono un più efficace utilizzo dello spettro di frequenze e, per tale via, un incremento del numero dei programmi diffusi e, quindi, dei potenziali operatori. I parametri di riferimento per procedere alla determinazione del termine entro cui le trasmissioni delle reti eccedenti i limiti stabiliti, dall'art. 2, comma 6, per le concessionarie che trasmettono in chiaro in tecnica analogica e, dall'art. 3, comma 11, per le concessionarie che trasmettono in forma codificata in tecnica analogica, nonché entro il quale deve essere istituita l'emittente pubblica che non può avvalersi di risorse pubblicitarie, sono dunque contenuti nella legge n. 249/97, nelle osservazioni espresse dalla Commissione di vigilanza nel citato parere e nella legge n. 66/2001. Questi tre atti rappresentano la risposta del Parlamento a quanto disposto dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 420/94 in ordine alla necessità di operare un bilanciamento tra l'allargamento delle voci a cui as-

sentire l'accesso all'emittenza nazionale privata e l'esigenza di tenere conto delle realtà economiche comunque esistenti rispetto alle quali gli interventi deconcentrativi non devono avere un effetto punitivo.

Per la determinazione del termine di cui all'art. 3, comma 7, della legge n. 249/97, finalizzato alle operazioni di sistema sottese ai commi 6, 9 e 11 del medesimo articolo, è stato inoltre valutato lo sviluppo (attuale e prospettico) delle trasmissioni via cavo, via satellite e, in generale, delle trasmissioni svolte con mezzi diversi da quello oggi prevalente, vale a dire la diffusione terrestre in tecnica analogica.

Per quanto riguarda le infrastrutture via cavo, occorre rilevare che il loro sviluppo in Italia è rimasto finora a uno stato poco più che embrionale. La principale infrastruttura oggi esistente è la rete realizzata da Telecom Italia nell'ambito del c.d. Progetto Socrate a partire dal 1996. Nell'ottobre 2000, secondo i dati forniti da Telecom Italia, erano circa un milione le abitazioni "passate", ovvero collegate al cavo al livello di edificio, ma soltanto 70.000 le abitazioni provviste della terminazione fino all'appartamento. Se, dunque, circa il 5% delle famiglie italiane è potenzialmente in grado di accedere alla televisione via cavo, solo lo 0,3% lo è realmente, e ciò quasi esclusivamente nei maggiori centri urbani, senza un'equa distribuzione sul territorio nazionale. Nelle maggiori città, operatori alternativi a Telecom Italia stanno posando cavi per trasmissioni a larga banda. Le reti nelle città storiche hanno però al momento dimensioni molto limitate, mentre il passaggio alla operatività commerciale delle reti a larga banda non è prevedibile, su scala significativa, prima del 2003.

Il numero di famiglie italiane che al dicembre 2000 è in grado di ricevere segnali televisivi inviati via satellite è stimabile intorno ai 2,4 milioni. Le analisi di mercato, svolte da differenti soggetti, divergono su fattori di dettaglio, ma concordano nel valutare in una forchetta compresa fra l'11% e il 13% la quota di famiglie dotate di parabola a fine 2000. Uno studio sullo sviluppo dell'utenza dei programmi televisivi diffusi via satellite e via cavo nel periodo 2000-2006, commissionato dall'Autorità alla società Eurisko e completato nell'aprile 2000, stima a quella data 1,8 milioni di abitazioni dotate di parabola. L'indagine Eurisko comprende, oltre alle analisi di tipo quantitativo, uno studio qualitativo sulla percezione della televisione via satellite da parte del pubblico, sulle motivazioni di acquisto, sugli eventuali fattori ostacolanti. La combinazione tra analisi dei fattori quantitativi e valutazioni dei fattori qualitativi ha originato 5 scenari di sviluppo dei sistemi via satellite e via cavo, ciascuno dei quali dotato di una differente velocità evolutiva. Quello cui Eurisko attribuisce una maggiore probabilità di realizzazione prevede nel dicembre 2002 una quota di famiglie collegate pari al 20% del totale e nel dicembre 2003 una quota pari a circa il 24%. Ad integrazione dell'analisi Eurisko, gli studi svolti in seno al Comitato per lo sviluppo dei sistemi digitali istituito dall'Autorità e riportati nel Libro bianco sulla televisione digitale terrestre, evidenziano che a partire dal 2000 si è sviluppata un'offerta non trascurabile di canali in chiaro via satellite, che è destinata a crescere in funzione dell'incremento del numero di impianti di ricezione

presso le singole unità abitative. In Italia esistono circa 24 milioni di abitazioni e oltre il 75 % (18 milioni) di esse sono inserite in strutture condominiali, per un totale di circa 750.000 condomini, di cui circa la metà provvisti di un impianto centralizzato. In termini di utenze, gli impianti esistenti consentono a 9,7 milioni di abitazioni di ricevere la televisione analogica e con successivi interventi, dal costo contenuto, consentiranno di ricevere la televisione digitale. Accanto alle trasmissioni via cavo e via satellite, appare opportuno considerare anche la televisione digitale terrestre fra le forme di diffusione rilevanti per la decisione richiesta dall'art. 3, comma 7. Oggi, infatti, la diffusione televisiva si caratterizza, sotto il profilo sistematico, per una bipartizione di fondo. Da un lato, si colloca la trasmissione terrestre in tecnica analogica che si contraddistingue per il fatto di avere una vasta diffusione, di essere consolidata da gran tempo e di operare consumando una risorsa fisica in linea di principio scarsa qual è lo spettro delle frequenze. Dall'altro lato, si collocano tutti i sistemi di trasmissione (cavo, satellite, digitale terrestre) che non condividono gli elementi ora richiamati: nascono tutti di recente nella storia della televisione, hanno una penetrazione ancora parziale e mostrano problemi di utilizzo di risorse fisiche certamente minori di quelli presenti con la diffusione terrestre analogica. A queste considerazioni di sistema, si aggiungono le correlazioni, nella dinamica di sviluppo, fra le trasmissioni via satellite e via cavo per un verso e la diffusione digitale terrestre per l'altro.

A differenza di quanto accade con le trasmissioni via cavo e via satellite, è difficile, allo stato, stimare con metodi empirici la curva di sviluppo della diffusione digitale terrestre. Il nuovo sistema nasce, infatti, sotto l'impulso di una forte volontà politica: non è l'esito di una scelta di investimento effettuata in autonomia dagli imprenditori televisivi, come per esempio nel caso dei sistemi via satellite, ma rappresenta, piuttosto, un'opzione di politica industriale, una svolta di innovazione conseguente a una decisione strategica su scala nazionale volta a spegnere i sistemi di trasmissione in tecnica analogica e a digitalizzare il Paese. Inoltre, non esistono per ora casi di riferimento all'estero: nessun altro paese ha previsto, almeno fino a oggi, una data tanto vicina quanto la fine del 2006 e neppure un passaggio affidato per intero agli attuali concessionari i quali sono tutti (meno uno) operatori in chiaro; negli altri paesi, infatti, il digitale terrestre parte come complemento e non come sostituzione della trasmissione terrestre analogica e i protagonisti del passaggio sono gli operatori della televisione a pagamento che usano la nuova tecnologia per aggiungere una piattaforma *pay* a quelle già esistenti (via satellite e via cavo).

Per costruire una plausibile curva di penetrazione della televisione digitale terrestre in Italia, occorre quindi fare riferimento alle date contenute nella legge n. 66/2001. Al riguardo, vanno segnalate almeno tre scadenze: in ordine inverso a quello cronologico, si tratta del 31 dicembre 2006, che segna la fine delle trasmissioni in tecnica analogica; del 25 luglio 2005, data di scadenza delle concessioni per le trasmissioni in tecnica analogica; del 20 marzo 2004, quando termina il periodo in cui sono

possibili tra concessionari televisivi trasferimenti di impianti o rami di azienda da destinare a trasmissioni terrestri in tecnica digitale. La prima data corrisponde a una situazione in cui tutta la popolazione (100% delle famiglie italiane) sarà in grado di ricevere i segnali digitali; la seconda data corrisponde a una situazione in cui le trasmissioni analogiche saranno giunte a uno stadio residuale ed esercite in proroga per servire una parte minoritaria della popolazione; la terza corrisponde a una situazione in cui gli operatori avranno ormai effettuato cospicui investimenti sia per acquistare impianti e rami di azienda, sia per attrezzare siti e postazioni e quindi, al fine di rientrare dei capitali impegnati, sono stimolati a servire quote già rilevanti di popolazione. Alla luce della valenza propriamente politica sottesa all'introduzione della televisione digitale su frequenze terrestri in Italia, per costruirne una plausibile curva di penetrazione, non si può che fare riferimento alla data di arrivo ipotizzata dal legislatore. Le trasmissioni televisive dei programmi e dei servizi multimediali su frequenze terrestri devono essere irradiate esclusivamente in tecnica digitale entro il 31 dicembre 2006. Se a tale data corrisponde una situazione in cui tutta la popolazione italiana, e dunque il 100% delle famiglie, sarà in grado di ricevere i segnali digitali, è lecito supporre che a metà del percorso, secondo una previsione di crescita media, considerando un modello di innovazione tecnologica per sostituzione, il numero degli utenti della televisione digitale terrestre dovrebbe avvicinarsi ad un quarto del totale.

Se si combinano gli scenari di tipo empirico relativi allo sviluppo dei sistemi via satellite e via cavo con gli scenari derivati dalle previsioni di legge e relativi allo sviluppo della diffusione digitale terrestre, è possibile prevedere che una quota piuttosto cospicua della popolazione italiana potrà, già nel corso del 2003, ricevere segnali televisivi digitali, ovvero accedere a modalità di diffusione televisiva diversa da quella prevalente per via terrestre in tecnica analogica. Dalla combinazione di tali scenari, a metà del 2003 la quota delle famiglie in grado di accedere a modalità alternative di diffusione televisiva potrà superare un terzo del totale e a metà del 2004 potrà aver superato la metà del totale.

Per definire il termine di trasferimento delle reti eccedenti, tanto in chiaro quanto in forma codificata, e di trasformazione di una delle emittenti pubbliche, occorre stabilire in via preliminare quale sia la quota di famiglie in grado di accedere ai segnali televisivi diffusi via satellite e via cavo, integrata dalla quota di famiglie in grado di ricevere segnali per via terrestre in tecnica digitale. Tale quota deve rispondere ai requisiti di effettività e congruità fissati dall'articolo 3, comma 7, che è richiamato dai commi 6, 9 e 11, che rilevano ai fini di tali interventi. I commi 6 e 11 introducono a favore delle reti eccedenti che devono liberare risorse frequenziali, il principio della continuità operativa, legittimandole a proseguirne l'esercizio, principio che la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, nel parere citato sul Piano per la Nuova Rai Tre, specifica ed amplia nel criterio dell'assenza di "carattere punitivo per le imprese". Tali principi devono, tuttavia, rivelarsi compatibili con il fine deconcentrativo che ispira l'articolo

3, comma 7, in quanto norma che dà esecuzione alla sentenza n. 420/94 della Corte costituzionale. Al fine di pervenire ad un ragionevole bilanciamento tra la necessità di procedere ad una rapida deconcentrazione e le esigenze economiche delle imprese, che non sia elusivo di quanto sancito dalla Corte, la soglia del 50% di popolazione coperta dai sistemi di trasmissione alternativi alla via terrestre analogica (satellite, cavo, digitale terrestre) si profila come un punto di sintesi equilibrato. Da un lato, essa costituisce un traguardo raggiungibile in tempi ravvicinati al quale corrisponde un prevedibile dimezzamento delle risorse acquisibili dalla rete eccedente generalista, che vede ridursi in linea consequenziale la copertura, l'*audience* e il valore dei contratti pubblicitari. Dall'altro, tale soglia sancisce uno sviluppo adeguato dei sistemi alternativi e, con una copertura ridotta ma presumibilmente concentrata sulle aree più appetibili dal punto di vista pubblicitario, garantisce una continuità operativa e funzionale. Nella combinazione degli scenari richiamati al punto 15, la soglia del 50% dovrebbe essere raggiunta nel 31 dicembre 2003.

Le valutazioni sin qui esposte in ordine alla determinazione del termine per il trasferimento delle reti eccedenti i limiti di cui all'art. 2, comma 6, della legge n. 249/97 valgono anche per il trasferimento della rete eccedente i limiti di cui all'art. 3, comma 11, della medesima legge. La scelta di un termine unico per entrambi i trasferimenti si fonda non solo su quanto espressamente previsto dalla disposizione richiamata, per cui l'esercizio provvisorio della rete deve avvenire alle stesse condizioni e nei termini previsti dai commi 6 e 7, ma anche sulla considerazione di procedere ad una valutazione di sistema in vista della redazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale. Le medesime valutazioni di carattere sistematico valgono anche per la determinazione della data in cui deve essere istituita l'emittente pubblica che non può avvalersi di risorse pubblicitarie. In merito, l'Autorità ha condiviso pienamente quanto espresso dalla Commissione per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, in ordine all'esatta coincidenza dei termini di cui ai commi 7 e 9 dell'art. 3 e alla valutazione del profilo editoriale della Nuova Rai Tre.

Poiché tanto gli scenari relativi allo sviluppo dei sistemi satellite e cavo, quanto le simulazioni relative alla penetrazione del digitale terrestre contengono assunzioni speculative e ipotesi su comportamenti sociali dipendenti da numerose variabili, possono essere evidenziati, anche prima della data fissata, margini di oscillazione significativi rispetto alla quota percentuale prevista. Appare, quindi, opportuno da parte dell'Autorità effettuare in data antecedente una verifica circa lo sviluppo dei sistemi alternativi di diffusione in modo da controllare se, all'avvicinarsi della data indicata, le previsioni assunte si rivelino corrette. La verifica viene effettuata con riferimento alla situazione esistente al 31 dicembre 2002, termine entro il quale deve essere, tra l'altro, adottato il piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale e momento in cui sarà possibile disporre di un quadro di riferimento più certo alla luce del quale effettuare le necessarie valutazioni.

Se al 31 dicembre 2002 la quota delle famiglie digitali risulterà essere inferiore al 35% delle famiglie e, quindi, aver avuto un tasso di sviluppo inferiore a quanto ipotizzato, l'Autorità potrà posticipare il termine del 31 dicembre 2003; se al 31 dicembre 2002 la quota delle famiglie digitali risulterà invece essere superiore al 45% delle famiglie e, quindi, aver avuto un tasso di sviluppo superiore a quanto ipotizzato, l'Autorità potrà anticipare il termine del 31 dicembre 2003.

Pianificazione nazionale dell'assegnazione delle frequenze e disciplina delle trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali

Ai sensi della legge 66/01, come modificata dalla legge n. 463 del 31 dicembre 2001 di conversione del decreto legge n. 411 del 23 novembre 2001, l'Autorità deve adottare, entro il 30 giugno 2002, il piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora digitale (PNAF-DAB) ed entro il 31 dicembre 2002 il piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora televisiva digitale (PNAF-DVB).

L'Autorità ha avviato all'inizio del 2001 gli studi per l'introduzione in Italia del T-DAB nell'ambito del Comitato per lo sviluppo dei sistemi digitali. In particolare il gruppo B del Comitato ha effettuato gli studi per la pianificazione delle frequenze.

L'Autorità ha inviato alle regioni e alle province autonome la richiesta ai sensi della legge n. 249/97 e della legge n. 122/98, per acquisire la indicazione sui livelli di piano, e per il raggiungimento dell'intesa con le regioni autonome Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia e con le province autonome di Bolzano e Trento. Successivamente, a seguito della emanazione del succitato decreto legge n. 411/01 che prorogava i termini stabiliti dalla legge n. 66/01 per l'adozione del PNAF-DAB, è stata inviata una seconda lettera alle regioni e alle province autonome sia per informarle della suddetta proroga sia per fornire chiarimenti in merito alle sollecitazioni dell'Autorità.

In attesa delle risposte, l'Autorità sta procedendo nella elaborazione del piano PNAF-DAB, sviluppando le relative soluzioni sia per la banda VHF-III sia per la banda UHF-L. Inoltre, l'Autorità ha curato, congiuntamente con il Ministero delle comunicazioni, la preparazione della Conferenza CEPT di Maastricht (10-18 giugno 2002) per allocare ulteriori 7 blocchi in banda UHF-L oltre ai 9 blocchi già allocati dalla Conferenza di Wiesbaden 1995.

Merita osservare che, mentre i blocchi di banda UHF-L, ai sensi del piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze, dovranno essere resi disponibili per il T-DAB a partire dal 1° gennaio 2003, con relativo spostamento in altre bande di frequenze delle attuali utilizzazioni del servizio fisso, lo stesso piano non stabilisce alcuna data per la analogica liberazione del canale 12, riservato al T-DAB in banda VHF-III.

Per quanto riguarda il PNAF-DVB, attualmente si è nella fase di valutazioni preliminari sulle possibili soluzioni tecniche da adottare.

3.4.2. Gli interventi in materia di vigilanza

Ai sensi dell'art.1, comma 6, lettera b), numero 13 della legge 249/97, l'Autorità “effettua il monitoraggio delle trasmissioni televisive”. Come già nell'anno passato, il sistema di monitoraggio televisivo è stato attuato con riferimento a quattro aree tematiche: “Obblighi di programmazione” dei concessionari (comprese le quote di produzione e di emissione delle opere europee), “Pluralismo” (politico, culturale, sociale), “Pubblicità” (comprensiva del controllo degli indici di affollamento, del collocamento degli spot e del loro contenuto) e “Garanzie dell'utenza” (con particolare riferimento alla tutela dei minori).

Con riferimento all'area “Obblighi di programmazione”, la normativa vigente prescrive per le emittenti televisive nazionali l'obbligo di:

a) trasmettere quote di programmazione di opere audiovisive europee, anche di produttori indipendenti (art. 2, commi 1 e 3, legge n. 122/98);

b) investire una quota parte degli introiti in opere audiovisive europee (art. 2, comma 5, legge n. 122/98).

Per quanto concerne gli obblighi di cui al primo punto, il compito di rilevazione e di calcolo delle percentuali della trasmissione di opere audiovisive delle emittenti nazionali, a diffusione terrestre, è stato svolto da una società esterna specializzata. Dopo un primo periodo di sperimentazione, iniziato nel 2000, l'attività in questione è attualmente da considerare standardizzata e a regime. È comunque da segnalare che, sulla base dei dati raccolti nell'ambito del monitoraggio dei programmi televisivi, non sempre è possibile risalire alla nazionalità ed all'autore dell'opera televisiva per individuare le opere dei produttori indipendenti, così come definiti nella legge n. 122/98. A tal riguardo, è stata avviata un'indagine conoscitiva a livello nazionale per l'individuazione dei produttori indipendenti. L'indagine – tutt'ora in corso - è partita dalla ricognizione sia dei soggetti iscritti nel Registro degli operatori di comunicazione (ROC), di recente istituzione e gestito dall'Autorità, sia dei soggetti afferenti al settore televisivo i cui nominativi sono stati rilevati attraverso le associazioni di categoria e sulla stampa specializzata. Per ciò che concerne la verifica degli obblighi di cui al secondo punto, è stato elaborato, in collaborazione con un istituto esterno, un questionario, con valore di autocertificazione, che è stato inviato alle emittenti televisive italiane con l'obiettivo di raccogliere i dati per la verifica del rispetto di tali quote. In particolare, si sono utilizzati tre diversi modelli di questionario:

a) per la concessionaria del servizio pubblico, relativamente all'autocertificazione delle quote d'investimento;

b) per le concessionarie nazionali terrestri, relativamente all'autocertificazione delle quote d'investimento;

c) per le emittenti satellitari autorizzate, relativamente all'autocertificazione per gli obblighi di programmazione, di investimento e di pubblicizzazione delle opere italiane ed europee.

A seguito delle informazioni raccolte attraverso il monitoraggio televisivo delle emittenti nazionali svolto dalla società incaricata dall'Autorità e le autocertificazioni ricevute dalle emittenti televisive, è stato redatto il documento riassuntivo relativo al biennio 1999-2000 che è stato trasmesso, come previsto dalla direttiva "Televisione senza frontiere", alla Commissione europea.

Dal controllo compiuto, con riferimento alle percentuali d'investimento effettuate dalle emittenti nazionali a diffusione terrestre, relativamente agli introiti percepiti nel 2000, è emerso che tutte le società hanno rispettato gli obblighi previsti dalla normativa, come riportato nella Tabella 2.6.

Tabella 2.6 - Quote d'investimento in opere e programmi audiovisivi europei (legge 122/98 e delibera n. 9/99)

Società/gruppo	Canali controllati	Canali	Quota investimento obbligatoria (%)	Quota investimento nel 2000 (%)
Rai spa	Raiuno Raidue Raitre	3	20*	25,4
RTI-Mediaset spa	Canale 5 Italia 1 Rete 4	3	10**	42,1
Cecchi Gori	Tmc - La 7	2	10**	58,9
Communications spa	Tmc2 - Mtv			
Telepiù spa	Tele+ Bianco Tele+ Nero	2	10**	1.672,9
Rete A srl	Rete A	1	10**	44,9

* 20% dei proventi da canone annuale netto nelle opere audiovisive

** 10% degli introiti netti da pubblicità in produzione e acquisto di programmi audiovisivi europei

Riguardo alle emittenti satellitari, va ricordato che, a seguito dell'emancipazione, da parte dell'Autorità, della delibera n. 127/00/CONS, a partire dall'anno 2000, sono state autorizzate alla diffusione televisiva anche tali emittenti, che si sono aggiunte alle concessionarie nazionali ai fini della verifica del rispetto degli obblighi di legge sopracitati. La delibera n. 127/00/CONS ha, infatti, disciplinato il rilascio di titoli abilitativi alle emittenti televisive che diffondono programmi televisivi via satellite in uno degli Stati parti dell'accordo per la televisione transfrontaliera, sottoscritto a Strasburgo il 5 maggio 1989 e ratificato con legge 5 ottobre 1991, n. 327.

I dati riguardanti l'attività autorizzatoria svolta nel corso dell'anno 2001 sono i seguenti:

Domande di autorizzazione ricevute nel 2001 (una per programma):	20
Domande presentate nel 2000 ancora in corso d'istruttoria:	14
Totale:	34
Autorizzazioni rilasciate 2001:	28
Domande per le quali i richiedenti hanno inoltrato rinuncia:	2
Domande in istruttoria:	4
Totale:	34

Al 31 dicembre 2001, risultano autorizzate alla diffusione di programmi televisivi via satellite 44 emittenti per un totale di 109 programmi.

Per quanto concerne l'attività di monitoraggio realizzata nell'area relativa al pluralismo, va detto che tale attività è stata principalmente finalizzata a garantire la parità di trattamento, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità delle trasmissioni televisive. Nell'ambito del monitoraggio televisivo svolto in tale area, si possono individuare tre linee di attività principali:

a) il pluralismo in campagna elettorale (controllo delle modalità di rappresentazione e dei tempi concessi alle forze politiche e ai candidati, ecc.). Con riguardo all'attività svolta in periodo elettorale si dirà in seguito, nella sezione dedicata alla *par condicio* (si veda il paragrafo 3.8);

b) il pluralismo politico in periodo ordinario (controllo della salvaguardia dei principi di equità più volte richiamati dalle norme legislative, degli indirizzi emessi dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, tesi a garantire una rappresentazione il più possibile equilibrata delle diverse forze politiche);

c) il più generale pluralismo sociale (controllo della rappresentazione delle diverse realtà sociali e culturali e delle diverse voci, opinioni e correnti di pensiero presenti nella società, anche al fine di garantirne l'accesso al sistema informativo).

L'attività di monitoraggio, effettuata da centri di rilevazione esterni, è intesa a fornire i dati elementari di primo livello (suscettibili, quindi, di diverse e successive elaborazioni) sull'intera programmazione televisiva "pertinente" delle principali reti nazionali italiane 24 ore su 24 (notiziari, *talk show*, rubriche di approfondimento e tutte le trasmissioni che si prestano al tipo di analisi e metodologia sviluppate in questi anni dai centri di ricerca specializzati, con esclusione di: *fiction*, documentari, cartoni animati e pubblicità, perché in queste tipologie di programmi è estremamente difficile individuare una metodologia per rilevare il grado di pluralismo). Questo tipo di attività ha reso possibile, nel tempo, la formazione e lo sviluppo di metodologie di rilevazione, di criteri di classificazione e di modelli di analisi che hanno dato luogo ad una reportistica mensile effettuata relativamente alla programmazione delle emittenti televisive nazionali, consentendo una lettura del contesto e degli scenari della comunicazione televisiva dell'intera programmazione televisiva. Viene, per esempio, operata una distinzione tra il tempo dedicato al soggetto (tempo di antenna) e il tempo gestito direttamente da quest'ultimo (tempo di parola). Inoltre, l'Autorità – ai sensi della legge n. 28/2000 e correlati regolamenti di attuazione – effettua, sia in periodo ordinario che elettorale, l'osservazione del comportamento della stampa quotidiana e periodica, allo scopo di rilevare eventuali violazioni delle norme previste per le inserzioni a pagamento di natura politica (messaggi politici elettorali) e per la pubblicazione dei sondaggi.

Per quanto riguarda gli aspetti legati al monitoraggio relativo all'area "Garanzie dell'utenza", l'Autorità ha svolto attività di accertamento e verifica delle norme in ambito televisivo riferibili a tale area, esaminando circa 120 presunte ipotesi di violazione, gran parte in materia di tutela dei minori, delle quali si dirà nel successivo paragrafo 3.10.

Le attività svolte nell'ambito delle "Garanzie dell'utenza" hanno compreso anche i procedimenti svolti in materia di pubblicità radiotelevisiva, diritto di rettifica, pluralismo interno, tutela dei soggetti deboli, nonché le risposte agli utenti circa reclami e quesiti posti in questo ambito. Al riguardo, è perciò opportuno evidenziare che, a volte, le attività inerenti tale area hanno trasversalmente interessato anche altre aree in cui è suddiviso il sistema di monitoraggio televisivo.

È inoltre da segnalare che in materia di tutela di soggetti deboli, l'Autorità, nell'ambito del progetto comunitario "*Tuning into diversity*", ha partecipato alla realizzazione, in collaborazione con la Fondazione Censis, di uno studio sulla rappresentazione televisiva degli immigrati e delle minoranze etniche in Italia. Tale studio ha peraltro comportato lo svolgimento di attività di monitoraggio e di analisi del contenuto di un campione di programmi nazionali televisivi italiani andati in onda dal mese di maggio al mese di settembre 2001.

3.4.3. Gli interventi in materia di diritto di rettifica

L'articolo 10 della legge 6 agosto 1990 n. 223, sotto la rubrica "Telegiornali e giornali radio – Rettifica – comunicati di organi pubblici", disciplina l'esercizio del diritto di rettifica rispetto alle emittenti radiotelevisive. L'istituto si configura come strumento di comunicazione "aggiuntiva" che, controbilanciando le notizie diffuse da un'emittente, da un lato, tutela un interesse strettamente privatistico (il diritto a non vedere alterata la propria identità personale, morale ed ideale) e dall'altro lato, contribuisce ad arricchire e a differenziare le "voci" indirizzate al pubblico ai fini di una completa e corretta informazione.

Presupposto fondamentale per l'esercizio di tale diritto è l'oggettiva difformità dell'informazione diffusa dall'emittente rispetto al vero e, a tal proposito, l'accertamento di tale circostanza, nel corso dei procedimenti, è stato condotto dall'Autorità prendendo in considerazione sia le valutazioni operate dalle parti (richiedente ed emittente televisiva), sia elementi quali l'esattezza delle fonti, le modalità di esposizione dei fatti, il contesto in cui gli stessi sono stati riferiti.

Per il periodo maggio 2001- aprile 2002, sono pervenute sette richieste di esercizio di diritto di rettifica da parte di soggetti privati, procedibili ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 255 del 27 marzo 1992 recante il "Regolamento di attuazione della legge 6 agosto 1990, n. 223 sulla disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato". Tra tali richieste, in due casi l'Autorità ha riconosciuto esistente la lesione degli interessi morali e materiali del richiedente, determinata da notizie contrarie a verità, ordinando la trasmissione di comunicati rettificativi secondo le modalità previste dall'art. 10, comma 4, della legge 6 agosto 1990, n. 223, mentre per gli altri cinque casi è stata disposta l'archiviazione, in quanto non sussistevano i presupposti per l'esercizio del diritto previsti dall'art. 10, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223 nonché dall'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255.

3.5. LA RADIO

In data 19 dicembre 2000, l'Autorità ha riattivato il Comitato per lo sviluppo dei sistemi digitali, costituito con delibera n. 77/98 del 25 dicembre 1998, al fine di sviluppare gli aspetti connessi all'introduzione della tecnologia digitale nel campo della radiofonia (T-DAB). Le azioni sulle quali si è concentrato il Comitato hanno riguardato l'analisi delle problematiche tecniche ed economiche relative all'introduzione ed allo sviluppo dei servizi radiofonici digitali terrestri, attraverso l'esame dei problemi riguardanti la trasmissione, la ricezione, la produzione industriale di apparati professionali e di consumo, la definizione dei requisiti del servizio, i riflessi economici e la definizione delle soluzioni più efficienti ed efficaci per le citate problematiche, nonché l'elaborazione di proposte operative per l'avvio e lo sviluppo dei servizi. A tali gruppi di lavoro hanno partecipato esponenti di emittenti, associazioni, e società del settore coinvolte.

Lo svolgimento di tali compiti è stato assegnato a cinque diversi gruppi di studio:

- a) gruppo di studio A - individuazione dei requisiti del servizio;
- b) gruppo di studio B - piano di assegnazione delle frequenze;
- c) gruppo di studio C - problemi di carattere industriale e di mercato;
- d) gruppo di studio D - proposte operative;
- e) gruppo di studio E - coordinamento delle attività.

Tali gruppi di studio si sono svolti nel corso dell'anno 2001 e all'inizio del 2002.

Sulla base dei risultati conseguiti nei gruppi di lavoro A, B e C, nel gruppo di lavoro D sono stati ipotizzati diversi scenari per l'introduzione e lo sviluppo della radiofonia digitale terrestre. Il documento finale, che è attualmente in fase di preparazione, consiste in una relazione generale degli studi del Comitato e comprenderà una sintesi delle descrizioni delle problematiche che sono emerse dagli studi, oltre alle posizioni assunte ed ai possibili scenari di avvio e di sviluppo del servizio di radiodiffusione digitale T-DAB.

3.6. L'EDITORIA

Nella primavera dello scorso anno, il settore dell'editoria si è arricchito di due importanti provvedimenti che ne hanno determinato una significativa innovazione. In particolare, si tratta della legge n. 62 del 7 marzo 2001, recante "Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981 n. 416" e della delibera 236/01/CONS del 30 maggio 2001, con cui l'Autorità ha adottato il regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione (ROC).

Tali testi normativi apportano un contributo rilevante nel settore dell'editoria, in particolare elettronica, in quanto il concetto di prodotto editoriale risulta ampliato, ricomprendendo, per la prima volta, anche i prodotti realizzati su supporto informatico e diffusi anche con mezzi elettronici. Del resto, lo stesso Registro degli operatori di comunicazione, sostituitosi ai due precedenti registri relativi alla stampa ed alla radiotelevisione, contempla, tra i soggetti obbligati all'iscrizione, anche i soggetti esercenti editoria elettronica o digitale (per una più ampia trattazione del ROC, si veda il paragrafo 3.5).

Da quanto detto, emerge con evidenza come il settore sia in notevole espansione, risentendo inevitabilmente delle evoluzioni tecnologiche che hanno determinato un superamento degli schemi propri di un'attività editoriale tradizionale.

Come frequentemente avviene in un contesto di evoluzione normativa, anche per l'applicazione delle nuove norme indicate sono emerse, sia per gli operatori del settore, sia per l'Ufficio registro ed assetti dell'Autorità, alcune difficoltà legate, ad esempio, all'adattamento dei criteri esistenti alle attività editoriali a mezzo stampa e *on line*. In tal senso, l'art. 2, comma 1, lett. f, del citato regolamento considera la regolare periodicità della testata come requisito per poter essere qualificati soggetti esercenti l'editoria elettronica o digitale, dando maggiore attenzione all'aspetto funzionale, rispetto al mezzo di diffusione.

Come premesso, l'ampliamento del panorama dell'editoria istituzionale ha comportato alcuni problemi in sede di prima applicazione, anche con riferimento alla registrazione delle testate elettroniche, laddove – ad esempio – alcuni tribunali hanno respinto le domande volte alla registrazione delle stesse, non avendo ancora ben compreso in quali termini fosse stata ampliata la nozione di prodotto editoriale.

Inoltre, si sono riscontrati problemi di coordinamento delle disposizioni esistenti; ci si riferisce, in particolare, a quanto indicato nell'art. 16 della legge n. 62/01 (nella parte in cui dispone che “i soggetti tenuti all'iscrizione al registro degli operatori di comunicazione, ai sensi dell'art. 1, comma 6, lett. a), numero 5), della legge 249/97, sono esentati dall'osservanza degli obblighi previsti dall'art. 5 della legge 47/48”), e all'art. 5 della legge sulla stampa n. 47/48, laddove la prima disposizione riguarda gli editori obbligati all'iscrizione al ROC, mentre l'altra si riferisce ai proprietari che hanno l'obbligo di registrare le testate presso i tribunali.

A tali incertezze, si è tuttavia posto rimedio attraverso un'interpretazione restrittiva della norma di nuova introduzione, individuando l'ambito di operatività esclusivamente nei confronti di coloro che sono, allo stesso tempo, editori e proprietari della testata, cosicché solo per questi opera il regime di esenzione dall'obbligo di registrazione presso i tribunali.

Tuttavia, al di là delle problematiche relative all'applicazione del nuovo quadro normativo descritte, occorre sottolineare l'importanza legata all'istituzione del richiamato Registro degli operatori di comunicazione che, attraverso l'ampliamento dell'ambito soggettivo di applicazione dello

stesso, si configura come uno strumento capace di controllare l'intero panorama della comunicazioni, in modo tale da poter reperire, ogni volta in cui sia necessario, le informazioni di rilievo relative ai diversi operatori iscritti.

3.7. LA PUBBLICITÀ

3.7.1. Gli interventi in materia di regolamentazione

Il Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e di televendite (di seguito “il regolamento”) di cui alla delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001 (pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 183 dell'8 agosto 2001 ed entrato in vigore in data 8 ottobre 2001), è stato adottato dalla Commissione per i servizi ed i prodotti dell'Autorità ai sensi dell'art. 1, comma 6, lett. b), n. 5 della legge n. 249 del 31 luglio 1997, in attuazione delle disposizioni in materia di pubblicità radiotelevisiva e di televendite.

Il regolamento reca la disciplina di dettaglio delle prescrizioni in materia di pubblicità radiotelevisiva, contenute nella direttiva comunitaria c.d. Televisione senza frontiere 89/552/CEE, così come modificata dalla direttiva 97/36/CE. Tali disposizioni sono state recepite nell'ordinamento italiano con diversi interventi normativi, tra i quali si evidenziano: la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato”, e successive modificazioni; la legge 5 ottobre 1991, n. 327, di ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera del 5 maggio 1989; la legge 30 aprile 1998, n. 122, recante “Differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relativi all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonché norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive” e la legge 29 marzo 1999, n. 78, recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo”.

In conformità al citato quadro normativo, il regolamento contiene la disciplina d'attuazione di alcuni importanti principi, di derivazione prevalentemente comunitaria, in materia di pubblicità radiotelevisiva e di televendite. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del regolamento, tale disciplina si applica sia alla concessionaria pubblica, sia ai concessionari privati, nonché a tutte le emittenti, definite all'articolo 1, comma 1, lettera b) quali i soggetti, sottoposti alla giurisdizione italiana, che hanno la responsabilità editoriale nella composizione dei palinsesti dei programmi radiotelevisivi e che li trasmettono o li fanno trasmettere da terzi.

In particolare, all'articolo 3, il regolamento stabilisce le modalità d'attuazione del principio di riconoscibilità del messaggio pubblicitario rispetto al resto della programmazione prevedendo, tra l'altro, l'adozione, nei codici di autoregolamentazione, di un unico segnale di interru-

zione pubblicitaria nel corso dei programmi dedicati ai minori (art. 3, comma 3, del regolamento).

All'articolo 4, il regolamento dispone i criteri di inserimento della pubblicità televisiva nelle trasmissioni televisive. In conformità all'orientamento espresso dalla Corte di giustizia nella sentenza del 28 ottobre 1999 nella causa C-6/98, *Pro Sieben*, il regolamento prevede l'applicazione del criterio di calcolo del "tempo lordo" per l'inserimento della pubblicità nei programmi, in tutte le ipotesi di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1998, n. 122. Inoltre, lo stesso articolo 4, stabilisce le modalità di interruzione dei programmi composti da parti autonome (comma 3), dei programmi sportivi (comma 5) e dei programmi per bambini (commi 6 e 7).

L'articolo 5 prevede l'esclusione, dai limiti d'affollamento, di due categorie di messaggi: le autopromozioni e le attività di informazione e di comunicazione istituzionale, di cui alla legge 7 giugno 2000, n. 150, compresi i messaggi di utilità sociale e di pubblico interesse.

Infine, l'articolo 6, comma 2, contiene il richiamo agli strumenti sanzionatori dell'Autorità in materia, prevedendo specifiche sanzioni per le violazioni degli obblighi e dei divieti di cui al regolamento, nonché in ogni altro caso non diversamente disciplinato dalla legge, le sanzioni di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

3.7.2. Gli interventi in materia di vigilanza

Con l'avvio operativo del sistema di monitoraggio per le rilevazioni nel settore pubblicitario, affidato ad una società esterna, l'Autorità ha provveduto a controllare le tecniche di rilevazione degli eventi pubblicitari adottate dalla Società, a verificare la congruità dei dati rilevati e la corrispondenza e l'aderenza dei valori conteggiati con le disposizioni legislative, a definire e ad affinare le tecniche e gli strumenti, anche informativi, per una migliore e più aderente presentazione e utilizzazione dei dati.

Nel corso dell'anno 2001, anche a fronte dell'emanazione, da parte dell'Autorità, del "Regolamento in materia di pubblicità televisiva e televendite" (delibera n. 538/01/CSP), sono state introdotte modifiche e sono stati implementati nuovi algoritmi di rilevazione degli eventi rispetto al periodo precedente.

Le emittenti televisive nazionali monitorate sono state Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, Tmc (dal 24 giugno 2001 denominata La 7) e Tmc 2 (quest'ultima dal 1° maggio 2001 trasmette la programmazione di Mtv).

Per ciascuna di queste emittenti sono stati monitorati e conteggiati gli eventi pubblicitari al fine di verificare il rispetto delle norme circa gli "affollamenti pubblicitari" (art. 8, comma 6 e 7, legge n. 122/98) e i "posizionamenti della pubblicità", questi ultimi con riferimento agli *spot* isolati (art. 3, comma 1, legge n. 122/98), alle interruzioni delle opere audiovisive (art. 3, comma 3, legge n. 122/98), alla distanza tra le interruzioni (art. 3, comma 4, legge n. 122/98), ai programmi inferiori a 30 minuti (art. 3, comma 5, legge n. 122/98).

3.7.3. Gli interventi in materia di pubblicità ingannevole

Ai sensi dell'art. 7, comma 5, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, come modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 67 quando un messaggio pubblicitario viene diffuso attraverso la stampa periodica o quotidiana, ovvero per via radiofonica o televisiva o altro mezzo di telecomunicazione, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, prima di provvedere, richiede un parere obbligatorio, ma non vincolante, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Per il periodo maggio 2001 - aprile 2002 l'Autorità ha provveduto a rendere 113 pareri in materia di pubblicità ingannevole.

3.8. LA PAR CONDICIO

3.8.1. Gli interventi in materia di regolamentazione

Nel periodo di riferimento (luglio 2001 – giugno 2002), l'Autorità ha proseguito negli adempimenti relativi all'attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione e per la comunicazione politica durante le campagne elettorali e referendarie”.

L'Autorità, cui attiene di disciplinare l'ambito dell'emittenza radiotelevisiva privata e della stampa, vi ha provveduto a termini di legge, previa consultazione con la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, cui compete la parallela attuazione normativa della legge n. 28/2000 con riguardo alla programmazione della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.

In particolare, con riferimento alle diverse consultazioni elettorali svoltesi nell'arco di tempo in questione, la Commissione per i servizi e i prodotti - quale organo competente a emanare i regolamenti in materia di *par condicio* politica e elettorale (art. 1, comma 6, lett. b), n. 9 della legge n. 249/1997) - ha deliberato, ai sensi dell'art. 4, commi 2, 3, 6 e 11, dell'art. 5, comma 1, dell'art. 7, comma 1, e dell'art. 8, comma 2, della legge n. 28/2000, le necessarie disposizioni di dettaglio sulla comunicazione politica radiotelevisiva, sui messaggi radiotelevisivi autogestiti, sui programmi d'informazione radiotelevisiva, sui messaggi politici sulla stampa quotidiana e periodica e sui sondaggi politici ed elettorali.

I provvedimenti hanno contestualmente dato attuazione anche alle norme della legge 10 dicembre 1993, n. 515 (artt. 1, comma 5, e 20), ancora in vigore, perché non abrogate dalla stessa legge n. 28/2000.

Sulla base delle istruttorie compiute, la Commissione per i servizi e i prodotti, competente in materia, ha adottato finora 109 delibere a carattere organizzatorio o relative a procedimenti in tema di *par condicio*, di cui 45 nell'anno 2001 e 64 dal 1° gennaio al 30 maggio 2002. Con spe-

cifico riguardo ai regolamenti complessivamente adottati dall'Autorità per l'attuazione della legge n. 28/2000, tra il luglio 2001 e il giugno 2002, sono stati 4, di cui 3 nell'anno 2001 e 1 dal 1° gennaio al 30 maggio 2002, ed hanno riguardato nell'ordine:

1) il *referendum* popolare confermativo della legge costituzionale recante modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, in detto per il giorno 7 ottobre 2001 (delibera n. 539/01/CSP);

2) le elezioni comunali e provinciali nella Regione siciliana e nella regione Trentino-Alto Adige, fissate per il giorno 25 novembre 2001 (delibera n. 569/01/CSP);

3) le elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta della regione Molise, fissata per il giorno 11 novembre 2001 (delibera n. 570/01/CSP);

4) le elezioni comunali e provinciali, fissate per i giorni 19 e 26 maggio 2002 (delibera n. 45/02/CSP), così come modificata dalla delibera n. 58/02/CSP.

Le delibere - sulla base di *standard* ormai definiti e collaudati a partire soprattutto dal 2001 - completano, con coerenza di sistema, le possibilità di regolamentazione date dai diversi tipi di campagna elettorale e referendaria, soprattutto con riferimento ai sistemi elettorali e all'ambito territoriale di incidenza.

Un breve cenno meritano soprattutto le definizioni di "soggetto politico" e la ripartizione degli spazi per la comunicazione politica e per i messaggi autogestiti, operate, nelle diverse ipotesi, dalla Commissione per i servizi e i prodotti. Nel caso del *referendum* popolare confermativo della legge costituzionale recante "modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione", la delibera n. 539/01/CSP, oltre ai gruppi parlamentari nazionali e alle forze politiche con due rappresentanti al Parlamento europeo, ha esteso in modo ampio l'ambito di legittimazione anche ai comitati, alle associazioni e agli altri organismi collettivi rappresentativi di forze sociali e politiche con un interesse rilevabile al quesito referendario. Gli spazi in radio e in televisione *ex lege* sono stati ripartiti in misura eguale tra favorevoli e contrari al quesito referendario.

Nel caso delle elezioni comunali e provinciali in Sicilia e in Trentino-Alto Adige, la delibera n. 569/01/CSP ha inteso per soggetti politici: a) nel periodo tra la convocazione dei comizi elettorali e la presentazione delle candidature: i gruppi consiliari comunali e provinciali, nonché le forze politiche con due rappresentanti al Parlamento europeo o in un ramo del Parlamento nazionale; b) nel periodo tra la presentazione delle candidature e la chiusura della campagna elettorale: le coalizioni collegate ad un candidato-sindaco o candidato-presidente della Provincia, nonché le forze politiche che presentano liste o gruppi di candidati-consiglieri.

Gli spazi per la comunicazione politica e per i messaggi autogestiti sono ripartiti, nel primo sottoperiodo, per il 90% ai gruppi consiliari, tenendo conto della rispettiva forza, e per il 10% alle altre forze politiche legittimate, in modo paritario; nel secondo sottoperiodo, per il 50% alle coalizioni e per il 50% alle liste o gruppi, sempre in modo paritario.

Nel caso delle elezioni regionali del Molise, la delibera n. 570/01/CSP ha inteso per soggetti politici: a) nel primo sottoperiodo, i gruppi consiliari regionali, nonché le forze politiche con due rappresentanti al Parlamento europeo o in un ramo del Parlamento nazionale; b) nel secondo sottoperiodo, le coalizioni che presentano un candidato-presidente della Regione, nonché le forze politiche che presentano liste di candidati-consiglieri, in circoscrizioni che interessino almeno un quarto dell'elettorato e quelle rappresentative di minoranze linguistiche.

Gli spazi per la comunicazione politica e per i messaggi autogestiti sono ripartiti, nel primo sottoperiodo, per il 90% ai gruppi consiliari, tenendo conto della rispettiva forza, e per il 10% alle altre forze politiche legittimate, in modo paritario; nel secondo sottoperiodo, per il 50% alle coalizioni e per il 50% alle liste o gruppi, ivi inclusi quelli rappresentativi di minoranze linguistiche, sempre in modo paritario.

Nel caso delle recentissime elezioni comunali e provinciali del 19 e 26 maggio 2002, la delibera n. 45/02/CSP, ha riproposto le definizioni di “soggetto politico” e le ripartizioni degli spazi radiotelevisivi indicati dalla precedente delibera n. 569/01/CSP.

3.8.2. Gli interventi in materia di vigilanza

L'Autorità è chiamata a garantire, nei periodi ordinari e di campagna elettorale, il rispetto delle norme sull'accesso ai mezzi di comunicazione dettate, oltre che dalla legge n. 515 del 1993, dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28 in tema di *par condicio*. Tale legge determina obblighi riguardanti sia le emittenti private (verso le quali si applicano provvedimenti regolatori, discendenti dalla legge n. 28/2000, emanati dall'Autorità), sia la concessionaria pubblica (la cui condotta è disciplinata da appositi regolamenti della Commissione bicamerale di vigilanza parimenti scaturenti dalla citata norma generale). Essa comporta, in caso di inadempienze o infrazioni, l'apertura di specifici procedimenti sanzionatori.

Nel corso dell'anno 2001 si è susseguita una serie di consultazioni politiche. In particolare:

a) le consultazioni del 13 maggio 2001 per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (si veda la Relazione annuale 2001, p. 158);

b) le consultazioni comunali e provinciali nella regione Friuli Venezia Giulia fissate per il giorno 10 giugno 2001 (si veda la Relazione annuale 2001, p. 158);

c) le consultazioni per l'elezione del Presidente della Regione siciliana e dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana fissate per il giorno 24 giugno (si veda la Relazione annuale 2001, p. 158);

d) la campagna per il *referendum* popolare confermativo della legge costituzionale recante modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione indetto per il giorno 7 ottobre 2001;

e) le consultazioni per l'elezione del Consiglio e del presidente della Giunta della regione Molise fissata per il giorno 11 novembre 2001;

f) le consultazioni comunali e provinciali nella Regione siciliana e nella regione Trentino-Alto Adige fissate per il giorno 25 novembre 2001;

Nell'ambito dell'attività di vigilanza e controllo, effettuata nel corso dell'anno 2001 sulla programmazione televisiva nazionale e sulle pubblicazioni, sono state svolte le seguenti attività istruttorie:

a) controlli sulle pubblicazioni effettuate dai quotidiani e periodici (apertura di 87 procedimenti istruttori);

b) controlli sulla programmazione dell'emittenza televisiva nazionale (apertura di 85 procedimenti istruttori).

Nel corso dell'anno preso in esame, l'Autorità ha analizzato il comportamento dei mezzi di comunicazione televisivi. Tale attività di analisi viene organicamente descritta nei *dossier* che il gruppo di monitoraggio elabora con cadenza mensile e che sono consultabili sul sito *web* dell'Autorità.

3.8.3. Gli interventi in materia di garanzia

Nel periodo maggio 2001 - aprile 2002 l'Autorità ha continuato a svolgere i compiti previsti per la tutela del pluralismo politico e della parità di accesso ai mezzi di comunicazione con riferimento sia all'emittenza radiotelevisiva sia alla stampa quotidiana e periodica.

In applicazione della normativa precedentemente richiamata, nonché della delibera n. 200/00/CSP recante "Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali", l'Autorità ha provveduto a completare le istruttorie avviate in occasione delle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e per le elezioni comunali e provinciali fissate per il giorno 13 maggio 2001. In 4 casi è stata deliberata l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 31, della legge n. 249/97 per l'inottemperanza agli ordini dell'Autorità.

In particolare, in applicazione delle delibere n. 539/01/CSP, n. 569/01/CSP e n. 570/01/CSP, nei periodi elettorali compresi fra giugno e dicembre 2001, l'Autorità ha svolto 13 procedimenti. In cinque casi le segnalazioni pervenute sono risultate non procedibili per mancanza dei requisiti di cui all'art. 10, comma 1, della legge n. 28 del 2000. In due casi l'Autorità ha disposto, con ordinanza, la rettifica di sondaggi, effettuati in occasione della campagna referendaria relativa al titolo V della parte seconda della Costituzione, in quanto i dati erano stati diffusi con modalità non conformi a quanto previsto dall'art. 8, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28. Nei restanti sei casi il procedimento si è concluso con un provvedimento di archiviazione.

In applicazione della delibera n. 200/00/CSP l'Autorità ha svolto nel periodo luglio 2001 – dicembre 2001, un procedimento, avviato su impulso di soggetti politici legittimati, concluso con pronuncia di non procedibilità in quanto la segnalazione è risultata priva dei requisiti di cui all'art. 10, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e quattro procedimenti, avviati a seguito della pubblicazione sulla stampa di sondaggi diffusi con modalità difformi all'art. 8, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, conclusi con provvedimento di ordinanza di rettifica.

Inoltre, nel periodo gennaio 2002 - 10 aprile 2002, l'Autorità ha svolto tre procedimenti, avviati su impulso di soggetti politici legittimati, di cui uno concluso con pronuncia di non procedibilità in quanto la segnalazione è risultata priva dei requisiti di cui all'art. 10, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, due conclusi con provvedimento di archiviazione, e trentasette procedimenti, avviati in seguito alla pubblicazione sulla carta stampata e alla diffusione attraverso il mezzo televisivo di sondaggi. In particolare, in sette casi i procedimenti sono stati conclusi con provvedimento di ordinanza di rettifica in quanto dall'istruttoria svolta è emerso che i sondaggi sono stati pubblicati con modalità difformi a quanto previsto dall'art. 8, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28. In otto casi si è registrato un adeguamento spontaneo alla predetta disposizione normativa da parte delle testate editoriali.

3.9. LA PIRATERIA INFORMATICA

Con riferimento alle problematiche relative alla pirateria audiovisiva e informatica, l'Autorità ha effettuato una serie di interventi, sia di prevenzione che di ispezione e vigilanza.

Nell'ambito dell'attività di prevenzione, l'Autorità, nel luglio 2001, ha approvato un apposito atto di coordinamento con la Siae istituendo una specifica area organizzativa. È stata pertanto avviata una costante attività di cooperazione tra l'Autorità e la Siae che consente all'Autorità di poter ottenere in tempi rapidi informazioni e dati attinenti alla pirateria audiovisiva, essenziali al fine del completo svolgimento degli atti ispettivi (posizione dell'emittente, responsabilità e sede, estremi dell'atto di concessione, collocazione degli impianti). Inoltre, è stata avviata un'intensa collaborazione con le forze della Polizia di Stato e della Guardia di finanza presenti presso l'Autorità al fine di assicurare tempestivi accertamenti ispettivi sia di ordine generale (pagamento diritti Siae e diritti connessi), sia in presenza di illeciti consistenti nella abusiva trasmissione via radio o televisiva di supporti audiovisivi (*compact disk* in assenza del prescritto pagamen-

to dei diritti o opere cinematografiche destinate alle sale o al circuito *home video*, fenomeno segnalato in crescita nell'ambito dell'emittenza locale). L'attività di *enforcement* per la prevenzione degli illeciti si è sviluppata attraverso specifiche e costanti consultazioni con le associazioni di settore e azioni di sensibilizzazione e di supporto rivolte alla magistratura ed alle forze dell'ordine, in un quadro di attenzione all'evoluzione tecnologica e di contrasto delle attività illecite globalmente considerate.

Sotto tale profilo è stata costante l'attenzione alla tutela della proprietà intellettuale nel rapporto con differenti e specifici fattori di rischio provenienti anche per via informatica e telematica. In tale ambito vengono mantenuti contatti in sede G8, Ocse e dell'Unione europea al fine di avere il quadro informativo completo sulle implicazioni internazionali e transnazionali del fenomeno. A tal riguardo, sono stati attivati, con tutti gli operatori di settore, tavoli permanenti di lavoro finalizzati alla prevenzione e vigilanza sulle reti e sui servizi, con particolare riguardo alle tematiche sulle attività di cooperazione istituzionale e di contrasto all'*high tech crime* ed alla pirateria audiovisiva. Rilevante importanza, anche ai fini della collaborazione, interpretazione e interscambio giuridico in tale quadro, hanno avuto gli incontri di formazione decentrata organizzati dall'Autorità di intesa con il Consiglio superiore della magistratura.

È stato, infine, attivato un apposito sito Internet <http://www.agcom.it/antipirateria/index.htm> che costituisce uno strumento importante di contatto con il mondo degli operatori e degli utenti, anche ai fini della vigilanza, e contiene oltre ad un supporto normativo in materia anche un modulo per la segnalazione on line di problemi e di illeciti.

Per quanto riguarda gli interventi di ispezione e vigilanza, nel corso del 2001 sono state effettuate 24 segnalazioni per presunte attività illecite, di cui 10 inviate alla Polizia e 14 alla Guardia di finanza per gli opportuni accertamenti; in 6 casi le indagini hanno consentito la redazione di informative alla magistratura con la segnalazione di episodi penalmente rilevanti.

L'attività di collaborazione tra l'Autorità e il Nucleo speciale per la radiodiffusione e l'editoria della Guardia di finanza ha inoltre consentito all'Autorità giudiziaria di disporre il sequestro e la chiusura di cinque siti Internet che contravvenivano alle disposizioni normative in materia di criminalità informatica e di diritto d'autore. Sono stati, inoltre, avviati accertamenti su segnalazione delle strutture interne dell'Autorità, con riferimento sia alla avvenuta trasmissione di opere cinematografiche tutelate, sia alla trasmissione abusiva in chiaro di eventi criptati.

L'Autorità si è tempestivamente attivata, nei casi più gravi, nel senso di sollecitare la revoca della concessione televisiva per emittenti che hanno violato il disposto di cui alla legge n. 248/00.

Tabella 2.7 – Operazioni di antipirateria nel 2000

	Arma dei Carabinieri	Guardia di finanza	Polizia di Stato	Totali Interforze
Prodotti audiovisivi sequestrati				
Apparecchiature per la registrazione	2.764	6.645	118	9.527
CD musicali	112.107	4.065.421	119.421	4.296.949
Musicassette	41.760	555.551	17.630	614.941
Videocassette	15.417	1.406.768	14.398	1.436.583
Prodotti per l'informatica sequestrati				
CD ROM	33.614	32.846	31.214	97.674
Apparecchiatura per la riproduzione	26	274	0	300
<i>Floppy disk</i>	118	118.771	699	119.588
Hard disk	2.871	0*	20	2.891
Microprocessori e componenti hardware	379	4.829	596	5.804

Fonte: Ministero degli interni.

Tabella 2.8 – Sintesi delle attività di antipirateria nel 2000

Delitti	Contravvenzioni	Illeciti amministrativi	Altre Violazioni	Operazioni
12.957	1.426	2.496	168	14.570

Fonte: Ministero degli interni – Servizio analisi criminali Comando generale della Guardia di finanza.

* Il numero degli hard-disk è ricompreso nel dato unitario e non scindibile, inserito nella voce "Microprocessori e componenti hardware".

Tabella 2.9 – Operazioni di antipirateria nel 2001

	Arma dei Carabinieri	Guardia di finanza	Polizia di Stato	Totali Interforze
Prodotti audiovisivi sequestrati				
Apparecchiature per la registrazione	57	1.827	1.674	3.558
CD musicali	370.670	4.074.737	274.946	4.720.353
Musicassette	53.296	273.877	24.512	351.685
Videocassette	9.263	158.658	14.631	182.552
Prodotti per l'informatica sequestrati				
CD ROM	44.983	7.734	57.388	110.105
Apparecchiatura per la riproduzione	32	422	44	498
Floppy disk	2.292	91.453	1.582	95.327
Hard disk	2	0*	36	38
Microprocessori e componenti hardware	2.504	1.626	126	4.256

Fonte: Ministero degli interni.

Tabella 2.10 – Sintesi delle attività di antipirateria nel 2001

Delitti	Contravvenzioni	Illeciti amministrativi	Altre Violazioni	Operazioni
14.502	2.988	2.118	2.832	14.905

Fonte: Ministero degli interni – Servizio analisi criminali Comando generale della Guardia di finanza.

* Il numero degli *hard-disk* è ricompreso nel dato unitario e non scindibile, inserito nella voce “Microprocessori e componenti hardware”.

Tabella 2.11 – Operazioni di antipirateria fonovideografica per gli anni 2000 - 2001

	Carabinieri	Guardia di finanza	Polizia di Stato
2000	552	12.464	1.554
2001	1.340	11.771	1.793

Fonte: Ministero degli interni.

3.10. LA TUTELA DEI MINORI

La tutela dei minori costituisce un settore di particolare rilevanza nell'ambito dell'attività di monitoraggio televisivo dell'area “garanzie dell'utenza” e si concretizza, da una parte, in attività di studio e di ricerca e, dall'altra, in attività di vigilanza e controllo avviata su segnalazione o d'ufficio. Le segnalazioni raccolte nel corso dell'anno sono pervenute dagli ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni, dalle associazioni a tutela dei consumatori e dei minori, dagli studi legali, da emittenti locali e da privati cittadini. Parte delle attività indicate si è svolta attraverso la visione delle videocassette delle trasmissioni televisive denunciate, alla quale, nei casi di particolare complessità e di non immediata interpretazione, ha fatto seguito l'attività di analisi di aspetti considerati di particolare rilevanza, quali quelli normativi e giurisprudenziali, nonché aspetti scientifici legati alla psicologia dell'età evolutiva. È infatti da ricordare che la normativa nel settore radiotelevisivo in materia di tutela dei minori, implica - per alcune fattispecie segnalate - lo svolgimento di un processo qualitativo di valutazione (tutt'altro che scontato e automatico e che, peraltro, deve tener conto dell'evoluzione sociale dei costumi) della potenziale nocività dei programmi televisivi allo sviluppo psichico o morale dei minori.

In collaborazione con diversi *team* universitari di ricerca (facenti capo all'Università Cattolica di Milano, all'Università Federico II di Napoli, all'Università di Salerno e all'Università della Svizzera italiana), è stato realizzato un articolato piano di lavoro in materia di tutela di minori che ha dato luogo ad un primo filone di ricerche, svolto attraverso la creazione di 24 *focus group*, che, in diverse aree territoriali nazionali, hanno coinvolto minori, genitori ed insegnanti. Con tali ricerche, si è operata una ricognizione sulle modalità abituali di consumo dei minori, sui loro atteggiamenti nei confronti del mezzo televisivo, sulla percezione reale che essi hanno degli aspetti positivi e di quelli problematici relativi alla pro-

grammazione televisiva, nonché sui fattori di rischio individuati dai soggetti interpellati. Un secondo filone di ricerche si è posto l'obiettivo di analizzare gli studi, svolti nel decennio 1990-2000 sul tema "televisione e bambini", disponibili nei cinque principali paesi europei (Francia, Germania, Italia, Regno Unito e Spagna), con specifico riferimento alle modalità di fruizione del mezzo televisivo ed agli effetti del consumo sui minori. Lo studio, non ancora concluso, è stato accompagnato da una ricognizione delle regole, delle istituzioni e delle modalità di intervento nel settore "televisione e minori" dei cinque paesi considerati.

Oltre a quanto sopra descritto, l'Autorità ha avviato il progetto speciale "Ricerca per la tutela dei minori" finalizzato, a seguito dell'analisi scientifica e sociale del rapporto tra minori e mezzi di comunicazione, a dotare l'Autorità di un patrimonio di conoscenza da utilizzare nell'espletamento dei propri compiti istituzionali.

Il progetto si propone di affrontare, sotto profili multidisciplinari, gli aspetti relativi alla specificità dei singoli mezzi di comunicazione, comprese le problematiche connesse ai contenuti, alle modalità di comunicazione ed alle tecniche di diffusione. In tale contesto, elemento propedeutico è rappresentato dal contributo che i mezzi di comunicazione forniscono alle famiglie e alla scuola nel processo educativo e formativo dei minori, alla luce delle differenti dinamiche che caratterizzano l'interesse del minore, a seconda della fascia d'età di appartenenza.

Il Comitato tecnico scientifico del progetto, inoltre, ha elaborato criteri e metodologie per programmare le attività di indagine, studio, ricerca e sperimentazione, coniugando le analisi sui singoli mezzi di comunicazione con quelle relative alla convergenza che deriva dall'introduzione delle nuove tecnologie. In tale contesto, si è ritenuto di concentrare l'attenzione, in una prima fase, sulla televisione e su Internet, ovvero su quei mezzi di comunicazione che risultano tra i più utilizzati dai minori e, pertanto, maggiormente in grado di influenzare e di intervenire sui processi educativi e formativi dei giovani.

Sulla base delle indicazioni descritte, sono state predisposte due consultazioni pubbliche, finalizzate all'acquisizione delle opinioni di tutti i soggetti interessati alla materia relativa alla tutela dei minori (famiglie, minori, istituti di istruzione e formazione, operatori, associazioni, esperti, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 13 ottobre 2001, n. 239 e sul sito *web* dell'Autorità).

La prima consultazione, denominata "La fascia oraria protetta nella programmazione televisiva quale strumento per la prevenzione e la tutela dei minori", ha l'obiettivo di approfondire alcuni aspetti concernenti le modalità trasmissive, quali la possibilità di iniziativa, di prevenzione e di vigilanza attiva, nonché la qualificazione dei contenuti dei programmi.

Con la seconda consultazione, denominata "La prevenzione e la tutela dei minori nelle reti telematiche", diversamente, si è avviata un'indagine per verificare le possibilità offerte dalla diffusione delle nuove tecnologie trasmissive, in termini di accesso alle informazioni e a determinati contenuti veicolati su Internet.

Alle consultazioni hanno risposto oltre 2000 soggetti, di cui circa il 75% ha utilizzato la rete Internet. Sul totale dei contributi pervenuti, si è confermato un forte interesse delle famiglie (circa il 75% delle risposte) e delle associazioni che le rappresentano (circa il 6 % delle risposte), mentre, nelle risposte degli istituti scolastici, circa l' 80% è costituito da scuole materne.

La distribuzione territoriale dei soggetti che hanno partecipato alle consultazioni evidenzia l'interesse della popolazione residente nelle province di Milano e di Roma, che rappresentano circa il 14% dei partecipanti, mentre, a livello regionale, le risposte più numerose sono giunte dalla Lombardia (circa il 24%) e dall'Emilia Romagna (circa il 13,5%). I risultati del lavoro di analisi delle risposte, unitamente ai rapporti sulle altre attività di ricerca in corso, saranno presentati il prossimo autunno.

Un contributo significativo per la sensibilizzazione delle categorie interessate alle consultazioni è stato fornito dal Consiglio nazionale degli utenti e dai Corecom regionali.

Al fine di poter inquadrare i risultati delle consultazioni in uno scenario il più completo possibile, in termini di valutazioni scientifiche e di indagini campionarie, sono state avviate diverse iniziative su singoli aspetti attinenti i quesiti posti. Per questo, sono stati conclusi accordi scientifici con una pluralità di università e con il Censis, quest'ultimo finalizzato alla predisposizione di uno studio relativo all'“uso dei *media* da parte dei minori”, nel quale le fase di età considerate sono comprese tra i 14 e i 18 anni. Tale studio sarà presentato in un incontro con le istituzioni e con i soggetti pubblici e privati operanti nel settore.

Nell'ambito dei citati accordi con le università, sono in corso le attività di definizione e di messa a punto dei criteri e dei metodi di analisi per la gestione delle consultazioni e delle indagini, avviate con il Dipartimento di sociologia e comunicazione dell'Università La Sapienza di Roma e finalizzate a produrre e rendere disponibili risultati comparabili tra loro e, quindi, elaborabili.

Inoltre, con le strutture dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, si stanno approfondendo e verificando le possibilità e le condizioni per un'articolazione della fascia protetta nella programmazione televisiva che tenga conto di una pluralità di parametri atti ad incrementare il rapporto efficienza/efficacia nell'azione di tutela dei minori. In tale ambito, sono in corso studi volti ad individuare gli aspetti più significativi per migliorare il rapporto tra i minori ed i programmi televisivi di informazione e/o di approfondimento. Infine, è stato avviato con l'Istituto di ricerche sulla popolazione e le politiche sociali del Consiglio nazionale delle ricerche uno studio sulle tipologie dei soggetti e sulle categorie da coinvolgere in iniziative di approfondimento e di indagine, nonché sulle relative metodologie per il campionamento e per le valutazioni delle modalità di partecipazione. In tale ambito, verranno anche verificate le condizioni per classificare i minori sulla base di fasce di età flessibili e da definirsi secondo le caratteristiche e le specificità degli argomenti da esaminare.

Nell'ambito del progetto, si è anche ritenuto opportuno analizzare i riflessi economici che, direttamente ed indirettamente, scaturiscono dalle iniziative, anche di carattere normativo, in materia di tutela dei minori. A tale fine, si è individuata un'area di ricerca economica, articolata nei diversi segmenti di mercato, nella quale poter sviluppare un confronto tra il mondo scientifico, quello imprenditoriale e quello degli utenti, al fine di analizzare e sviluppare le opportunità che una azione di prevenzione, in senso lato, può generare. In tale contesto, è stata prevista una ricerca il cui obiettivo è di individuare, all'interno delle imprese operanti nel settore televisivo, una specifica funzione aziendale finalizzata ad assicurare la tutela dei minori. È inoltre in corso di definizione l'identificazione di un paniere di programmi e/o trasmissioni (posizionati all'interno e all'esterno della fascia protetta), rappresentativi del potenziale interesse degli utenti minori.

Sotto il profilo più strettamente giuridico, è stata svolta un'analisi sulla normativa applicabile per assicurare la tutela dei minori nella programmazione televisiva, con lo scopo, tra l'altro, di individuare le problematiche che rendono non agevole l'applicazione della stessa e le sanzioni da irrogare a fronte di violazioni commesse dalle emittenti. È stato, inoltre, avviato uno specifico studio sulle tecnologie e sui dispositivi per l'inibizione ai minori di determinati contenuti e/o trasmissioni televisive (c.d. controllo parentale), che verrà condotto effettuando una comparazione a livello internazionale, al fine di rendere disponibile il panorama mondiale delle iniziative avviate in materia e le effettive offerte sul mercato degli operatori e dei produttori.

In termini di pubblicità e di trasparenza delle azioni intraprese, il progetto dispone di uno spazio *web* dedicato, all'interno del sito ufficiale dell'Autorità, per semplificare e rendere più tempestivi i dibattiti e la partecipazione pubblica a tutto il lavoro di ricerca e, soprattutto, alla discussione e all'approfondimento sui risultati che le diverse azioni attivate e programmate generano. Lo spazio *web* riporta le principali informazioni, utili ai soggetti nazionali ed internazionali interessati alla tematica, per conoscere i contenuti del progetto e per interagire con le attività che ne derivano. La versione in lingua inglese consentirà di promuovere e di assicurare continuità ai rapporti internazionali del progetto.

Nello svolgimento delle attività di ricerca, il progetto si raccorda con le competenti strutture dell'Autorità al fine di coinvolgere il personale nelle diverse fasi di studio e di assicurare il costante scambio di informazioni. È stata, inoltre, avviata la prima fase di collaborazione con il Nucleo della Guardia di finanza operante presso l'Autorità che, allo stato, tende a sviluppare, nello svolgimento della ricerca, un'integrazione di competenze, con particolare riferimento al tema della vigilanza sulla programmazione televisiva. Parallelamente, sono stati avviati i contatti con la sezione della Polizia delle telecomunicazioni per verificare le modalità di coinvolgimento di personale della sezione stessa.

Infine, sempre sulle materie trattate nell'ambito del progetto, si è realizzato, con la collaborazione del Consiglio nazionale degli utenti, il con-

vegno “Minori in Internet – Doni e danni della Rete”, che si è svolto a Napoli il 16 e 17 novembre 2001 e che ha visto la partecipazione di alti esponenti istituzionali e di esperti accademici, con il coinvolgimento anche di una rappresentanza delle scuole partenopee.

3.11. IL REGISTRO DEGLI OPERATORI E L'INFORMATIVA ECONOMICA DI SISTEMA

Il 30 giugno del 2001 è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il regolamento per la tenuta e l'organizzazione del Registro degli operatori di comunicazione (ROC). Decorsi i sessanta giorni dalla pubblicazione, il suddetto regolamento è entrato in vigore e, contestualmente, hanno cessato di avere efficacia le disposizioni inerenti al Registro nazionale della stampa (RNS) e al Registro nazionale delle imprese radiotelevisive (RNIR). Ciò ha determinato che la gestione dei registri sia stata caratterizzata, nel corso dell'ultimo anno, da due distinte tipologie di attività: quelle di stralcio sui registri non più in vigore e quelle legate alla fase di prima applicazione sul nuovo ROC.

L'attività di stralcio sui vecchi registri si è focalizzata sulla verifica della regolarità dell'iscrizione degli operatori nel RNS e nel RNIR; questa verifica costituisce condizione per l'accesso alle provvidenze, oggi erogate dalla Presidenza del Consiglio. Nel periodo di riferimento, dal maggio al dicembre 2001, è stata accertata la regolare iscrizione per 418 soggetti.

Dal 29 agosto 2001 è entrato in vigore il regolamento per la tenuta e l'organizzazione del registro degli operatori di comunicazione. Mutato il quadro regolamentare, il primo obiettivo è stato quello di far confluire nel ROC i soggetti che erano iscritti o che avevano fatto domanda di iscrizione nei registri preesistenti. Per i soggetti già iscritti nel RNS e nel RNIR, l'art. 33 del regolamento ROC, dispone che transitino automaticamente nel nuovo registro. In applicazione di questa norma, l'Autorità ha inviato 7653 comunicazioni con cui si notificava l'avvenuta iscrizione nel nuovo registro. Tramite questa comunicazione si è anche ribadito agli operatori che il suddetto art. 33 prevedeva l'invio all'Autorità, entro il 31 gennaio 2002, di una dichiarazione, da cui risultassero, alla data del 31 dicembre 2001, gli elementi identificativi del soggetto, l'indicazione della composizione, della durata dell'organo amministrativo e delle generalità del legale rappresentante e degli amministratori, nonché le informazioni relative all'attività esercitata. L'invio di queste informazioni è stato previsto per verificare i dati ricavati dai vecchi registri e costituirà, a regime, una prima base anagrafica dell'archivio ROC.

Per l'altra categoria di soggetti, i c.d. iscrivendi, l'art. 34 del regolamento dispone che: "Al fine di facilitare l'iscrizione nel registro, i soggetti che hanno già presentato, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, domanda di iscrizione nel Registro nazionale della stampa e nel Registro nazionale delle imprese radiotelevisive, possono inviare una dichiarazione, redatta secondo il modello "19/REG". La dichiarazione ex art. 34 ha una duplice valenza, poiché consente l'iscrizione dei soggetti al ROC e, contestualmente, regolarizza con effetto retroattivo la posizione dell'iscrivendo rispetto al RNS oppure al RNIR. La retroattività del provvedimento ha un'importanza non secondaria se si tiene conto che, come sottolineato, alla regolare iscrizione nei vecchi registri è collegato il sistema delle agevolazioni di settore. L'art. 34 del regolamento fissava il termine per beneficiare di questa procedura semplificata al 30 ottobre 2001; tuttavia l'Autorità, recependo le istanze degli operatori, ha prorogato due volte il termine per la presentazione di questa domanda. Termine che, ad oggi, la delibera n. 25/02/CONS fissa al 30 settembre 2002.

Il secondo obiettivo nella gestione del nuovo registro è stato di seguire l'allargamento della platea dei soggetti tenuti all'iscrizione. In tal senso, il ROC, rispetto ai registri preesistenti, estende l'obbligo di iscrizione a tipologie di imprese le quali prima non venivano censite dall'Autorità. Segnatamente, nel settore editoriale sono obbligati all'iscrizione, diversamente dal regime RNS, anche alla luce della legge n. 62/2001, le imprese esercenti l'editoria elettronica e digitale che diffondono al pubblico una testata giornalistica con regolare periodicità. In aggiunta, nel regime ROC, sono obbligate all'iscrizione le imprese fornitrici di servizi telematici e di telecomunicazione.

In particolare, i fornitori di servizi di telecomunicazioni sono tenuti all'iscrizione a seconda del provvedimento abilitativo previsto per il servizio offerto. Infatti, sono soggetti all'iscrizione gli operatori che agiscono sulla base di una licenza o di un'autorizzazione conseguita con il meccanismo del silenzio assenso ai sensi della delibera n. 467/01/CONS. Infine, l'esperienza maturata nel periodo di prima applicazione del ROC ha consentito all'Autorità di adottare una sostanziale modifica al regolamento, che ha perseguito i seguenti obiettivi:

- a) armonizzare gli obblighi di registro delle società iscritte e quotate in borsa, con gli adempimenti stabiliti dalla Consob;
- b) estendere l'obbligo di iscrizione a tutti i produttori di programmi radiotelevisivi, ivi inclusi i produttori indipendenti;
- c) introdurre l'obbligo di comunicazione di edizione di nuova testata.

Per quanto riguarda l'Informativa economica di sistema (IES), il Consiglio dell'Autorità, nella sua riunione del 24 aprile 2002, ne ha varato una sostanziale modifica, adottando la delibera n. 129/02/CONS. Un breve *excursus* circa la disciplina di questa comunicazione può aiutare ad evidenziare le linee guida che l'Autorità ha seguito nell'attuare questa riforma.

L'informativa di sistema viene istituita dall'art. 1, commi 28, 29 e 30, della legge n. 650/1996, che conferiva al Garante per la radiodiffusione e l'editoria il potere di regolamentare una comunicazione avente per oggetto i dati contabili ed extracontabili degli operatori dei settori dell'editoria e della radiodiffusione.

Il successivo decreto 11 febbraio 1997 del Garante disciplinava i contenuti e le modalità dell'informativa, ponendo in capo ai soggetti dei menzionati settori l'obbligo di comunicare, attraverso una modulistica prestabilita, specifiche informazioni relative all'attività svolta. Le informazioni richieste si articolavano in due categorie principali, anagrafiche e contabili. Le prime integravano la banca dati dei registri RNS e RNIR; le seconde costituivano la base sulla quale fondare le analisi e le statistiche riguardanti la situazione del mercato dell'editoria e della radiotelevisione da parte del Garante.

Nell'assumere le funzioni del Garante, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è intervenuta con due delibere (n. 237/00/CONS e n. 194/01/CONS) volte ad integrare le disposizioni del decreto 11 febbraio 1997. Dette delibere hanno modificato in prevalenza la modulistica allegata al decreto, con la finalità di acquisire quelle informazioni ritenute necessarie in relazione ai compiti istituzionali dell'Autorità sanciti dalle legge n. 249/97.

L'entrata in vigore del nuovo Registro degli operatori di comunicazione, avvenuta il 29 agosto del 2001, ha mutato il contesto normativo di riferimento ed ha previsto una ulteriore revisione dell'informativa. L'art. 36 del regolamento del registro, infatti, dispone: "Con apposita deliberazione il Consiglio provvederà, entro il 30 aprile 2002, a riformare le disposizioni attuative dell'informativa di sistema di cui all'art. 1, comma 28, 29, 30 del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con legge 23 dicembre 1996, n. 650, in modo da renderla pienamente conforme all'impianto del nuovo registro".

La *ratio* dell'art. 36 del regolamento ROC risiede nel fatto che mentre il cessato RNS riservava ad alcuni soggetti "minori" la semplice facoltà di iscriversi al fine di ottenere provvidenze ed agevolazioni statali e, così facendo, lasciava all'informativa di sistema il compito di fornire al Garante (e successivamente all'Autorità) una base dati completa del settore dell'editoria, l'art. 2 del regolamento ROC prevede l'obbligo di iscrizione in capo a tutti i soggetti dei settori della comunicazione, con la sola eccezione degli editori che non producono ricavi. L'art. 24 dello stesso regolamento, inoltre, istituisce una comunicazione annuale avente per oggetto una sintesi dei dati anagrafici degli iscritti da presentare entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio. La nuova architettura del registro ha dunque allargato la base dati anagrafica degli operatori ed ha reso non necessaria - ed anzi ridondante - la trasmissione dei dati anagrafici nel contesto dell'informativa di sistema. L'obbligo di presentazione della nuova informativa è stato pertanto posto in capo ai medesimi soggetti già obbligati all'iscrizione nel ROC - fatta eccezione per gli operatori delle telecomunicazioni - e sono stati eliminati i modelli ana-

grafici introdotti dal decreto 11 febbraio 1997. Espunta in tal modo la parte anagrafica, si è cambiata la denominazione dell'intera comunicazione in Informativa economica di sistema.

Ulteriore obiettivo della riforma è stato quello di adattare l'architettura della IES al reperimento di informazioni utili al fine di svolgere nel modo più idoneo i compiti conferiti all'Autorità dalle disposizioni della legge n. 122/98 - che recepisce le direttive comunitarie 89/552/CEE e 97/36/CE - e della delibera n. 9/99/CONS, vale a dire la verifica del rispetto degli obblighi di programmazione e di investimento da parte delle emittenti a diffusione nazionale e la tenuta di un elenco dei produttori indipendenti. Come noto, infatti, entrambe le attività erano state svolte dall'Autorità mediante l'organizzazione di processi di lavoro *ad hoc*. Tuttavia, l'adozione della riforma ha fornito l'occasione di gestire l'acquisizione di queste informazioni con un'ottica di sistema, integrando questi dati con quelli di registro e di informativa. Sulla scorta di questa opportunità, oggi l'architettura della IES è stata implementata per svolgere le funzioni di vigilanza nello specifico campo degli obblighi di programmazione e di investimento.

Infine, ultimo obiettivo perseguito con la nuova IES è stato la ri-denominazione in euro delle soglie di fatturato degli operatori e delle voci dei modelli relative a dati economici; tale modifica, naturalmente, rende necessaria la rivisitazione di buona parte della modulistica dell'informativa che prevedeva, fino allo scorso anno, la denominazione in lire.

In considerazione della pluralità degli obiettivi sopra descritti (eliminazione della modulistica anagrafica, ri-denominazione della valuta dei modelli economici ed inserimento di nuovi modelli con finalità particolari) si è ritenuto opportuno, anziché riproporre un'ulteriore modifica a disposizioni precedenti, sostituire integralmente il testo dell'ormai obsoleto decreto del Garante e ripubblicare, congiuntamente al nuovo dispositivo, tutto l'insieme dei modelli che compongono l'informativa economica di sistema, onde addivenire ad un testo unico che fosse di più agevole consultazione per gli operatori.

In termini di scadenze, va evidenziata la proroga del termine per l'invio della IES, in fase di prima applicazione, dal 31 luglio al 30 settembre 2002. Tale proposta si giustifica principalmente con la possibilità di addivenire, per quella data, all'auspicata informatizzazione della procedura di invio della comunicazione. Infatti, al fine di andare incontro alle esigenze degli operatori di poter compilare l'informativa su moduli disponibili direttamente *on line*, è attualmente in fase di studio avanzato, nell'ambito del progetto di informatizzazione del ROC, un piano di informatizzazione della IES che si auspica possa essere attuato entro il mese di agosto. Lo spostamento del termine a settembre permetterebbe pertanto agli operatori di compilare i modelli *on line*. Occorre precisare che, per l'anno 2002, la modalità di invio *on line* avrà un ruolo aggiuntivo e non sostitutivo dell'invio in modalità cartacea. Si auspica, in via prospettica a partire dal 2003, che grazie all'evoluzione delle tecnologie disponibili e della normativa secondaria sulla firma digitale, si possa arrivare all'invio della IES in modalità esclusivamente elettronica da parte

degli operatori. Infine, per dare la necessaria evidenza e pubblicità all'attivazione della modalità di invio *on line* l'art. 12, comma 2, della delibera n. 129/02/CONS, dispone che tale possibilità venga comunicata dal Consiglio dell'Autorità con apposita deliberazione.

3.12. L'ATTIVITÀ SANZIONATORIA

Con la delibera n. 425/01/CONS del 7 novembre 2001 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 19 dicembre 2001, n. 294) è stato approvato il regolamento in materia di procedure sanzionatorie.

Il regolamento definisce le procedure interne, aventi rilevanza esterna, dirette all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni rientranti nella competenza dell'Autorità, in tutte le ipotesi in cui le procedure sanzionatorie non siano diversamente disciplinate da specifiche norme di legge.

Il regolamento disciplina le varie fasi procedimentali e, in particolare, la fase di avvio e quella istruttoria, prevedendo anche le modalità di partecipazione dei soggetti nei cui confronti si procede, sino alla conclusione dell'istruttoria, curata dal Dipartimento garanzie e contenzioso, e alla successiva deliberazione dell'organo collegiale che può disporre l'archiviazione del procedimento ovvero, ove ritenga fondata la contestazione, adottare il provvedimento sanzionatorio.

In tale contesto, l'Autorità, nel periodo maggio 2001 – aprile 2002, ha svolto numerosi procedimenti sanzionatori diretti ad accertare la violazione delle disposizioni normative contenute nella legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato”, nella legge 30 aprile 1998, n. 122 “Differimento dei termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relativi all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonché norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive”, nella legge 23 dicembre 1996, n. 650 “Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva e delle comunicazioni”, nella legge 29 marzo 1999, n. 78 “Disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo”, nella legge 31 luglio 1997, n. 249 “Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”, nel decreto ministeriale 9 dicembre 1993, n. 581 “Regolamento in materia di sponsorizzazioni di programmi radiotelevisivi e offerte al pubblico”, nel decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318 “Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni”, nella delibera n. 78/98 “Regolamento per il rilascio delle concessioni per la radio-diffusione televisiva privata su frequenze terrestri” (Tabella 2.12).

Tabella 2.12 – Procedimenti sanzionatori (maggio 2001 – aprile 2002)

	Procedimenti
Legge 6 agosto 1990, n. 223	111
Legge 30 aprile 1998, n. 122	9
Legge 23 dicembre 1996, n. 650	10
Legge 29 marzo 1999, n. 78	5
Legge 31 luglio 1997, n. 249	2
Decreto ministeriale 9 dicembre 1993, n. 581	9
Decreto Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318	7
Delibera n. 78/98	2
Totale	155

Fonte: Autorità

3.12.1. Violazioni alle disposizioni in materia di pubblicità e sponsorizzazione

In applicazione delle disposizioni in materia di pubblicità e sponsorizzazioni contenute nella legge 6 agosto 1990, n. 223, nella legge 30 aprile 1998, n. 122 e nel decreto ministeriale 9 dicembre 1993, n. 581, sono stati avviati 51 procedimenti aventi ad oggetto (Tabella 2.13):

a) il mancato utilizzo, da parte delle emittenti nazionali e locali, di mezzi ottici ed acustici di evidente percezione per distinguere la pubblicità dal resto dei programmi (art. 8, comma 2, legge n. 223/90, 18 procedimenti);

b) l'inosservanza, da parte delle emittenti televisive locali, delle disposizioni sui limiti relativi al numero massimo di *break* pubblicitari effettuabili all'interno dei film (art. 8, comma 3, legge n. 223/90, 1 procedimento);

c) il mancato rispetto, da parte delle emittenti radiofoniche nazionali e locali, dei diversi limiti di affollamento pubblicitario orario (art. 8, comma 8, legge n. 223/90, 1 procedimento);

d) il mancato rispetto, da parte delle emittenti radiotelevisive nazionali e locali, dei diversi limiti di affollamento pubblicitario orario e giornaliero (art. 8, commi 7, 9 e 9-ter, legge n. 223/90, 13 procedimenti);

e) l'inosservanza, da parte delle emittenti televisive nazionali, della disposizione che impone che *spot* pubblicitari e di televendita isolati devono costituire eccezioni (art. 3, comma 1, legge n. 122/98, 1 procedimento);

f) l'inosservanza, da parte delle emittenti televisive nazionali, delle disposizioni sui limiti relativi al numero massimo di *break* pubblicitari effettuabili all'interno dei film (art. 3, comma 3, legge n. 122/98, 2 procedimenti);

g) l'inosservanza, da parte delle emittenti, dell'intervallo temporale minimo di venti minuti tra ogni successiva interruzione pubblicitaria all'interno dei programmi (art. 3, comma 4, legge n. 122/98, 3 procedimenti);

h) l'inosservanza, da parte delle emittenti, delle disposizioni che impongono di non effettuare interruzioni pubblicitarie nei notiziari, nelle rubriche di attualità, nei documentari, nei programmi religiosi e nei programmi per bambini di durata programmata inferiore a 30 minuti (art. 3, comma 5, legge n. 122/98, 3 procedimenti);

i) l'inosservanza, da parte delle emittenti, delle disposizioni che consentono i preannunci o inviti all'ascolto di programmi dei quali sia prevista la trasmissione da parte della concessionaria in un tempo successivo (c.d. *promo*), accompagnati dalla sola citazione di norme e/o logotipo dello *sponsor*, con esclusione di qualsiasi *slogan* pubblicitario e della presentazione di prodotti o servizi di questo, purché ciascuno di durata non superiore a otto secondi (art. 4, comma 2, decreto ministeriale n. 581/93, 2 procedimenti);

j) l'inosservanza, da parte delle emittenti, delle disposizioni che impongono di non sponsorizzare i telegiornali e i giornali radio di cui al comma 1 dell'art. 10 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e comunque i notiziari radiotelevisivi di carattere politico, economico e finanziario (art. 7, comma 1, decreto ministeriale n. 581/93, 1 procedimento);

k) l'inosservanza, da parte delle emittenti, dell'obbligo di trasmettere telepromozioni distinte dal resto della programmazione mediante l'apposizione, in sovrimpressione, della scritta "messaggio promozionale" per tutta la loro durata (art. 13, comma 3, decreto ministeriale n. 581/93, 6 procedimenti).

Tabella 2.13 - Provvedimenti adottati per violazioni in materia di pubblicità e sponsorizzazione (maggio 2001 – aprile 2002)

	Contestazioni	Diffide	Archiviazioni	Totale
Legge n. 223/90				33
Art. 8, comma 2	7	4	7	18
Art. 8, comma 3	1			1
Art. 8, comma 7		1		1
Art. 8, comma 8	1			1
Art. 8, comma 9	3	2		5
Art. 8, comma 9-ter	4	2	1	7
Legge n. 122/98				9
Art. 3, comma 1			1	1
Art. 3, comma 3		2		2
Art. 3, comma 4		3		3
Art. 3, comma 5	1		2	3
D.M. n. 581/93				9
Art. 4, comma 2	1	1		2
Art. 7, comma 1	1			1
Art. 13, comma 3	2	4		6

Fonte: Autorità

3.12.2. Violazioni agli obblighi dei concessionari

Tale tipologia di procedimenti ha ad oggetto l'ottemperanza, da parte dei concessionari pubblici e privati, agli obblighi esplicitamente previsti all'art. 15, legge 6 agosto 1990, n. 223. In particolare, gli accertamenti hanno riguardato un totale di 46 procedimenti (Tabella 2.14):

a) la trasmissione di opere cinematografiche in assenza di titolarità dei relativi diritti d'autore (art. 15, comma 8, legge n. 223/90, 3 procedimenti);

b) la trasmissione di programmi che possono nuocere allo sviluppo psichico e morale dei minori (art. 15, comma 10, legge n. 223/90, 26 procedimenti);

c) la trasmissione di film ai quali sia stato negato il nulla osta per la proiezione o la rappresentazione in pubblico, oppure siano stati vietati ai minori di anni diciotto (art. 15, comma 11, legge n. 223/90, 13 procedimenti);

d) la trasmissione di film vietati ai minori di anni quattordici prima delle ore 22,30 e dopo le ore 7,00 (art. 15, comma 13, legge n. 223/90, 1 procedimento);

e) la realizzazione, da parte dei concessionari privati locali, del c.d. splittaggio, ovvero l'effettuazione di distinte programmazioni in diversi bacini di utenza senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione ministeriale (art. 15, comma 15, legge n. 223/90, 3 procedimenti).

Tabella 2.14 - Provvedimenti adottati per violazioni agli obblighi dei concessionari (maggio 2001 – aprile 2002)

	Contestazioni	Ordinanze Ingiunzioni	Archiviazioni	Totale
Legge n. 223/90				46
Art. 15, comma 8		3		3
Art. 15, comma 10	24	1	1	26
Art. 15, comma 11	8	1	4	13
Art. 15, comma 13	1			1
Art. 15, comma 15	1	1	1	3

Fonte: Autorità

3.12.3. Violazioni degli obblighi di programmazione dei concessionari

Tale tipologia di procedimenti (n. 45) ha ad oggetto l'accertamento (Tabella 2.15):

a) dell'ottemperanza, da parte dei concessionari, all'obbligo di trasmettere programmi per una durata prestabilita (non meno di otto ore giornaliere, per non meno di sessantaquattro ore settimanali: art. 20, comma 1, legge n. 223/90, 4 procedimenti);

b) dell'ottemperanza, da parte dei concessionari, all'obbligo di tenere un registro, conforme al modello approvato con decreto del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e bollato e vidimato in conformità alle disposizioni dell'art. 2215 del codice civile, su cui devono essere annotati settimanalmente i dati relativi ai programmi trasmessi, nonché la loro provenienza o la specificazione della loro autoproduzione (art. 20, comma 4, legge n. 223/90, 23 procedimenti);

c) dell'ottemperanza, da parte dei concessionari, all'obbligo di conservare la registrazione dei programmi per i tre mesi successivi alla data di trasmissione dei programmi stessi (art. 20, comma 5, legge n. 223/90, 17 procedimenti);

d) del possesso dell'autorizzazione necessaria ai fini della trasmissione di programmi in contemporanea da parte di concessionari privati per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale che operano in bacini di utenza diversi (art. 21, legge n. 223/90, 1 procedimento).

Tabella 2.15 - Provvedimenti adottati per violazioni agli obblighi di programmazione dei concessionari (maggio 2001 – aprile 2002)

	Contestazioni	Diffide	Archiviazioni	Totale
Legge n. 223/90				45
Art. 20, comma 1	3	1		4
Art. 20, comma 4	20	2	1	23
Art. 20, comma 5	17			17
Art. 21	1			1

Fonte: Autorità

3.12.4. Violazioni alla normativa in materia di servizi audiotex e videotex

Nel periodo maggio 2001 – aprile 2002, l'Autorità ha svolto accertamenti finalizzati a verificare il rispetto, da parte delle emittenti televisive nazionali e locali, della normativa dettata in materia di servizi *audiotex* e *videotex*, quali "linea diretta", "chat line", "hot line" e "one to one". In particolare, con esclusione dei servizi di tipo interattivo *audiotex* e *videotex*, autorizzati dal Ministero delle comunicazioni con i decreti 28 febbraio 1996 e 26 maggio 1998 (ad esempio, servizi di utilità sociale, lotto, cartomanzia), sono stati avviati i procedimenti sanzionatori secondo i seguenti criteri:

a) contestazione per violazione dell'art. 15, comma 10, legge 6 agosto 1990, n. 233 nei casi di pubblicità dei servizi a contenuto erotico trasmessi dalle emittenti nella fascia oraria notturna 00.00 - 07.00 (si veda il paragrafo 3.12.2.);

b) contestazione per violazione dell'art. 1, comma 26, legge 23 dicembre 1996, n. 650 per la pubblicità dei servizi a contenuto erotico trasmessi nella fascia oraria diurna (3 procedimenti).

3.12.5. Violazioni alla normativa in materia di impresa editoriale

I procedimenti sanzionatori (11 contestazioni) in materia di applicazione della disciplina dell'impresa editoriale, avviati nel periodo tra il maggio 2001 e l'aprile 2002, hanno avuto ad oggetto l'art. 1, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 650 in combinato disposto con l'art. 2 del decreto 11 febbraio 1997 del Garante per la radiodiffusione e l'editoria che, in particolare, dispone che “gli editori di giornali quotidiani provvedono ad effettuare, entro il 15 di febbraio di ciascun anno, la comunicazione dei dati di tirature relativi all'anno precedente. Tale comunicazione, in carta semplice, deve essere spedita a mezzo raccomandata o consegnata direttamente all'Autorità”.

3.12.6. Violazioni alle disposizioni della legge 29 marzo 1999, n. 78

I procedimenti sanzionatori, svolti nel periodo di riferimento, hanno avuto ad oggetto l'art. 2, comma 2 *bis*, del decreto legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito con modifiche dalla legge 29 marzo 1999, n. 78 “Disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo”. Tale norma è diretta a tutelare l'interesse delle emittenti radiotelevisive nazionali affinché il proprio marchio, la propria denominazione e la propria testata, non vengano imitati dalle emittenti radiotelevisive locali così da generare confusione in merito alla loro stessa identità. Tali procedimenti sono stati sei, di cui due contestazioni, tre diffide e una archiviazione.

3.12.7. Violazioni alle disposizioni della delibera n. 78/98

Ai sensi dell'art. 15 dell'allegato A della delibera n. 78/98, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inosservanza del regolamento, ivi inclusi gli impegni assunti con la domanda di concessione sulla base del disciplinare, l'Autorità procede disponendo gli opportuni accertamenti e contestando gli addebiti agli interessati, con assegnazione a questi ultimi di un congruo termine per presentare le proprie giustificazioni. Decorso tale termine, o quando le motivazioni addotte siano ritenute inadeguate, l'Autorità diffida gli interessati a cessare dal comportamento illegittimo entro un termine non superiore a quindici giorni. Nella persistenza del comportamento oltre il termine indicato, ovvero nel caso di incompleta osservanza della diffida, l'Autorità irroga le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e, nei casi di reite-

razione o di particolare gravità, le sanzioni di cui al comma 32 dello stesso articolo.

I procedimenti sanzionatori di tale tipologia, avviati nel periodo di riferimento ed aventi ad oggetto la normativa in questione, sono stati due ed hanno verificato:

a) il rispetto, da parte dei titolari di concessione a carattere informativo in ambito locale, dell'obbligo di trasmettere quotidianamente programmi informativi, nelle ore comprese tra le 7.00 e le 23.00, per non meno di due ore, di cui almeno il 50% autoprodotti, su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali. Tali programmi, per almeno la metà del tempo, devono riguardare temi e argomenti di interesse locale e devono comprendere telegiornali diffusi per non meno di cinque giorni alla settimana o, in alternativa, per 120 giorni a semestre (art. 10, comma 2, lettera *b*), 1 procedimento);

b) il rispetto, da parte dei titolari di concessione in ambito nazionale o locale, dell'obbligo di proseguire nell'esercizio dell'attività radiotelevisiva con gli impianti di diffusione e i relativi collegamenti di telecomunicazione indicati nella domanda ai sensi dell'art. 16, comma 2, lett. *b*), n. 5, nelle more della completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva (art. 16, comma 2, 1 procedimento).

3.12.8. Violazioni alle disposizioni in materia di telecomunicazioni

Nel periodo di riferimento, sono stati avviati 10 procedimenti sanzionatori in relazione alla violazione di norme del settore delle telecomunicazioni, di cui 8 per l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 25 della legge 24 aprile 1998, n. 128 e 2 per l'ipotesi di cui all'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Tabella 2.16).

I comportamenti degli organismi di telecomunicazioni, oggetto delle azioni di vigilanza e delle conseguenti attività sanzionatorie, si riferiscono alla mancata ottemperanza di ordini e diffide impartiti dall'Autorità ai sensi della legge 31 luglio 1997, n. 249; alla violazione delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318 in materia di interconnessione, condizioni economiche di offerta, obblighi di informazione; all'effettuazione dei servizi in difformità da quanto sancito nella licenza individuale o nell'autorizzazione generale, con violazione di quanto disposto dalle delibere dell'Autorità.

È stato inoltre diffidato, a salvaguardia delle norme a garanzia degli utenti, un organismo di telecomunicazioni per le modalità utilizzate nella promozione e attivazione di offerte commerciali.

Tabella 2.16 - Provvedimenti adottati per violazioni alle disposizioni in materia di telecomunicazioni (maggio 2001 – aprile 2002)

	Contestazioni
Legge n. 249/97	
Art. 1, comma 31	2
D.P.R. n. 318/97	
Art. 4, comma 8	1
Art. 7, comma 1	1
Art. 16, comma 1, lettera d)	3
Legge n. 128/98	
Art. 25, comma 4	3
Totale	10

Fonte: Autorità

3.12.9. Attività di iscrizione al ruolo per la riscossione delle sanzioni

Nel periodo di riferimento, si è provveduto ad avviare un'ulteriore quota di iscrizioni ai ruoli riscossivi, consistenti in sanzioni irrogate con ordinanze di ingiunzione dall'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, notificate nell'anno 1997 e successivamente non riscosse, nonché delle relative maggiorazioni per ritardato pagamento. Proseguono, inoltre, i necessari contatti con le sedi distrettuali dell'Avvocatura dello Stato, finalizzati a monitorare, a fini riscossivi, i numerosi contenziosi avviati, di fronte al giudice competente, da vari soggetti destinatari di sanzioni da parte dell'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria.

3.13. LA TUTELA GIURISDIZIONALE

3.13.1. La tutela giurisdizionale in ambito nazionale

Dal 1° maggio 2001 all'11 aprile 2002 sono stati notificati all'Autorità 78 ricorsi giurisdizionali al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, dei quali 62 hanno ad oggetto provvedimenti adottati dall'Autorità (Tabella 2.17). Di questi, per 21 è stata richiesta la sospensiva, mentre su 2 provvedimenti pende la questione di legittimità costituzionale.

Nel medesimo periodo, è intervenuta la definizione di 19 giudizi, di cui solo 5 si sono conclusi con l'accoglimento della domanda di parte ricorrente, mentre i restanti 14 sono stati respinti o dichiarati inammissibili/improcedibili (Tabella 2.18).

Inoltre, delle 25 istanze cautelari proposte, soltanto 6 sono state discusse, con la pronuncia di altrettante ordinanze, di cui 5 di rigetto dell'istanza e soltanto una di accoglimento (Tabella 2.19).

Infine, di 20 appelli proposti innanzi al Consiglio di Stato, 3 hanno avuto esito favorevole, e 3 esito sfavorevole (Tabella 2.20).

Tabella 2.17 - Ricorsi giurisdizionali notificati all'Autorità (maggio 2001 - aprile 2002)

Settore	Ricorsi
Telecomunicazioni	13
Procedimenti sanzionatori	1
Servizio universale	1
Portabilità del numero mobile (<i>Mobile number portability</i>)	1
Condizioni economiche	1
Numerazione	1
Concentrazioni	1
Contributi	6
Bandi di gara per servizi di telecomunicazione	1
Organizzazione e Funzionamento	26
Contributo 0,35 per mille	22
Selezioni del personale	2
Gare pubbliche	2
Audiovisivo	28
Procedimenti sanzionatori	8
Regolamento pubblicità	2
Regolamento TV digitale	3
Posizione dominante nel mercato della TV digitale	1
Applicazione del termine di cui all'art. 3, legge n. 249/97	2*
Pubblicità ingannevole	3
Assegnazione frequenze	5
Annullamento concessione TV	1
Impianti TV	3
Par Condicio	11
Totale	78

Fonte: Autorità

* Pende questione di legittimità costituzionale.

Tabella 2.18 - Sentenze (maggio 2001 - aprile 2002)

Materia	Accolti	Respinti
Par condicio	1	5
Telecomunicazioni	2	5
Organizzazione e funzionamento	2	4
Audiovisivo	--	--
Totale	5	14

Fonte: Autorità

Tabella 2.19 - Istanze cautelari (maggio 2001 - aprile 2002)

Materia	Istanze cautelari	Accolte	Respinte
Par condicio	5	--	4
Telecomunicazioni	5	--	
Organizzazione e funzionamento	5	1	1
Audiovisivo	10	--	--
Totale	25	1	5

Fonte: Autorità

Tabella 2.20 - Appelli proposti innanzi al Consiglio di Stato (maggio 2001 - aprile 2002)

Materia	N. appelli	Esito favorevole	Esito sfavorevole
Par condicio	4	2	0
Telecomunicazioni	7	0	1
Audiovisivo	2	1	0
Organizzazione e funzionamento	7	0	2
Totale	20	3	3

Fonte: Autorità

Tra i procedimenti giurisdizionali amministrativi attualmente pendenti (525), si segnalano, per la loro rilevanza, i ricorsi relativi all'applicazione del contributo per il finanziamento dell'Autorità, dovuto dagli operatori di settore, *ex art. 2* della legge n. 481/95 (0,35 per mille), quelli relativi all'istituzione del Fondo per il servizio universale nel settore delle telecomunicazioni e all'individuazione dei soggetti contribuenti, quelli proposti avverso il regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale, quello avverso il regolamento in materia di pubblicità e, infine, i ricorsi proposti avverso i provvedimenti per l'introduzione del servizio di *mobile number portability*. Si segnala, inoltre, la pendenza dinanzi alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale sollevata nei confronti degli artt. 2, comma 6, e 3, commi 6 e 7, della legge n. 249/97, nell'ambito del contenzioso promosso dall'Adusbef avverso i provvedimenti ministeriali di rilascio delle concessioni nazionali televisive.

3.13.2. La tutela giurisdizionale in ambito comunitario

Nel settore delle telecomunicazioni e, più in particolare, con riferimento alla protezione dei dati personali, si segnala il ricorso, presentato in data 15 marzo 2002, da parte della Commissione europea alla Corte di giustizia, ai sensi dell'art. 226 del Trattato CE (causa C – 070/02 Commissione c. Repubblica italiana) per l'incompleto recepimento, con il decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, del principio di trasparenza nei confronti degli utenti in materia di protezione dati nel settore delle telecomunicazioni (art. 8, comma 6, ed articolo 9, lettera *b*), della direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997, sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni). In proposito, giova rilevare che, nelle more della presentazione del ricorso, il legislatore italiano ha provveduto, mediante l'adozione del decreto legislativo n. 467 del 28 dicembre 2001 "Disposizioni correttive ed integrative della normativa in materia di protezione dei dati personali", entrato in vigore il 1° marzo 2002 (artt. 22 e 23), ad integrare la normativa interna di recepimento nel senso richiesto dalla Commissione, modificando gli artt. 6 e 7 del decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171.

Nel settore delle telecomunicazioni, la lunga e complessa procedura n. 98/2241, relativa alla materia del riassetto tariffario, è stata sospesa dalla Commissione europea in seguito all'adozione, da parte dell'Autorità,

della delibera n. 847/00/CONS relativa alla “Revisione dei valori del sistema di *price cap* di cui alla delibera n. 171/99”. Tale meccanismo è stato aggiornato, per l'anno 2002, per effetto della delibera n. 469/01/CONS.

La procedura resta formalmente aperta in attesa della verifica circa l'idoneità del meccanismo del *price cap* predisposto dall'Autorità per consentire il ribilanciamento tariffario delle tariffe di Telecom Italia.

Inoltre, sempre nel settore delle telecomunicazioni, si evidenzia che i rilievi mossi dalla Commissione nell'ambito delle due recenti procedure di infrazione (2001/2052 e 2059), avviate in data 20 aprile 2002 a carico dell'Italia in materia di obblighi di informazione e trasparenza in materia di contabilità dei costi, sono stati motivati dalla mancata applicazione, da parte dell'Autorità, delle misure interne di recepimento dell'art. 7, comma 5, della direttiva 97/33/CE e dell'art. 18, comma 1, della direttiva 98/10/CEE, relativi ai principi di pubblicità e trasparenza.

La recente adozione, da parte dell'Autorità, della delibera n. 402/01/CONS “Pubblicazione della descrizione e della relazione di conformità del sistema di contabilità dei costi e di separazione contabile di Telecom Italia relativo all'esercizio 1998” ha evitato il prosieguo della procedura da parte della Commissione europea.

Inoltre, con riferimento alle medesime disposizioni in materia di obblighi di informazione e trasparenza in materia di contabilità dei costi è stato avviato, in data 20 marzo 2002, la procedura di infrazione n. 2002/205, per la mancata verifica di conformità del sistema di contabilità dei costi degli operatori notificati come aventi notevole forza di mercato, nonché la mancata pubblicazione della relazione di conformità, per l'anno 2000.

Nel settore dell'audiovisivo, si segnala il ricorso promosso, in data 23 maggio 2000, dalla Commissione europea contro l'Italia per il mancato recepimento di alcune disposizioni della direttiva 89/552/CEE, così come modificata dalla direttiva 97/36/CE (causa C-207/00). Il 14 giugno 2001 è intervenuta la sentenza di condanna della Corte di giustizia, che ha accertato l'inadempimento dell'Italia rispetto ad alcune disposizioni della direttiva c.d. Televisione senza frontiere.

Tale inadempimento è cessato con l'adozione delle “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2001”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 26 marzo 2002, n. 72. Tale atto legislativo, inoltre, coincide con l'entrata in vigore, in data 1° marzo 2002, del Protocollo di emendamento alla Convenzione sulla televisione transfrontaliera adottato nel 1998, in virtù della clausola (art. 35) di entrata in vigore automatica del Protocollo.

Infine, il 20 marzo 2002, la Commissione europea ha avviato la procedura di infrazione n. 2002/2051 per insufficiente controllo sulle emittenti televisive in materia di pubblicità televisiva. Più in particolare, viene contestata la mancata effettuazioni di controlli adeguati in grado di prevenire e sanzionare le violazioni degli artt. 11 e 18 della direttiva 89/552/CEE, concernenti rispettivamente le modalità ed il numero delle interruzioni pubblicitarie ed il limite di affollamento giornaliero della pubblicità, poste in essere dalle emittenti televisive soggette alla giurisdizione dello Stato italiano.